Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 167 del 20 luglio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 176

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di vari prodotti fitosanitari.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Jive», a nome dell'Impresa Agriphar S.A. (11A09418) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Torero» a nome dell'Impresa Sapec Agro SA. (11A09123) . . . . *Pag.* 5

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mainman», a nome dell'Impresa ISK Biosciences S.A. (11A09419) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Darcos» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited. (11A09088) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nobil», a nome dell'impresa Cerrus S.a.s. (11A09133) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ramir» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. (11A09134) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 23 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Microbagnabile Garden» a nome dell'impresa Green Ravenna S.r.l. (11A09132) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo 80 WP Zolfindustria» a nome dell'impresa Zolfindustria S.r.l. (11A09075) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Natria Erbicida Pronto Uso» a nome dell'impresa W. Neudorff Gmbh KG. (11A09082) . . . . . . *Pag.* 29

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Minuet Geo» a nome dell'impresa Fmc Chemical sprl (11A09083) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. (11A09136) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid Supreme SC» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. (11A09137) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 70 WDG» a nome dell'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.». (11A09138) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. (11A09139). . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Estel» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09141) . . . . *Pag.* 51

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitene Ultra SC» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09142). . . . . *Pag.* 54

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acrobat R 3B, a nome dell'Impresa Basf Italia Srl. (11A09417). . . . . Pag. 58

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trika Zeta» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. (11A09077). . . . . Pag. 61

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giber Gobbi 10» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. (11A09084). . . . . Pag. 65

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 2LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. (11A09085) . . . . Pag. 69

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 4LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. (11A09086) . . . . Pag. 73

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l. (11A09080). . . . . Pag. 77

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus Supreme SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. (11A09091). . . . . Pag. 80

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus granuli» a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l. (11A09103) . . . . Pag. 84

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ares 250 EW» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09104) . . . . Pag. 88

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Marracash» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. (11A09143). . . . . *Pag.* 93

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tebusip 46», a nome dell'Impresa Oxon Italia Spa. (11A09098) . . . . *Pag.* 97

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 30» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09099) . . . . *Pag.* 101

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 15» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. (11A09100) . . . . *Pag.* 104

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Star Treb» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09111). . . . . *Pag.* 107

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naan» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09112). . . . . *Pag.* 110

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cercen» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09114) . . . . *Pag.* 114

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor Aerosol» a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. (11A09093). . . . . *Pag.* 117

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tutor 18-15» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. (11A09094) . . . . *Pag.* 120

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial Triple WP» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. (11A09095) . . . . *Pag.* 124

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tridan Combi T» a nome dell'impresa Helm AG. (11A09096). . . . . *Pag.* 130

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bounty» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited. (11A09097) . . . . *Pag.* 134

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oleosan Plus» a nome dell'Impresa Gamma Int. Srl. (11A09105) . . . . *Pag.* 138

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Microbagnabile SC» a nome dell'Impresa STI solfotecnica italiana Spa. (11A09107). . . . . *Pag.* 141

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Copper 12» a nome dell'Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl. (11A09109) . . . . *Pag.* 145

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Phemo» a nome dell'Impresa Agrichem BV. (11A09110). . . . . *Pag.* 148

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pakora» a nome dell'Impresa Oris Spa. (11A09116). . . . . *Pag.* 151

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Moximate M» a nome dell'Impresa Indofil Chemical Company . (11A09125). . . . . *Pag.* 155

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quid Top» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l. (11A09078) . . . . *Pag.* 158

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pentaplus» a nome dell'Impresa Socoa Trading s.r.l. (11A09079) . . . . *Pag.* 162

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naxos 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l. (11A09081) . . . . *Pag.* 165

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giaguar» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l. (11A09087) . . . . *Pag.* 169

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuba Flow» a nome dell'impresa Tecniterra S.r.l. (11A09089). . . . . *Pag.* 173

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Linfa anticocciniglia plus» a nome dell'Impresa Linfa Spa. (11A09106) . . . . *Pag.* 176

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Electis Trio» a nome dell'Impresa Helm AG. (11A09108) . . . . *Pag.* 180

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bike» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. (11A09115). . . . . *Pag.* 183

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tiosys 80 WG» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl. (11A09117) . . . . *Pag.* 186

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Greenex NF» a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl. (11A09135) . . . . *Pag.* 189

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zappy DP» a nome dell'Impresa Sulphur Mills Ltd. (11A09076) . . . . *Pag.* 194

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cosamil DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd. (11A09090) . . . . *Pag.* 197

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulphozol DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd. (11A09092) . . . . *Pag.* 200

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sherpa 100 EW» a nome dell'Impresa Sepran Sas. (11A09113) . . . . *Pag.* 203

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Netor» a nome dell'Impresa Sip.cam Spa. (11A09122) . . . . *Pag.* 207

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprofix Ultra Disperss» a nome dell'Impresa Cerexagri Italia Srl. (11A09124) . . . . *Pag.* 210

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Urban PY» a nome dell'impresa Copyr Spa. (11A09131) . . . . *Pag.* 213

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fram» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09118) . . . . *Pag.* 216

DECRETO 23 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fortezza» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd. (11A09120) . . . . *Pag.* 220

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amaze» a nome dell'Impresa Cheminova A/S. (11A09101) . . . . *Pag.* 224

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Velm» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09102). . . . . *Pag.* 227

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Celmitron 70 WG» a nome dell'Impresa Punjab Chemicals And Crop Protection Ltd. (11A09126) *Pag.* 232

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymone, a nome dell'Impresa Cerexagri Spa. (11A09415). . . . . *Pag.* 236

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Simplia», a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa. (11A09423). . . . . *Pag.* 239

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algor Platin» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09119). . . . . *Pag.* 243

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Suscon H&G» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09121) . . . . *Pag.* 246

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Frisbee» a nome dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd. (11A09140) . . . . *Pag.* 250

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Crittox», a nome dell'Impresa Sulphur Mills Limited. (11A09416) . . . . *Pag.* 254

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nectar Speed» a nome dell'Impresa Fine Agrochemicals Ltd. (11A09425). . . . . *Pag.* 257

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dividend» a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa. (11A09427) . . . . *Pag.* 260

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oboke SC» a nome dell'Impresa Scam Spa. (11A09128) . . . . *Pag.* 263

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Enviromite 480 SC», a nome dell'Impresa Chemtura Italy Srl. (11A09420) . . . . *Pag.* 266

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Torero C» a nome dell'Impresa Sapec Agro S.A. (11A09424). . . . . *Pag.* 270

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rotate DF», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09421) . . . . *Pag.* 274

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mystic Class», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09422) . . . . *Pag.* 278

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Skine 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09426) . . . . *Pag.* 282

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 350 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09127) . . . . *Pag.* 285

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS Blanco» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. (11A09129) . . . . *Pag.* 289

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grocer» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl. (11A09130) . . . . *Pag.* 293

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Jive», a nome dell'Impresa Agriphar S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2011 dall'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Jive, contenete le sostanza attive Cipermetrina e Clorpirifos, uguale al prodotto di riferimento denominato Chlorcyrin 220 EC registrato al n.9444 con D.D. in data 17 dicembre 1997, modificato successivamente con decreto in data 31 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Chlorcyrin 220 EC registrato al n.9444;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive di iscrizione delle sostanze attive componenti:

D.M. del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Clorpirifos;

D.M. del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Cipermetrina;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento, per ciascuna delle s.a. componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III.

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza della sostanza attiva Clorpirifos in Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, nonchè le eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre sostanze attive componenti per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Jive con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500; 1 l -5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chimac s.a. - Rue de Renory, 26/2 B-4102 Ougrée- Belgio.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15033.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

JIVE

(Concentrato emulsionabile)
INSETTICIDA FOSFORGANICO PER LA DIFESA DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

JIVE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

CLORPIRIFOS puro	g 20,5	(=200 g/l)
CIPERMETRINA pura	g 2,05	(= 20 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Conservare lontano da fiamme o scintille. Non fumare – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta) - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

Stabilimento di produzione:
CHIMAC s.a. – Rue de Renory, 26/2 B-4102 Ougrée – BELGIO

Distributore:
Isagro Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 20153 MILANO

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Contenuto netto:
millilitri 100 – 250 - 500 litri 1 - 5 – 10 - 20 **Partita n°** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. - Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorpirifos 20,5% e Cipermetrina 2,05% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Clorpirifos: Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Cipermetrina: Sintomi:** bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **N.B.** Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta/Foglietto illustrativo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il JIVE è una miscela di due principi attivi, il Clorpirifos e la Cipermetrina. Il prodotto combina l'attività insetticida di contatto, ingestione e vapore del Clorpirifos, con quella pronta ed a largo spettro della Cipermetrina, ottenendo così un prodotto a rapida azione e lunga persistenza, attivo contro numerosi fitofagi delle colture arboree ed erbacee.

COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite: contro Tignole, Cocciniglie e Sigaraio 150 ml/hl di acqua. Intervenire all'inizio dell'infestazione delle larve di ogni generazione o seguendo le indicazioni di lotta guidata con trappole a feromoni. Il prodotto ha inoltre un'azione secondaria su Cicaline.

Arancio, Limone: contro Afidi 125-200 ml/hl; contro Aleurodidi, Dialeurodidi 150-200 ml/hl; contro le neanidi estive di Cocciniglie 150-200 ml/hl.

Pero, Melo: contro Psilla effettuare un 1° trattamento a fine inverno a 180 ml/hl; un 2° trattamento sulle uova mature della prima generazione a 250 ml/hl sulle prime neanidi ed a 320 ml/hl ad inizio melata; un 3° trattamento, se necessario, contro la terza generazione a 320-450 ml/hl. Contro Afidi, su foglie non accartocciate, 130-200 ml/hl; contro la prima generazione di Fillominatori (Cemiostoma, Lithocolletis), sulle uova mature prima della comparse delle mine, 180-250 ml/hl; contro le generazioni estive di Ricamatrici e lepidotteri in genere, Carpocapsa, neanidi di Cocciniglie (generazioni estive) 180-250 ml/hl.

Per interventi su insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali a 200-250 ml/hl. Si consiglia l'aggiunta di olio alla dose di 1,5 l/hl.

Pesco: contro Afidi, su foglie non accartocciate, 130-180 ml/hl; contro Anarsia, Cydia, Lepidotteri in genere 180-250 ml/hl; contro neanidi di Cocciniglie (trattamenti estivi), Tripidi, Mosca 200-250 ml/hl.

Per interventi su insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio vegetativo di bottone di rosa a 200-250 ml/hl. Si consiglia l'aggiunta di olio alla dose di 1,5 l/hl.

Ortaggi in campo ed in serra (cipolla, pomodoro, patata, pisello):contro Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralide, Nottue (allo scoperto) 170-200 ml/hl; contro Afidi, Mosca bianca 130-150 ml/hl.

Terreno destinato alla coltura dei cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolfiore) contro Cavolaia, Nottue ed altri lepidotteri 2,1-2,7 l/ha.

Mais: contro Afidi 150-200 ml/hl; contro Piralide 200-250 ml/hl.

Soia: contro Cimici (Nezara viridula) e lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) 3 l/ha utilizzando un volume d'acqua di 800-1000 litri. Se necessario ripetere il trattamento.

Barbabietola da zucchero: contro Afidi 1-1,3 l/ha; contro Altica 2-2,5 l/ha; contro Nottue 1,5-2 l/ha; contro Cleono, Lisso, Cassida 1,7-2 l/ha.

Tabacco: contro Afidi, Mosca bianca 150-200 ml/hl; contro Nottue, Tripidi: 200-250 ml/hl.

Pioppo: contro Saperda, Criptorrinco 200-300 ml/hl.

Floreali ed Ornamentali: contro Afidi 150-200 ml/hl.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Non impiegare durante la fioritura.

AVVERTENZE

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
Soia: 120 giorni;
Arance, Limoni, Barbabietola da zucchero, Tabacco: 60 giorni
Pero, Melo, Vite, Pesco, Mais, Patata: 30 giorni
Pomodoro, Cipolla: 21 giorni
Pisello: 15 giorni

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del:_______

26 GEN. 2011

Foglietto illustrativo per confezioni da 100 ml

JIVE

(Concentrato emulsionabile)
INSETTICIDA FOSFORGANICO PER LA DIFESA DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

CLORPIRIFOS puro	g 20,5	(=200 g/l)
CIPERMETRINA pura	g 2,05	(= 20 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile – Nocivo per ingestione – Irritante per le vie respiratorie – Nocivo. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Conservare lontano da fiamme o scintille. Non fumare – Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta) - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

Registrazione del Ministero della Salute n°del

Contenuto netto: ml 100 **Partita n°** ....
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del:______

26 GEN. 2011

11A09418

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Torero» a nome dell'Impresa Sapec Agro SA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 marzo 2007 presentata dall'Impresa Sapec Agro SA con sede legale in Lisbona - Rua Victor Cordon 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato torero contenente la sostanza attiva cymoxanil e mancozeb;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2005/72/CE art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2008/125/CE art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro SA con sede legale in Lisbona - Rua Victor Cordon 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Torero con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil.

È fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13778

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.100-0.200-0.250-0.500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Sapec Agro S.A., Herdade Das Praias – 2910 Setubal - Portogallo

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

TORERO

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Cymoxanil puro .... g. 4
Mancozeb .... g. 46,5
Coformulanti...............................q.b. a g. 100

Frasi di rischio – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal - Portogallo
Taglie: kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 **Partita n°** ......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
CARATTERISTICHE
Il TORERO è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare. Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO e della PATATA.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE : contro la Peronospora impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.
PATATA – POMODORO : contro la Peronospora impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora ed Alternaria.
TABACCO : contro la Peronospora impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......./.... 21-12-2010

11A09123

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mainman», a nome dell'Impresa ISK Biosciences S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2008 dall'impresa ISK Biosciences S.A., con sede legale in Bruxelles, Avenue Louise 480 bte. 12, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mainman contenete la sostanza attiva Flonicamid, uguale al prodotto di riferimento denominato Teppeki, registrato al n.12225 con D.D. in data 18 ottobre 2007, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Teppeki;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la Direttiva 2010/29/UE di inclusione della sostanza attiva Flonicamid nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 29 febbraio 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 2012, l'impresa ISK Biosciences S.A., con sede legale in Bruxelles, Avenue Louise 480 bte. 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Mainman, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti che saranno stabiliti nel pubblicando decreto di attuazione della direttiva 2010/29/UE di iscrizione della sostanza attiva Flonicamid in allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,010-0,020-0,050-0,100-0,250-0,5-1-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, 1 Ishiihara-cho, Yokkaichi, Mle 510-0842 (Giappone);

Dongbu HITek Co., Ltd. Gumi Factory 323 Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongbuk (Corea);

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa S.T.I Solfotecnica Italiana SpA-Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14520.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/foglio illustrativo

MAINMAN®

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi che attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino e per il controllo della mosca bianca su pomodoro e cucurbitacee

Registrazione Ministero della Salute N. del

Composizione:		
FLONICAMID puro		g. 50
Coformulanti	q.b.a	g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

Stabilimenti di produzione:
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd
1 Ishihara-cho, Yokkaichi, Mie 510-0842 (Giappone)
Dongbu HiTek Co., Ltd.
Gumi Factory 323 Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongbuk (Corea)
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)

Contenuto 0,010– 0,020 – 0,050 – 0,100 - 0,250 - 0,5 – 1 - 5 Kg Partita n°....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Mainman è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi che attaccano le colture di **melo**, **pero**, **pesco**, **susino**, **pomodoro**, **melone**, **cetriolo**, **cetriolino**, **cocomero**, **zucca e zucchino** (in pieno campo e in serra) e per il controllo della mosca bianca su orticole (pomodoro e cucurbitacee).

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

<u>Melo e pero</u>

Contro afide grigio del melo (*Dysaphis plantaginea*), afide verde del melo (*Aphis pomi*) e afide grigio del pero (*Dysaphis pyri*) intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,14 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 L/ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.

Si raccomanda di utilizzare la dose più elevata (0,14 Kg/ha) per il controllo dell'afide grigio del melo.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

<u>Pesco e susino</u>

Contro afide verde del pesco (*Myzus persicae*), *Brachycaudus helichrysi* ed afide farinoso del susino (*Hyalopterus pruni*) intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,14 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 L/ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

<u>Pomodoro</u> **(in campo e in serra)**

Contro afidi (*Myzus persicae* e *Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10-0,12 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 L/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

<u>Cucurbitacee (melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, zucchino)</u> sia in campo che in serra.

Contro afidi (*Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 L/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette per il controllo della **mosca bianca** (Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) in particolare le forme immature.

Mainman, dopo essere stato disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione e quindi distribuito al terreno. La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.

Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca bianca.

Avvertenza agronomica: Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora Mainman venga impiegato per il controllo della mosca bianca mediante il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ed aggiungere la dose prevista di prodotto, quindi portare al volume desiderato aggiungendo altra acqua. Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su POMODORO, MELONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, COCOMERO, ZUCCA E ZUCCHINO, 14 giorni su PESCO, 21 giorni su MELO e PERO e 35 giorni su SUSINO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E AL RIPARO DALL'UMIDITÀ
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Distributo da:
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°3/2- 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel : +39 02 33599422 - 02 33576501

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....21 DIC. 2010......

Etichetta formato ridotto

MAINMAN®

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi che attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino e per il controllo della mosca bianca su pomodoro e cucurbitacee

Registrazione Ministero della Salute N. del

Composizione:			Contenuto 10– 20 – 50 – 100 mL Partita n°....	**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**
FLONICAMID puro		g. 50		
Coformulanti	q.b.a	g. 100		

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480 Avenue Louise - Bte 12 - B-1050 - Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032-2-6278675

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd - 1 Ishihara-cho, Yokkaichi, Mie 510-0842 (Giappone)
Dongbu HiTek Co., Ltd. - Gumi Factory 323 Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongbuk (Corea)
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (RA)

Distributo da:
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°3/2- 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel : +39 02 33599422 - 02 33576501

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL **21 DIC. 2010**

11A09419

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Darcos» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 maggio 2007 presentata dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Peterborough - PE2 6QR Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood,diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Odin contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da Odin a Darcos;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Peterborough - PE2 6QR Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Darcos» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13824.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0.05- 0.1- 0.25- 0.5- 1- 5- 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd. - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan Jiangsu Province 251301 China.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/foglio illustrativo

DARCOS

Fungicida sistemico, in formulazione emulsione olio/acqua, appartenente alla famiglia dei triazoli, impiegato per la lotta contro alcune malattie fungine che colpiscono pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino), vite, colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone,carciofo), cereali (frumento,orzo), tappeti erbosi.

CORROSIVO

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Tebuconazolo	g. 25,9 (=250 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a	g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Europe Ltd
Camrascan House
Minerva Business Park
Lynch Wood - Peterborough
Cambridgeshire
PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu
Province 251301 China.

Contenuto netto: 0,05- 0,1 - 0,25 – 0,5 – 1- 5 - 10 L

Registrazione Ministero della Salute
n…………, del………………………

Partita n.

FRASI DI RISCHIO. Provoca ustioni. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo andare effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso all'are trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta, si consiglia inoltre di indossare indumenti protettivi entro le 48 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritomatose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SN.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi di **DARCOS** sottoriportate si riferiscono ad impieghi con pompe a volume normali.

Settori e dosi di impiego

Melo e Pero: contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis,Venturia pirina*) 40-50 ml/100 lt di acqua (massimo 750 ml/ha) , in miscela con fungicidi di copertura: intervenire ogni 6-8 giorni con trattamenti preventivi fino allo stadio di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni. Per i trattamenti curativi intervenire entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
-contro mal bianco del melo *(Podosphaera leucothrica)*. 40-50 ml/100lt di acqua (massimo 750 ml/ha);
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 50-75 ml/100 lt di acqua

Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*, intervenire alla dose di 40 ml/100 lt di acqua (massimo 400 ml/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, nettarine, susino europeo):
- contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- 1-2 trattamenti in pre-raccolta a intervalli di 7 giorni, alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa)* alla dose di 50-75 ml/100lt di acqua (massimo 900 ml/ha);
- contro ruggine (*Tranzschelia pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50-75 ml/100 lt di acqua (massimo 900 ml/ha);

Susino cino-giapponese : contro *Monilia* spp *e Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 600 ml/ha);

Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- Contro Oidio (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Leveillula taurica*) intervenire ad intervalli di 7-10 giorni alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha);
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago*(Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium)* intervenire alla dose di 50 ml/100 lt di acqua (massimo 500 ml/ha). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.

Cereali (frumento,orzo) trattare alla dose di 1 lt/ha ai seguenti stadi vegetativi:
- in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*)
- in fase di inizio levata-spigatura contro Oidio *(Erysiphe graminis*), ruggini *(Puccinia spp)*, *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*
- in piena fioritura contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.)
- ad inizio levata spigatura (*Septoria* spp.)

Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale*; *Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani* alla dose di 1,5-2 lt/ha pari a 1,5-2 l/m quadro. Trattare alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni sulla base dell'andamento dell'infezione. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata per almeno 48 ore.

DL 65/2003

Compatibilità
In generale **DARCOS** è miscibile con i piretroidi ad eccezione delle emulsioni concentrate. In caso di miscela .con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi adatti per evitare contatti con la pelle.

Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, DARCOS potrebbe causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per carciofo, cocomero, zucca, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo; fine fioritura per frumento e orzo.

Norme precauzionali.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente le mani.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per. assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A09088

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nobil», a nome dell'impresa Cerrus S.a.s.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda e le successive integrazioni di cui l'ultima del 24 agosto 2009 presentata dall'impresa Cerrus S.a.s., con sede legale in Uboldo (Varese), via Papa Giovanni XXIII n. 84, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Nobil» contenente la sostanza attiva sali di potassio di acidi grassi;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva costituita da Sali di potassio di acidi grassi (C14-C18) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/127CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva costituita da sali di potassio di acidi grassi (C14-C18) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva costituita da sali di potassio di acidi grassi (C14-C18) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 11 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Cerrus S.a.s., con sede legale in Uboldo (Varese), via Papa Giovanni XXIII n. 84, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NOBIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva sali di potassi di acidi grassi (C14-C18) nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva Sali di potassio di acidi grassi (C14 - C18).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 e litri 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in S. Colombano al Lambro (Milano), Strada Comunale per Campagna 5; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Pro.Phy.M. Sarl in Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13607.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

Etichetta foglio illustrativo

NOBIL

INSETTICIDA-ACARICIDA
in formulazione Concentrato Solubile

NOBIL – Insetticida-acaricida
Composizione
Sali potassici di acidi grassi (C14-C18) gr 49 (495 g/l)
Coadiuvanti q.b. a gr 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
CERRUS S.a.s. – Via Papa Giovanni XXIII, 84 – UBOLDO (VA) Tel. 02 96782108
Stabilimenti di produzione: ALTHALLER Italia S.r.l. – Str. Comunale per Campagna 5 – S.Colombano al Lambro (MI); PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-20-50-100-250-500; lt 1- 2 – 5 – 10 -20

IRRITANTE

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. **Tempi di rientro:** attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nelle aree trattate. Segnalare le aree pubbliche trattate ed evitare l'accesso ad estranei durante il trattamento. Evitare che gli animali domestici pascolino nei campi trattati per almeno 24 ore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: NOBIL è un prodotto che, per le particolari caratteristiche, agisce unicamente per contatto provocando la disgregazione delle pareti cellulari dei parassiti a corpo molle quali Afidi, Aleurodidi, Acari, Psille, Cicaline e neanidi di Cocciniglie. Non possiede attività residuale ed è prontamente biodegradato e pertanto non persiste nell'ambiente. Per tali motivi NOBIL è particolarmente indicato per la difesa integrata e biologica delle colture agrarie, ornamentali e forestali, in pieno campo e in serra.
Per le sue caratteristiche chimico-fisiche, NOBIL è utilizzabile per i lavaggi fogliari contro le melate e i residui organici prodotti dai parassiti sopramenzionati, prevenendo così la formazione di muffe e fumaggini.
NOBIL, inoltre, sinergizza l'attività delle sostanze attive raccomandate, quando sono impiegate a dosi ridotte in agricoltura.

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Intervenire sulle colonie fondatrici, alla prima comparsa dei parassiti, cercando di colpire le forme giovanili (neanidi, ninfe) specialmente se localizzate sulla pagina inferiore delle foglie.
NOBIL si usa diluito utilizzando attrezzature idonee per una completa bagnatura delle colture trattate. Il volume della miscela necessaria può variare in funzione delle dimensioni delle piante trattate, della densità della vegetazione da proteggere e del livello di bagnatura richiesto per combattere il parassita. Le dosi di impiego sono riferite a volumi di irrorazione di 10-15 ettolitri di acqua per ettaro. Nel caso di adozione di volumi d'acqua inferiori è indispensabile rispettare il dosaggio ad ettaro.
Poiché NOBIL non possiede attività biologica residua, può risultare necessario ripetere l'intervento con un intervallo di 7 giorni per controllare eventuali re-infestazioni.
Diluire NOBIL in poca acqua, mescolare e versare nella botte riempita per tre quarti con acqua. Poiché il prodotto si disperde facilmente, evitare una forte e continua agitazione.

DOSI e CAMPI D'IMPIEGO:

Colture	**Parassiti**	**Dose l/ha**	**Dose l/hl**
POMACEE (melo, pero)	Afidi, Psilla del pero	15-20	1,5-2
PESCO	Afidi	15-20	1,5-2
VITE	Cicaline	15-20	1,5-2
SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana)	Afidi, Aleurodidi, Acari	15-20	1,5-2
CUCURBITACEE (melone, cetriolo)	Afidi, Aleurodidi,	15-20	1,5-2
ERBE AROMATICHE (basilico, salvia, maggiorana, rosmarino, menta, timo)	Afidi, Aleurodidi, Acari	15-20	1,5-2
ORNAMENTALI , FORESTALI, VIVAI (anche in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici e privati)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, neanidi di Cocciniglie	15-20	1,5-2

Se usato in miscela con altre sostanze attive, utilizzare 1 l di NOBIL ogni 100 l di acqua.

Avvertenza: Per la preparazione della miscela non impiegare acque dure contenenti ione metallo (calcio, magnesio, ferro, etc.) in quantità eccedenti i 300 ppm.

COMPATIBILITÀ: Impiegare la miscela subito dopo la preparazione. In caso di miscela con altri formulati, impiegare NOBIL per ultimo. Non miscelare NOBIL con prodotti contenenti ioni metallo (Ca, Fe, Zn, Mg, etc.), con concimi fogliari, con sostanze chelanti, con Clortalonil, Fosetil Al e Zolfo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
Vari fattori possono influire sulla selettività, quali: il vigore vegetativo, la temperatura dell'aria, l'intensità luminosa, il pH, i componenti delle miscele, etc.
NOBIL va impiegato con cautela quando si è in presenza di nuove varietà non ancora saggiate. In serra e quando la miscela asciuga lentamente, il prodotto può risultare più aggressivo. Porre attenzione al comportamento della coltura quando le piante sono sotto stress, quando sono realizzati più di tre interventi con frequenza settimanale e se il pH della miscela risulta inferiore a 8. Alcune varietà di Cetriolo, Poinsettia, Schefflera, Gardenia, Azalea si sono rivelate sensibili specie sul fiore.
In caso di trattamenti con Zolfo, attendere almeno 3 giorni prima di utilizzare NOBIL.

EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO: Tutte le specie con dermascheletro duro (es. Coleotteri) non risultano suscettibili. Gli insetti impollinatori e quelli utili non sono danneggiati se non vengono colpiti direttamente. Se NOBIL è impiegato nella lotta biologica, il lancio degli insetti utili va effettuato subito dopo che la vegetazione trattata si è asciugata. Non utilizzare in fioritura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per melo, pero, pesco, vite, cetriolo, melone, pomodoro, peperone, melanzana.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del . . . . 13 GEN. 2011

Etichetta in formato ridotto

NOBIL

INSETTICIDA-ACARICIDA
in formulazione Concentrato Solubile

NOBIL – Insetticida-acaricida
Composizione
Sali potassici di acidi grassi (C14-C18) gr 49 (495 g/l)
Coadiuvanti q.b. a gr 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
CERRUS S.a.s. – Via Papa Giovanni XXIII, 84 – UBOLDO (VA) Tel. 02 96782108
Stabilimenti di produzione: ALTHALLER Italia S.r.l. – Str. Comunale per Campagna 5 – S.Colombano al Lambro (MI); PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-20-50- 100 **Partita n°**

IRRITANTE

ATTENZIONE: Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del . . . . 13 GEN. 2011

11A09133

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ramir» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 presentata dall'impresa Sipcam S.p.A., con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ramir» contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame solfato tribasico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2016, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame solfato tribasico occorre adempiere alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sipcam S.p.A., con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAMIR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 750 e litri 1 - 2 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.A., in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14634.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RAMIR

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
Sospensione concentrata

RAMIR - Composizione:
- Rame metallo puro . . . . g 5 (= 55 g/l)
 (sotto forma di Rame Solfato tribasico)
- Coformulanti q.b. a . . . . g 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di Produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 50-100-200-250-500-750; Litri 1-2-5-10

Partita n:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni. collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL ramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico a base di Rame Solfato tribasico in sospensione concentrata con particolari caratteristiche che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega nella lotta delle malattie crittogamiche sulle seguenti colture e alle seguenti dosi (riferite a 100 litri d'acqua):
Vite: contro Peronospora e con azione di contenimento verso l'Oidio, alla dose di ml 100-150 (0,6-1,5 l/ha) intervenendo ogni 7-10 giorni. In caso di un forte attacco della malattia attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo di trattamento.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura e Maculatura Bruna, con azione di contenimento verso *Erwinia amilovora* (colpo di fuoco batterico), alla dose di ml 150 (1,5 l/ha). Effettuare trattamenti in prefioritura.
Nespolo: contro la Ticchiolatura alla dose di ml 150 (1,5 l/ha). Effettuare trattamenti in prefioritura.
Colture orticole (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata, Fagiolo, Pisello, Spinacio, Lattuga, Indivia, Radicchio, Cardo, Carciofo, Cetriolo, Sedano, Finocchio, Carota, Cipolla, Aglio, Zucchino): contro Peronospora alla dose di ml 150 (0,9-1,5 l/ha). Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendo in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione.
Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli: contro la Peronospora alla dose di ml 150 (0,9-1,5 l/ha). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto o dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate, a intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
Per una maggiore efficacia del prodotto si consiglia l'impiego dei seguenti volumi di soluzione: Colture ortive e Vite: 600-1000 l/ha.
Floricoltura (Gerbera, Ciclamino, Rosa, Crisantemo, Garofano, Bulbose, Geranio, Ortensia, Primula, Cineraria, Ficus Elastica, Statice, Viola Ciocche, Gipsofila, Piante Grasse, Begonia Poinsettia, Orchidea, Calla, Impatiens, Azalea, Rhododentro), Piante Ornamentali, Fiori recisi: contro Peronospora alla dose di 100-150 ml/hl. Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'attacco e ripetere in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Impiegato alla dose di 150 ml/hl e intervenire preventivamente ogni 7-10 giorni il prodotto esplica azione di contenimento nei confronti di Oidio e Muffa grigia.
Rosa: contro Oidio e Macchie nere alla dose di 150 ml/hl; intervenire preventivamente ogni 7-10 giorni.
Fiori recisi di Rosa: contro Muffa Grigia intingere i fiori recisi/boccioli per pochi secondi in una soluzione di 90 ml/hl.
Calla: contro *Erwinia carotovora* immergere i bulbi per 5 minuti in una soluzione di 250 ml/hl e lasciarli asciugare prima di sotterrarli.

ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare bene il prodotto prima di miscelare nell'acqua. Addizionare la dose prescritta nella quantità d'acqua necessaria. Miscelare per circa due minuti, dopo quattro ore miscelare di nuovo se la poltiglia non è stata impiegata. Non impiegare la miscela dopo 48 ore. Impiegare il prodotto solo con attrezzature che non si corrodono.

COMPATIBILITÁ
È consigliabile che il prodotto venga applicato da solo, non in miscela con altri prodotti antiparassitari o concimi fogliari.

FITOTOSSICITÁ
Non si deve trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizioni di stress (siccità), con temperature troppo alte o basse o in caso di escursioni termiche. Non è fitotossico sulle più comuni varietà di pero cuprosensibili in qualsiasi stato fenologico.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di pomodoro; 20 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

13 GEN. 2011

RAMIR

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
Sospensione concentrata

RAMIR - Composizione:
- Rame metallo puro . . . . g. 5 (=55 g/l)
(sotto forma di rame Solfato Tribasico)
- Coformulanti quanto basta a . . . . g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n° del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 50-100
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni. collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL ramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

1 3 GEN. 2011

11A09134

DECRETO 23 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Microbagnabile Garden» a nome dell'impresa Green Ravenna S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda, del 16 luglio 2009 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 18 novembre 2010 presentata dall'impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «GR-0904» contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «GR-0904» ad «Microbagnabile Garden»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Green Ravenna S.r.l., con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MICROBAGNABILE GARDEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (Ravenna).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14776.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

MICROBAGNABILE GARDEN

Zolfo bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi per piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Officina di Produzione :S
STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Peso Netto: g 3-5-10-15-20-25-30-50-75-100

Prescrizioni Supplementari :
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione.

Informazioni per il medico :
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il MICROBAGNABILE GARDEN è uno zolfo bagnabile finemente micronizzato, per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono floreali ed ornamentali. Inoltre esercita, contemporaneamente, un'azione di contenimento di altre malattie (Ticchiolature, Ruggini, Corineo) e Acari di alcune specie, in particolare Eriofidi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ORNAMENTALI, FLOREALI
- Crisantemi, Cinerarie, Begonie, Ortensie, Lillà, Verbena ed altre floreali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  – trattare in primavera.................................. 0,8 - 1 g/l
- Rosa, contro Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  – trattamenti estivi... 1 - 2 g/l
  – trattamenti invernali ....3 g/l

Per la preparazione della sospensione : stemperare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua.

COMPATIBILITÀ

Il MICROBAGNABILE GARDEN si impiega da solo.

Avvertenze: Il MICROBAGNABILE GARDEN deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

FITOTOSSICITÀ (POSSIBILI DANNI ALLE PIANTE TRATTATE)
Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali.
Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.
Nel caso di varietà nuove consultare il personale tecnico prima di effettuare il trattamento.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....25 GEN. 2011

MICROBAGNABILE GARDEN

Zolfo bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi per piante verdi e da fiore in casa, balcone e giardino
FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro micronizzato g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano
da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16 - 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Officina di Produzione :S
STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Prodotto per Piante Ornamentali

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Peso Netto: g 3-5-10-15-20-25-30-50-75-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12.5 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09132

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo 80 WP Zolfindustria», a nome dell'impresa Zolfindustria S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2009 dall'impresa Zolfindustria S.r.l. con sede legale in S. Martino di Trecate (Novara), via S. Cassiano n. 99, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Zolfo 80 WP Zolfindustria, contenete la sostanza attiva Zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Sulfy 80, registrato al n. 11305 con decreto direttoriale in data 7 maggio 2002, modificato successivamente con decreto in data 31 dicembre 2010, dell'Impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sulfy 80;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Zolfindustria s.r.l. e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva n. 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zolfo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento, per la sostanza attiva zolfo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca della sua autorizzazione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza della sostanza attiva Zolfo in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Zolfindustria s.r.l. con sede legale in S. Martino di Trecate (Novara), via S. Cassiano n. 99, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Zolfo 80 WP Zolfindustria con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva zolfo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zolfindustria s.r.l. - via Canterana, 49/51 - San Cipriano Po (Pavia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14920.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ZOLFO 80 WP
Zolfindustria
FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

ZOLFO 80 WP ZOLFINDUSTRIA
Registrazione del Ministero delAa Salute n. ... del ....

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da Selenio) g. 80
Inerti (solfato di calcio) q.b. a g.100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhie la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

ZOLFINDUSTRIA Srl
Via San Cassiano, 99
28069 San Martino di Trecate (NO)
Tel. +39 0321 790.1.
Stabilimento di produzione:
ZOLFINDUSTRIA Srl
Via Cantarana, 49/51 - San Cipriano Po (PV)

Partita n. Contenuto: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
ZOLFO 80 WP ZOLFINDUSTRIA è un anticrittogamico a lunga persistenza d'azione impiegato per combattere prontamente l'Oidio o "Mal bianco" che attacca le sotto indicate colture. Questo prodotto è il risultato di un particolare procedimento chimico che gli conferisce perfetta dispersione in acqua e completa adesività.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
♦ **VITE:** 200-300 g/hl nelle zone a bassa presenza di oidio; effettuare trattamenti ogni 7-8 giorni a 300-500 g/hl nelle zone e nei periodi maggiormente esposti all'infezione.
♦ **POMACEE** (Melo e Pero): in trattamenti pre-fiorali 300-400 g/hl; in trattamenti post-fiorali: 200-300 g/hl.
♦ **DRUPACEE:** 200-400 g/hl in pre e post-fioritura impiegando le dosi più alte in caso di forte pressione della malattia; trattare alla dose di 400-600 g/hl per trattamenti estintivi di post-raccolta.
♦ **AGRUMI, OLIVO:** 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.
♦ **FRAGOLA:** 200-500 g/hl. Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
♦ **NOCCIOLO:** 300-500 g/hl.
♦ **ORTAGGI, PATATA:** 200-500 g/hl. Impiegare al dosaggio più alto nel periodo primaverile e in caso di forte pressione del patogeno.
♦ **CEREALI:** 6-8 kg di prodotto in 300-500 litri d'acqua per ettaro, intervenendo alla comparsa del fungo sulle ultime due foglie del culmo.
♦ **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** 6-8 kg di prodotto, in 300-500 litri per ettaro. Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
♦ **SOIA, GIRASOLE, TABACCO:** 4-6 kg di prodotto, in 300-500 litri d'acqua per ettaro.
♦ **FLOREALI E ORNAMENTALI (crisantemo, begonia, ortensia):** in pieno campo od in serra: 150-200 g/hl durante tutto l'anno, da ridurre a 100-150 g/hl per trattamenti in serra.
♦ **FORESTALI:** 150-400 g/hl ai primi accenni della malattia.
Trattare ai massimi dosaggi in caso di forte pressione funginea.
♦ **VIVAI DI PIOPPO:** 200-400 g/hl.
Nel corso dell'estate effettuare i trattamenti alle dosi minime consigliate e soltanto durante le ore più fresche della giornata.

Preparazione della sospensione: stemperare la dose consigliata di prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, quindi versarla nel quantitativo totale d'acqua, semplice o già additivata con altri prodotti, rimescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con Oli minerali e Captano. Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli Oli minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico sulle seguenti cultivar:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
Può essere fitotossico sulle cucurbitacee.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, OGNI ALTRI USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

12 5 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……………………..

11A09075

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Natria Erbicida Pronto Uso» a nome dell'impresa W. Neudorff Gmbh KG.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2010 dall'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato Natria Erbicida Pronto Uso contenente la sostanza attiva acido pelargonico, uguale al prodotto di riferimento denominato Finalsan Ebicida Garden Pronto Uso registrato al n. 12456/PPO con decreto direttoriale in data 18 giugno 2009 della medesima impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Finalsan Erbicida Garden Pronto Uso;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva n. 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva acido pelargonico;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato Natria Erbicida Pronto Uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva acido pelargonico, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 100-250-500 ml ed 1 litro.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: W. Neudorff Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15012.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NATRIA ERBICIDA Pronto Uso

Erbicida totale liquido (AL) pronto all'uso per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g. 2,97 (=31,02 g/L)**	
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ...... /PPO DEL ....

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Distribuito da:
Bayer CropScience Srl
Viale Certosa, 130 – 20156 Milano
Tel 02/3972.1

Partita n.

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Contenuto: **100-250-500 ml 1 L**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Evitare sia l'inalazione che ogni tipo di contatto diretto. In caso di contaminazione è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrandogli l'etichetta del prodotto utilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

NATRIA ERBICIDA PRONTO USO è un erbicida pronto all'uso con attività fogliare per contatto a base della sostanza attiva Acido Pelargonico.
Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
È efficace contro un ampio spettro di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, muschi ed alghe.
NATRIA ERBICIDA PRONTO USO svolge al meglio la sua efficacia contro infestanti giovani ed in attiva crescita.
NATRIA ERBICIDA PRONTO USO non possiede alcun effetto residuale e pertanto si potrebbe avere la ricrescita delle infestanti controllate. Pertanto, durante il periodo vegetativo, possono essere necessari trattamenti ripetuti a 3-4 settimane di distanza. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.
La speciale confezione dotata di erogatore manuale a getto regolabile consente una facile applicazione del prodotto.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi)**: impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadrato di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 8 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni **per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali (legnose e non) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. NATRIA ERBICIDA PRONTO USO può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti arbusti e alberi ornamentali in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- Non usare NATRIA ERBICIDA PRONTO USO per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi **in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre)**. Impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10-15°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che NATRIA ERBICIDA PRONTO USO esplichi appieno la sua efficacia.
Le eventuali macchie biancastre che potrebbero formarsi su lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento, contigui all'area trattata, vengono completamente e prontamente eliminate dalla pioggia o da un lavaggio con acqua. In presenza di pavimentazioni in materiale diverso effettuare piccoli saggi preliminari (in parti poco visibili) prima dell'utilizzo del prodotto; non impiegare il prodotto in prossimità di pavimentazioni in resina artificiale.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente per gli usi autorizzati e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

12 5 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NATRIA ERBICIDA Pronto Uso

Erbicida totale liquido (AL) pronto all'uso per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,8 (=186,7 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Taglie: 100 ml

Partita n.

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ...../PPO DEL ......

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione: **W. Neudorff GmbH KG** - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da: **Bayer CropScience Srl** - Viale Certosa, 130 – 20156 Milano Tel 02/3972.1

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12 5 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09082

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Minuet Geo» a nome dell'impresa Fmc Chemical sprl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 31 maggio 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 17 dicembre 2009 presentata dall'impresa FMC Chemical s.p.r.l., con sede legale in Boulevard de la Plaine, 9/3, Brussels (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Talstar Geo, contenente la sostanza zeta-cipermetrina;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zeta cipermetrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zeta-cipermetrina l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zeta-cipermetrina nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 22 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Minuet Geo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa FMC Chemical s.p.r.l., con sede legale in Boulevard de la Plaine, 9/3, Brussels (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Minuet Geo con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zeta-cipermetrina nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva zeta-cipermetrina.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13857.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

MINUET GEO

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee, orticole ed industriali

Minuet Geo - Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Composizione
Zeta-Cipermetrina pura g 0,8
Coformulanti ed inerti: q.b. a g 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl.
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da: Sipcam SpA – via Sempione, 195 20016 Pero (MI)

Officine di produzione:
Sipcam SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 – 10 kg Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

MINUET GEO è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli **quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi**.

MODALITÀ, SETTORI E DOSI DI IMPIEGO

MINUET GEO si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 12 – 15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:
Pomodoro, Melanzana, Peperone
Cucurbitacee (Cetriolo, Melone)
Lattughe (Lattuga)
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli) e **Cavoli a testa**
Fagiolini
Mais
Barbabietola da zucchero
Tabacco
Floreali ed ornamentali
Vivai di piante arboree
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Barbabietola da zucchero, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Pisello, Lattughe e simili, Porro, Frumento, Mais, Colza, Carota, rafano, Ravanello.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:
- 3 giorni per cetriolo, melone, melanzana, peperone
- 7 giorni per cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolino e tabacco
- 14 giorni per pomodoro
- 21 giorni per barbabietola da zucchero
- 60 giorni per mais

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

2 8 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..........

11A09083

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 3 agosto 2009 presentata dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 200 SL Plus» contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «Nuprid 200 SL Plus» a «Pyreos Extra SL»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PYREOS EXTRA SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5-10-50-100-200-250-500 e L 1-2-3.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Si).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14826.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

PYREOS® Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO

CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°.............

COMPOSIZIONE

100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro..... g17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio : Irritante per gli occhi.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna - Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n° ..... del xx/xx/xxxx
Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. E' inoltre consigliabile tabellare l'area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: ATTENZIONE CAMPO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PYREOS Extra SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali, Cacopsylla spp.*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis, Hoplocampa flava*) (susino), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*) *Metcalfa pruinosa* e *Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto

Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (= flavescens)*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 0,05% (50 ml/100l d'acqua), distribuire 0,5 l/ha di prodotto.

Olivo: (da olio) contro mosca (Dacus = *Batrocera oleae*) 0,052%-0,062% (= 52-62 ml/100l di acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,6-0,8 l/ha di prodotto

Orticole:

- **pomodoro, melanzana**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **lattughe e simili** (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/invidia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella):contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myrzus persicae*): 0,05% (50 ml/l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **fagiolo e fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **cavolfiore e broccolo**: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodoto.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum eupharbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto.
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto.
- **fragola**: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha.
- **erba medica**:contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (= pisum)*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su piante ben sviluppate distribuire 0,5 l/ha di prodotto. Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.*Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthami, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il PYREOS Extra SL direttamente nella botte.

NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra), 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino (in campo) e cetriolo (in campo),14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo e olivo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche :

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%

ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

PYREOS® Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **IRRITANTE**

COMPOSIZIONE
100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio : Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata del bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna - Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n° xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

Partita n°..............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GEN. 2011

11A09136

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid Supreme SC» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 3 agosto 2009 presentata dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 200 SL Plus» contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «Nuprid 200 SL Plus» a «Nuprid Supreme SC»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NUPRID SUPREME SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5-10-50-100-200-250-500 e L 1-2-3.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia;

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a. - via Torricelli, 2 - Cotignola (RA).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14828.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NUPRID® Supreme SC

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro.... g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (France)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del xx/xx/xxxx

Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3
Partita n°.........

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. E' inoltre consigliabile tabellare l'area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: ATTENZIONE CAMPO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta di lavoro Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NUPRID Supreme SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali, Cacopsylla spp.*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis, Hoplocampa flava*) (susino), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*) *Metcalfa pruinosa* e *Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto

Vite: (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (= flavescens)*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 0,05% (50 ml/100l d'acqua), distribuire 0,5 l/ha di prodotto.

Olivo: (da olio) contro mosca (Dacus = *Batrocera oleae*) 0,052%-0,062% (= 52-62 ml/100l di acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,6-0,8 l/ha di prodotto

Orticole:
- **pomodoro, melanzana**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **lattughe e simili** (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/invidia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella):contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 0,05% (50 ml/l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **fagiolo e fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **cavolfiore e broccolo**: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum eupharbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto.
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto.
- **fragola**: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha.
- **erba medica**:contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (= pisum)*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su piante ben sviluppate distribuire 0,5 l/ha di prodotto. Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.*Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthami, Macrosiphum rasae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Aggiungere il NUPRID Supreme SC direttamente nella botte.

NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra), 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino (in campo) e cetriolo (in campo),14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo e olivo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche :
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%

ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHIPER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

2 5 GEN. 2011

NUPRID® Supreme SC

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata del bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (France)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

Partita n°.........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

2 5 GEN. 2011

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09137

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 70 WDG» a nome dell'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 3 agosto 2009 presentata dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo - via G. Falcone, 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 70 WDG» contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive

comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 30 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo - via G. Falcone, 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR 70 WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200-250-500 e Kg 1-2-3-5.

Il prodotto è confezionato nello stabilimento dell'impresa: Makhteshim Chemical Works Ltd.Beer Sheva - Israele.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14398.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

KOHINOR 70 WDG

Composizione
Imidacloprid puro g. 70
Coformulanti q b.a g.100

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone, 13-24126 Bergamo
Tel 035.328.811
Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
Beer-Sheva (Israele)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto: g 200-250-500; Kg 1-2-3-5 Partita n. vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e a carico del prodotto usare guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima della applicazione del prodotto.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

KOHINOR 70 WDG

Insetticida-aficida sistemico
GRANULI IDRODISPERSIBILI

CARATTERISTICHE
Kohinor 70 WDG è un insetticida sistemico che agisce sui più importanti fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiatore quali afidi, aleurodidi, cicaline, tripidi e ad apparato boccale masticatore quali microlepidotteri, dorifora, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (**melo, pero**): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psylla mali*), contro Tentredine (*Hoplocampa testudinea*) (pero): 15 g/hl d'acqua. Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo si consiglia di miscelare con *olio minerale paraffinico* seguendo le dosi indicate nell'etichetta del prodotto di riferimento. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (**pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco**): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzil, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 15 g/hl d'acqua. Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa si consiglia di miscelare con *olio minerale paraffinico* seguendo le dosi indicate nell'etichetta del prodotto di riferimento. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa e Cicaline* 1 5g/hl d'acqua.
Agrumi (**arancio, clementino, mandarino, limone**): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 15 g/hl d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 20 g/hl d'acqua.
Orticole:
- **pomodoro, melanzana**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 15g/hl d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 20 g/hl d'acqua.
- **peperone, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 15g/hl d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 20 g/hl d'acqua.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 15g/hl d'acqua; contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 20 g/hl d'acqua.

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 15 g/hl d'acqua.
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 15 g/hl d'acqua; contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 20 g/hl d'acqua.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il Kohinor 70 WDG direttamente nella botte.

COMPATIBILITÀ
Kohinor 70 WDG é miscibile con *olio minerale paraffinico.*

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

25 GEN. 2011

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11A09138

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 4 giugno 2008 presentata dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Imidacloprid EC» contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Visto il decreto del 17 settembre 2008 e successive proroghe di cui l'ultima del 16 settembre 2010 di sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da «Imidacloprid EC» a «Mediator Extra SL»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Mediator extra SL» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5-10-100-200-250-500 e L 1-2-3.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia;

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13858.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

MEDIATOR® Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°.........

COMPOSIZIONE
100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro.... g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (France)
Safapac limited – Peterborough (UK)
Torre Srl – Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del xx/xx/xxxx

Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MEDIATOR Extra SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali, Cacopsylla spp.*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis, Hoplocampa flava*) (susino), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*) *Metcalfa pruinosa* e *Cicaline* 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su impianti inoduzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto

Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (= flavescens)*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 0,05% (50 ml/100l d'acqua), distribuire 0,5 l/ha di prodotto.

Olivo: (da olio) contro mosca (Dacus = *Batrocera oleae*) 0,052%-0,062% (= 52-62 ml/100l di acqua). Su impianti in produzione distribuire 0,6-0,8 l/ha di prodotto

Orticole:
- **pomodoro, melanzana**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone, zucca, cetriolino ed altre cucurbitacee**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1l/ha di prodotto.
- **lattughe e simili** (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/invidia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella):contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myrzus persicae*): 0,05% (50 ml/l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **fagiolo e fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **cavolfiore e broccolo**: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum eupharbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto.
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto.
- **fragola**: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha.
- **erba medica**:contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (= pisum)*): 0,05% (50ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5- l/ha di prodotto. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Su piante ben sviluppate distribuire 0,5 l/ha di prodotto. Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.*Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthami, Macrosiphum rasae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il MEDIATOR Extra direttamente nella botte.

NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra), 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino (in campo) e cetriolo (in campo),14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo e olivo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche :
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%
ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO
ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHIPER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

® marchio registrato Nufarm

MEDIATOR® Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:
Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata del bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano (MI)
Sede operativa Via Classicana 313 – Ravenna (RA), Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (Francia)
Safapac Limited – Peterborough (UK)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
Registrazione del Ministero della Salute n° xxxx del xx/xx/xxxx
Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3
Partita n° ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09139

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Estel» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 9 marzo 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Estel contenente la sostanza attiva piretrine;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva piretrine, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva piretrine l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 22 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Estel con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva piretrine.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 200-250-500-750 e l 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Lodi).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14631.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ESTEL

Insetticida liquido emulsionabile per la lotta contro gli afidi, psille, tripidi, cavolaia, bemisia, mosche e moscerini delle colture frutticole, floricole, cerealicole ed ornamentali

ESTEL – Composizione:
- Piretrine puro .... g. 4 (35,6 g/l)
  (pari a g. 16 di estratto di piretro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 200-250-500-750
litri 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Tabellare le aree pubbliche trattate con opportuni cartelli di attenzione per evitare che persone estranee vi accedano incautamente.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Drupacee: Afidi, Tentredini, Tripidi, Cimici, Mosche della frutta, Tignole: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Pomacee: Afidi (inizio infestazione) compreso afide grigio del melo (in pre-fioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (in assenza di melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Cimici, Mosche della frutta, Piralide: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Agrumi: Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): 70-100 ml/hl; Metcalfa, Mosca, Tignole: 120 ml/hl
Olivo: Cocciniglie, Tripidi, Tignole: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 120 ml/hl
Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole) Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Vite: Tignola, Cicaline, Scafoideo, Tripidi: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Fragola: Afidi, Psille,Cimici: 70-100 ml/hl
Fico: Cicaline, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cimici: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Melograno: Afidi, Cocciniglie, Tignole: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 100-120 ml/hl
Ortaggi (escluso i funghi): Afidi, Cimici, Nottue, Tonchi, Tentredini, Tipule, Tripidi, Bemisia, Mosca, Moscerino, Aleurodidi, Psilla: 70-100 ml/hl; Cavolaia: 100-120 ml/hl
Patata: Afidi: 70-100 ml/hl; Dorifora: 100-120 ml/hl
Cereali: Afidi: 80-120 ml/hl
Girasole: Afidi: 70-100 ml/hl
Barbabietola da zucchero: Afidi: 70-100 ml/hl
Tabacco: Afidi, Pulce (*Epitrix*): 70-100 ml/hl
Foraggere leguminose: Afidi, Apioni, Cimici, Criocere: 70-100 ml/hl
Floreali, ornamentali, forestali, vivai, ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici: Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Cicaline, *Corytuca ciliata*, Tingidi, Tripidi, *Galerucella luteola*, Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: 70-100 ml/hl; Metcalfa: 120 ml/hl; Ifantria americana (larve superiori a 2 cm): 120-150 ml/hl
Derrate immagazzinate (frutta fresca, pomodoro fresco, leguminose in granella): Mosche, Moscerino, Cimici, Tignole: 80-120 ml/hl
Disinfestazione delle sementi: Struggigrano, Calandre: 100-120 ml/Ton di seme

In frutticoltura le dosi si riferiscono a trattamenti ad alto volume (10 hl/ha)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua agitando con cura. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo.

Compatibilità:

il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali polisolfuri e calce.

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere il trattamento:

2 giorni prima della raccolta per tutte le colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

25 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09141

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitene Ultra SC» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 dicembre 2005 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Vitene Ultra SC contenente la sostanza attiva cimoxanil;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 22 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Vitene Ultra SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e l 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Lodi).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13064.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

VITENE ULTRA SC

Anticrittogamico in sospensione concentrata

VITENE ULTRA SC – Composizione:
Cimoxanil . . . . g. 21,56 (=225g/lt)
Coformulanti e inerti q.b. a . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prod. Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n° del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100-250-500 Lt. 1-5-10-20

Partita n° ....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro le diverse specie di peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite: Utilizzo in miscela: Impiegare il prodotto a 50-60 ml/hl (500-600 ml/ha), preferibilmente in miscela con prodotti di contatto quali ditiocarbammati, rameici, imidazolinoni o miscele complesse comprendenti fosetil Al. Iniziare i trattamenti preventivi, all'inizio del perodo infettivo e proseguire con cadenze dettate dalle molecole partners e dalla pressione della malattia. Il prodotto è selettivo anche durante la fioritura.
Utilizzo da solo: Intervenire alla dose di 80-100 ml/hl (0,8-1 l/ha) inserendolo (tenuto conto delle specifiche caratteristiche di breve persistenza) in una adeguata strategia di difesa.

Pomodoro, tabacco, carciofo, cipolla, melone, pisello, zucchino, cetriolo, aglio, porro, girasole, soia e rosa: Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto quali ditiocarbammati, rameici, alla dose di 40-60 ml/hl (500-600 ml/ha).

Patata: Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto quali ditiocarbammati, rameici, alla dose di 90-135 ml/hl (500-530 ml/ha).

Lattuga: Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto quali ditiocarbammati, rameici, alla dose di 40-50 ml/hl (500-600 ml/ha).

Spinacio: Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto quali ditiocarbammati, rameici, alla dose di 40-50 ml/hl (500-600 ml/ha). In caso di trattamenti con prodotto da solo le dosi di riferimento risultano di 700-800 ml/ha. Avere cura di non concentrare la soluzione irrorata, soprattutto in periodi freddi e/o con forti sbalzi termici e fino a 4-6 foglie vere della coltura.

Preparazione della poltiglia: sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.
Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 5 e 6.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico su colture non riportate in etichetta.
In caso di miscele con altri agrofarmaci e/o fertilizzanti effettuare saggi preliminari al fine di valutarne la selettività.
Visto l'elevato numero di cultivars e il veloce rinnovo varietale, effettuare prove preliminari di selettività prima di intervenire su tutta la superficie coltivata.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 10 giorni prima della raccolta per vite, lattuga, spinacio, pomodoro, melone, zucchino, cetriolo, pisello, cipolla, aglio, porro, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

25 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

VITENE ULTRA SC

Anticrittogamico in sospensione concentrata

VITENE ULTRA SC – Composizione:
Cimoxanil . . . . g. 21,56 (=225g/lt)
Coformulanti e inerti q.b. a . . . . g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n° del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

25 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

11A09142

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acrobat R 3B, a nome dell'Impresa Basf Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2009 dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acrobat R 3B contenete le sostanze attive Dimetomorf e Rame metallo sotto forma di solfato tribasico, uguale al prodotto di riferimento denominato Quasar 6-24 R registrato al n.12636 con D.D. in data 23 dicembre 2008, modificato successivamente con decreto in data 31 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Quasar 6-24 R registrato al n.12636;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive di iscrizione delle sostanze attive componenti:

D.M. del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della s.a Dimetomorf;

D.M. del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della s.a Rame metallo sotto forma di solfato tribasico;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento, per ciascuna delle sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009 entro il 31 maggio 2012, pena la revoca della sua autorizzazione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza della sostanza attiva Dimetomorf in Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti sopraccitati in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, nonchè le eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre sostanze attive componenti per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa BASF Italia Srl con sede legale Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Acrobat R 3B con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dal D.M. del 15 settembre 2009 di recepimento della sostanza attiva Rame da solfato tribasico.

E' fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500; kg l -2-3-4-5-8-10-20-25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Diachem S.p.A- U.P. SIFA - Caravaggio (BG);

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14685.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ACROBAT R 3B

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE.
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 6
RAME puro g 24
(da Solfato tribasico-TBCS)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – tel. 0362.512.1

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 100 - 200 - 250 – 500;
kg 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 - 20 – 25
Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 24% + Dimetomorf puro 6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Dimetomorf: ---
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
ACROBAT R 3B è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. ACROBAT R 3B ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. ACROBAT R 3B si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), intervenire a partire dalla fine della fioritura, con la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 8-12 giorni.
POMODORO (pieno campo e serra) **E PATATA:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans*), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.
MELONE: contro la Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plamopara viticola*)	350	3,5	10 – 12	5
Pomodoro (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Melone	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	350	3,5	7 – 10	5

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. e) Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. f) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITA'
Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida o insetticida.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, PATATA, MELONE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

11A09417

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trika Zeta» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 18 maggio 2010 presentata dall'Impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Brigantino contenente la sostanza attiva zeta-cipermetrina;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zeta-cipermetrina,nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zeta-cipermetrina l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zeta-cipermetrina nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 30 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in Trika Zeta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano - via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Trika Zeta con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zeta-cipermetrina nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva zeta-cipermetrina.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1-0,5-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14164.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIKA ZETA

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

TRIKA ZETA Composizione:
- Zeta-Cipermetrina pura . . . . g. 0,8
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . g. 100

Contiene Z-Cipermetrina: può provocare una reazione allergica.

SIPCAM Soc. It.Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano – S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da: Agroqualità S.r.l

Taglie 0.1 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25 Kg

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
TRIKA ZETA è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli **quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi.**

MODALITA', SETTORI E DOSI DI IMPIEGO
TRIKA ZETA si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 12 – 15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:
Pomodoro, Melanzana, Peperone
Cucurbitacee (Cetriolo, Melone)
Lattughe (Lattuga)
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli) e **Cavoli a testa**
Fagiolini
Mais
Barbabietola da zucchero
Tabacco
Floreali ed ornamentali
Vivai di piante arboree
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Barbabietola da zucchero, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Pisello, Lattughe e simili, Porro, Frumento, Mais, Colza, Carota, Rafano, Ravanello.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:
- 3 giorni per cetriolo, melone, melanzana, peperone.
- 7 giorni per cavolfiore, broccoli, **cavolo cappuccio**, lattuga, fagiolino e tabacco.
- 14 giorni per pomodoro
- 21 giorni per barbabietola da zucchero
- 60 giorni per mais

AVVERTENZE
I coformulanti del preparato contengono azoto e fosforo (10.28), il cui quantitativo va tenuto presente nel piano di concimazione raccomandato per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale.....................
28-01-2011

TRIKA ZETA

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

TRIKA ZETA – Composizione:
- Zeta-Cipermetrina pura. . . . . g. 0,8
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . g. 100

Contiene Z-Cipermetrina: può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM Soc. It.Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da: Agroqualità S.r.l.

Taglie g 100
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 28-01-2011

11A09077

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giber Gobbi 10» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 novembre 2008 presentata dall'Impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gobbi I contenente la sostanza attiva acido gibberellico-GA3;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto supe-

riore di sanità, con la quale il Ministero affida all'istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministero 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Giber Gobbi 10;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Giber Gobbi 10 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Phitorgan SA in 6 Perivias str., 14564-N. Kifissia, Grecia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14531.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIBER GOBBI 10

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Acido gibberellico GA_3 puro g 10
Coformulanti q.b. a g 100

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto netto:
g 100 (pari rispettivamente a: 10 compresse da 10 grammi)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

PARTITA N° : ....

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA 6 Perivias str., 14564- N. Kifissia, GRECIA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore in compresse effervescenti a base di Acido gibberellico che stimola e accelera il metabolismo (sviluppo, fioritura, anticipo della produzione) e la riproduzione cellulare. Questa sostanza, somministrata alle piante nell'epoca opportuna ed alle dosi corrette, produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità). Gli effetti si manifestano su tutti gli organi, in misura diversa per ciascuna specie e stadio di sviluppo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va disciolto in acqua e spruzzato sulla parte aerea delle colture di seguito riportate.
Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl d'acqua entro le 48 ore.
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl e impiegando 10-15 hl/Ha di acqua. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.
Vite: Uva da tavola senza semi: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 1-3,5 compresse/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.
Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl impiegando 25 hl/ha di acqua, dopo l'invaiatura.
Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 1-2,5 compresse/hl prima dell'invaiatura.
Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 1 compressa/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.
Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.
Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro
Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 3,5 compresse/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 1 compressa/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 3,5 compresse/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.
Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 2,5-3,5 compresse/hl impiegando 5-8 hl/ha di acqua, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 2,5-5 compresse/hl d'acqua.
Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 0,1 compressa/hl per tuberi sezionati e 0,5 compressa/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.
Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli fiorali alla dose di 1-2,5 compresse/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

AVVERTENZE GENERALI
Metodi di impiego: Aggiungere sempre un bagnante. Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata. Il prodotto va impiegato in assenza di vento e quando non si prevedono precipitazioni nelle otto ore successive all'applicazione. Il successo dell'applicazione è anche legato alla corretta applicazione delle pratiche colturali e quando il terreno viene mantenuto ad un'umidità ottimale. Applicare durante le ore più fresche della giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 2 8 GEN. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GIBER GOBBI 10

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE		Partita	**ATTENZIONE:**
100 g di prodotto contengono:	g 10	N° :	**MANIPOLARE**
Acido gibberellico GA3 puro	g 100		**CON PRUDENZA**
Coformulanti q.b. a			

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA 6 Perivias str., 14564-
N. Kifissia, GRECIA

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Contenuto netto:
g 100 (pari rispettivamente a:
10 compresse da 10 grammi)

Registrazione del Ministero della Salute n... del

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .... 28 GEN. 2011

11A09084

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 2LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 novembre 2008 presentata dall'impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gobbi A contenente la sostanza attiva acido gibberellico-GA3;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Gobbi Gib 2LG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GOBBI GIB 2LG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25-50-100-250-500-1000 e litri 3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: L. Gobbi Srl, in Campo Ligure (Genova); Althaller Italia s.r.l., in San Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a. - SIFA, in Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14529.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Gobbi Gib 4LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE	
Acido gibberellico puro	g 4 (=41,6 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto:
25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3 litri, 5 litri, 10 litri

PARTITA N° : ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 20-40 ml/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua entro le 48 ore.

Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 25-50 ml/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 50-70 ml/hl e impiegando 10-15 hl/Ha. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.

Vite: Uva da tavola senza semi: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 40-70 ml/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 40-70 ml/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 40-90 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 10-20 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 10-20 ml/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.

Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 20-60 ml/hl impiegando 25 hl/ha, dopo l'invaiatura.

Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 20-50 ml/hl prima dell'invaiatura.

Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 25 ml/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.

Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 20-50 ml/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.

Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 20-50 ml/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro

Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 50 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 25 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 50 ml/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.

Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 40-70 ml/hl impiegando 5-8 hl/ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.

Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 40-90 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.

Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 40-90 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.

Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 40-90 ml/hl d'acqua.

Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 25-50 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.

Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 2,5 ml/hl per tuberi sezionati e 12,5 ml/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.

Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli fiorali alla dose di 25-50 ml/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.

Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....28 GEN. 2011........................

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Gobbi Gib 4LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE	
Acido gibberellico puro	g 4 (41,6 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG)

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Registrazione del Ministero della Salute n... del

Contenuto netto: **25 ml, 50 ml, 100 ml**

PARTITA N° : ....

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 GEN. 2011

11A09085

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 4LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 novembre 2008 presentata dall'impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gobbi H contenente la sostanza attiva acido gibberellico-GA3;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Gobbi Gib 4LG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Gobbi s.r.l. con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Gobbi Gib 4LG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25-50-100-250-500-1000 e litri 3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: L. Gobbi s.r.l., in Campo Ligure (Genova); Althaller Italia s.r.l., in San Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a. - SIFA, in Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14530.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Gobbi Gib 2LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE
Acido gibberellico GA3 puro g 2 (= 18,6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto:
25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3 litri, 5 litri, 10 litri

PARTITA N° : ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 85-130 ml/hl d'acqua entro le 48 ore.

Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 55-110 ml/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30 % di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 110-150 ml/hl e impiegando 10-15 hl/Ha. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.

Vite: Uva da tavola senza semi: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 45-85 ml/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 45-200 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 25-45 ml/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 25-45 ml/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.

Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 45-130 ml/hl impiegando 25 hl/ha, dopo l'invaiatura.

Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 45-110 ml/hl prima dell'invaiatura.

Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 55 ml/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.

Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 45-110 ml/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.

Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 45-110 ml/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro

Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 110 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 55 ml/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 110 ml/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.

Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 85-150 ml/hl impiegando 5-8 hl/ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.

Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 85-195 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.

Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 85-195 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.

Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 85-200 ml/hl d'acqua.

Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 55-110 ml/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.

Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 5 ml/hl per tuberi sezionati e 25 ml/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.

Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli fiorali alla dose di 55-110 ml/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

Metodi di impiego: Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.

Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ......28 GEN. 2011......

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Gobbi Gib 2LG

FITOREGOLATORE LIQUIDO IN SOLUZIONE STABILE

COMPOSIZIONE
Acido gibberellico GA3 puro g 2 (= 18,6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officine di produzione:
L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Diachem S.p.A. - SIFA - Caravaggio (BG)

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Registrazione del Ministero della Salute n… del

Contenuto netto: **25 ml, 50 ml, 100 ml**

PARTITA N° : …….

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 GEN. 2011

11A09086

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinamento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda dell'8 luglio 2008 presentata dall'Impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno n. 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Nuprid 600 FS contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Visto il decreto del 17 settembre 2008 e successive proroghe di cui l'ultima del 16 settembre 2010 di sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui imidacloprid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nuprid 600 FS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 200-500-1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14403.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

NUPRID® 600 FS

Insetticida sistemico per la concia delle sementi destinate ad esclusivo uso industriale
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro **g 48,27 (= 600 g/l)**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquati

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggesi gli occhi e la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
NUFARM Italia S.rl. – Viale Luigi Majno 17/A – Milano
sede amministrativa Tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)
NUFARM SAS - Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx
Contenuto Netto: 200 – 500 – 1000* litri
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di di carico del prodotto usare guanti e tuta di lavoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

® marchio registrato Nufarm

CARATTERISTICHE
NUPRID® 600FS é un insetticida neonicotinoide sistemico e specifico per la concia delle sementi, è in grado di proteggere le piante dagli attacchi di parassiti che colpiscono l'apparato fogliare, i culmi e le radici. **NUPRID® 600FS** svolge un'azione polivalente sui parassiti di seguito riportati.

ISTRUZIONI PER L'USO
Patata: **25 – 40 ml** di **NUPRID® 600FS** per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*).
Mais: **600–1200 ml** di **NUPRID® 600FS** per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (tra cui *Cicadulina spp*).
Frumento e orzo: **120 ml** di **NUPRID® 600FS** per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*Rhopalosiphum padi etc.*).

Avere l'avvertenza di seminare in tutte le colture ad almeno 3-5 cm di profondità, utilizzando attrezzature o tecniche adeguate per ridurre al minimo le perdite ed il rilascio di polveri, mantenendo i coperchi delle tramogge delle seminatrici sempre chiuse durante le fasi di semina e di trasferimento.

Nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

AVVERTENZA GENERALE
I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.
Le sementi di MAIS trattate sono destinate esclusivamente all'esportazione.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in aree dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura od altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo. Il materiale deve essere poi trattato adottando le procedure per lo smaltimento delle perdite e dei rifiuti previste dalla normativa specifica in vigore.**

Indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09080

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus Supreme SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 novembre 2007 presentata dall'Impresa Cifo Spa con sede legale in San Giorgio di Piano (BO) via Oradour 6/8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato cifoprid contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 12 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da cifoprid a lotus supreme sl;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LOTUS SUPREME SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-50-100.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'uso dagli stabilimenti delle Imprese estere Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK); Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia e preparato nello stabilimento dell'Impresa Torre Srl – Torrenieri – (Siena).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14126.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

LOTUS® Supreme SL

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO (PPO)

Tipo di formulazione : concentrato solubile

partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Imidacloprid puro g. 17,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: Tel. +39 0544 60.12.01

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
SAFAPAC Peterborough PE2 6TB (UK), **Nufarm SAS** Gaillon (Francia), **Torre Srl** Torrenieri (Siena)

Taglie: 5 - 10 – 20 -50 -100 ml

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
LOTUS® Supreme SL è un insetticida sistemico particolarmente indicato per il controllo di afidi, metcalfa e aleurodidi (es. mosca bianca) che infestano le piante ornamentali e floreali di casa, terrazzo-balcone e giardino domestico.
Agisce principalmente per ingestione contro gli insetti con apparato boccale pungente – succhiatore e masticatore .
Possiede una spiccata sistemicità acropeta e una lunga durata d'azione che lo rendono indicato per trattamenti precoci.

MODALITA' D'IMPIEGO
Intervenire alla comparsa dei primi insetti, nebulizzando bene il prodotto sulle foglie della pianta.
- Afidi, metcalfa, cicaline, oziorrinco ed altri coleotteri : **5 ml/10** litri d'acqua (concentrazione 0,05%)
- Mosche bianche, cocciniglie, larve di lepidotteri : **7,5 ml/10** litri d'acqua (concentrazione 0,075 %)

Per piante ornamentali e floreali allevate in vaso, **LOTUS® Supreme SL**, si può applicare anche con le annaffiature: utilizzare **0,5-1 ml /1 litro di acqua** e somministrare la quantità di soluzione necessaria per irrigare la pianta.

COMPATIBILITA'. Il prodotto è miscibile con oli minerali.

AVVERTENZE: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è necessario aerare i locali dopo l'uso.
Evitare il gocciolamento e riparare le superfici circostanti, pulire le superfici eventualmente sporcate dall'applicazione.

NON USARE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

LOTUS® Supreme SL

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO (PPO)
Tipo di formulazione : concentrato solubile

partita n.

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Imidacloprid puro g. 17,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: Tel. +39 0544 60.12.01

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di produzione:
SAFAPAC Peterborough PE2 6TB (UK), **Nufarm SAS** Gaillon (Francia), **Torre Srl** Torrenieri (Siena)

Taglie: 5 - 10 – 20 -50 -100 ml

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09091

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus granuli» a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 28 gennaio 2008 presentata dall'Impresa Cifo Spa con sede legale in Bologna - San Giorgio di Piano via Oradour 6/8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Cifo 2,5 contenente la sostanza attiva imidacloprid e fenazaquin;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano - Viale Luigi Majno 17/A chiedendo nel contempo il cambio di composizione da imidacloprid e fenazaquin ad imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da Cifo 2,5 a Lotus granuli;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Lotus Granuli con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-25-50-100-250-500 e Kg 1.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Scam Spa – Strada Bellaria 164, Modena.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14200.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

LOTUS® Granuli

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro **g 2,5**
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officina di Produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, Modena.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: **g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1**

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Durante la distribuzione del prodotto indossare guanti adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultate un medico. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

LOTUS® Granuli é un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento. Una applicazione di **LOTUS® Granuli** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.),* **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.),* con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.),* **coleotteri** *(Hylobius abietis etc.)*

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso **LOTUS® Granuli** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambi le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE

In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **6 – 10 g/10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **10 g per 10 litri** di substrato.

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	**Volume del substrato (in litri)**	Grammi di **LOTUS Granuli**
8 – 12	ca. 0,3 – ,75	2
12 – 16	ca. 0,75– 2,5	2 – 3
16 – 22	ca. 2,5 – 6	3 – 4
22 – 26	ca. 6 – 8	4 – 6
26 – 30	ca. 8 – 12	6 – 10

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **LOTUS® Granuli** si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

PRATI ORNAMENTALI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)

Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **LOTUS® Granuli** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di **6/8 g per m²** di superficie del prato. **Il trattamento** va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino / tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

3 1 GEN. 2011

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

LOTUS® Granuli

Insetticida sistemico granulare Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officina di Produzione: **SCAM S.p.A**. – Strada Bellaria 164, Modena.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
11A09103

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ares 250 EW» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 agosto 2009 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale Luigi Majno 17/A diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Mystic 250 EW Plus contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da Mystic 250 EW plus ad Ares 250 EW;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ares 250 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e l 1-2.5-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Safapac Limited 4 Stapleton Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Nufarm SAS Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14846.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ARES® 250 EW

Tipo di formulazione: emulsione olio acqua

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino europeo e cino-giapponese), cerali, vite, orticole (carciofo, cetriolo, cocomero, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino, asparago, aglio) e tappeti erbosi.

Partita n.:*

ARES® 250 EW Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

100 g di prodotto contengono:
Tebuconazole puro **24,03 % (= 250 g/l)**
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Tel. Sede operativa Via Classicana 313, Ravenna, 0544 60.12.01

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Safapac, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborogh PE2 6TB (UK)
Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Contenuto: **ml 100 – 250 – 500 – litri 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20**

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare che le donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose e dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **METABOLISMO**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **TERAPIA**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Fungicida in formulazione concentrato emulsionabile ad azione preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e traslocano attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale)

Intervenire alla dose di **1 l/ha** posizionando il trattamento come segue:
- **Contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis, Fusarium* spp.**) in fase di accestimento / levata.
- Contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia*** spp.), ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis,*** in fase di inizio levata-spigatura.
- Contro fusariosi della spiga (***Fusarium* spp.**) in fase di piena fioritura.
- Contro Septoria (***Septoria* spp.**) in fase di inizio levata-spigatura

Pomacee (Melo e Pero):
- Contro ticchiolatura (***Ventura inaequalis, Venturia pirina***) alla dose **40- 50 ml/hl** di acqua in miscela con fungicidi di copertura (es. dodina, mancozeb, metiram etc.), intervenendo con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alle fasi di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente fino a 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- Contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***) alla dose di **40-50 ml/hl**
- Contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***) alla dose di **50-75 ml/hl**

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarino, Pesco)
- Contro ***Monilia* spp. e *Botrytis cinerea:***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura **50-75 ml/hl**
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra loro alla dose di **50-75 ml/hl.**
- Contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***) alla dose di **50-75 ml/hl.**
- Contro ruggine (***Tranzschelia pruni spinosa***) 1 o 2 trattamenti preventivi a distanza di 7 giorni tra loro alla dose di **50 ml/hl.**

Vite

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

- Contro oidio (***Uncinula necator***), intervenire alla dose di **40 ml/hl** ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. dinocap, strobilurine etc..)

Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio
- Contro oidio (***Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea, Leveillula taurica)*** intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di **50 ml/hl.**
- Contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium)*** intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di **50 ml/hl.** Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
- Contro ruggine dell'aglio (***Puccinia allii)*** intervenire alla dose di **500 ml/ha.**

Tappeti erbosi
Contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa e Rhizoctonia solani*** alle dosi di **1500-2000 ml/ha**, pari a 150-200 ml in 1000 m^2 (in 100-200 litri), intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Coltura	Parassita	Dose max. f.c. (ml/hl)	Dose max. f.c. (ml/ha)
Frumento, Orzo, Avena, Segale	Oidio, Ruggini, Fusarium, Septoria	-	865
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura e Maculatura bruna	50 75	800 1200
Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco	Monilia, Oidio, Botrytis Ruggine	50 75	 1125
Vite	Oidio	40	400
Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio	Oidio, ruggini Ruggine e stemfiliosi asparago Ruggine dell'aglio	50	290 435 580
Tappeti erbosi	Microdochium nivale, Sceloritinia, Rhizoctonia		900

Coltura	N. max. Trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri ad ettaro)
Frumento, Orzo, Avena, Segale	1	
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco	2	1000-1500
Vite	4	1000
Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio	4	800-1000
Tappeti erbosi	2	600-800

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con insetticidi e altri fungicidi a reazione neutra.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOSSICITA': su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

RISCHI DI NOCIVITA': Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino; 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, zucca, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco; 21 giorni per aglio, 14 giorni vite, 15 giorni per il pero, 30 giorni per il melo. Per frumento, orzo, segale e avena sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; NON OPERARE CONTRO VENTO; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLA STRADE.

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2011

ARES® 250 EW

Tipo di formulazione: emulsione olio acqua

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino europeo e cino-giapponese), cerali, vite, orticole (carciofo, cetriolo, cocomero, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino, asparago, aglio) e tappeti erbosi.

Partita n.:*

ARES® 250 EW Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

100 g di prodotto contengono: **Tebuconazole puro** **24,03 % (= 250 g/l)**
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Tel. Sede operativa Via Classicana 313, Ravenna, 0544 60.12.01

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Safapac, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborogh PE2 6TB (UK)
Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Contenuto: **ml 100 – 250 – 500**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09104

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Marracash» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) fl. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 luglio 2002008 presentata dall'Impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Marracash contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame solfato tribasico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CEE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi unifonni di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame solfato tribasico nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam S.p.a con sede legale in Milano via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Marracash con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CEE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame solfato tribasico.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500 e l 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14402.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

MARRACASH

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
Sospensione concentrata

MARRACASH - Composizione:
- Rame metallo puro .... g 5 (= 55 g/l)
(sotto forma di Rame Solfato tribasico)
- Coformulanti q.b. a .... g 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di Produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500; Litri 1-5-10

Partita n:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni. collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL ramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico a base di Rame Solfato tribasico in sospensione concentrata con particolari caratteristiche che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega nella lotta delle malattie crittogamiche sulle seguenti colture e alle seguenti dosi (riferite a 100 litri d'acqua):
Vite: contro Peronospora e con azione di contenimento verso l'Oidio, alla dose di ml 100-150 (0,6-1,5 l/ha) intervenendo ogni 7-10 giorni. In caso di un forte attacco della malattia attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo di trattamento.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura e Maculatura Bruna, con azione di contenimento verso *Erwinia amilovora* (colpo di fuoco batterico), alla dose di ml 150 (1,5 l/ha). Effettuare trattamenti in prefioritura.
Nespolo: contro la Ticchiolatura alla dose di ml 150 (1,5 l/ha). Effettuare trattamenti in prefioritura.
Colture orticole (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata, Fagiolo, Pisello, Spinacio, Lattuga, Indivia, Radicchio, Cardo, Carciofo, Cetriolo, Sedano, Finocchio, Carota, Cipolla, Aglio, Zucchino): contro Peronospora alla dose di ml 150 (0,9-1,5 l/ha). Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendo in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione.
Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli: contro la Peronospora alla dose di ml 150 (0,9-1,5 l/ha). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto o dopo l'emergenza delle coltivazioni seminate, a intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli.
Per una maggiore efficacia del prodotto si consiglia l'impiego dei seguenti volumi di soluzione: Colture ortive e Vite: 600-1000 l/ha.
Floricoltura (Gerbera, Ciclamino, Rosa, Crisantemo, Garofano, Bulbose, Geranio, Ortensia, Primula, Cineraria, Ficus Elastica, Statice, Viola Ciocche, Gipsofila, Piante Grasse, Begonia Poinsettia, Orchidea, Calla, Impatiens, Azalea, Rhododentro), Piante Ornamentali, Fiori recisi: contro Peronospora alla dose di 100-150 ml/hl. Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'attacco e ripetere in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Impiegato alla dose di 150 ml/hl e intervenire preventivamente ogni 7-10 giorni il prodotto esplica azione di contenimento nei confronti di Oidio e Muffa grigia.
Rosa: contro Oidio e Macchie nere alla dose di 150 ml/hl; intervenire preventivamente ogni 7-10 giorni.
Fiori recisi di Rosa: contro Muffa Grigia intingere i fiori recisi/boccioli per pochi secondi in una soluzione di 90 ml/hl.
Calla: contro *Erwinia Carotovora* immergere i bulbi per 5 minuti in una soluzione di 250 ml/hl e lasciarli asciugare prima di sotterrarli.

ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare bene il prodotto prima di miscelare nell'acqua. Addizionare la dose prescritta nella quantità d'acqua necessaria. Miscelare per circa due minuti, dopo quattro ore miscelare di nuovo se la poltiglia non è stata impiegata. Non impiegare la miscela dopo 48 ore. Impiegare il prodotto solo con attrezzature che non si corrodono.

COMPATIBILITÁ
È consigliabile che il prodotto venga applicato da solo, non in miscela con altri prodotti antiparassitari o concimi fogliari.

FITOTOSSICITÁ
Non si deve trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizioni di stress (siccità), con temperature troppo alte o basse o in caso di escursioni termiche. Non è fitotossico sulle più comuni varietà di pero cuprosensibili in qualsiasi stato fenologico.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di pomodoro; 20 giorni prima della raccolta di zucchine, cetrioli, peperone, melanzana, patata, cipolla, aglio.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

31 GEN 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

MARRACASH

Anticrittogamico con particolari caratteristiche di formulazione che consentono l'impiego a dosi molto ridotte.
Sospensione concentrata

MARRACASH - Composizione:
- Rame metallo puro . . . . g 5 (= 55 g/l)
  (sotto forma di Rame Solfato tribasico)
- Coformulanti q.b. a . . . . g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM Soc. It.Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Stabilimento di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (LO)
Taglie ml 100
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni. collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL ramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 31 GEN 2011

11A09143

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tebusip 46», a nome dell'Impresa Oxon Italia Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2006 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 25 giugno 2009 presentata dall'Impresa ORIS S.p.A, con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato alien 46 ew contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il decreto del D.M. 31 agosto 2009 (*G.U.* N. 288 del 11/12/2009) di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva 31 agosto 2019 in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa in oggetto ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario all'Impresa Oxon Italia Spa con sede legale in Milano via del Carroccio 8;

Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da alien 46 ew a tebusip 46;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Oxon Italia Spa, con sede legale in Milano via del Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Tebusip 46 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25-50-100-200-250-500-750 e l 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13390.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TEBUSIP 46

Fungicida sitemico - emulsione olio acqua.

TEBUSIP 46 - Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 4,7 (46 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

Contiene 1,2-benzisotiazolinone – può provocare una reazione allergica.

Oxon Italia S.p.A. - Via Carroccio, 8 – Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione n. del del Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Solo confezionamento:
PRO.PHY.M -Sarl (Francia)

Taglie: ml 25-50-100-200-250-500-750 - litri 1-5-10-20-25
Partita n.: ....

Distribuito da:
Sipcam S.p.A., via Sempione, 195 - Pero (MI)
Ital-Agro Sr.l., Via Vittorio Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO)

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi, riferite all'impiego con pompe a volume normale e con volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). In caso di utilizzo di pompe a basso o ultrabasso volume aumentare la dose in modo da ottenere lo stesso dosaggio per ettaro.

POMACEE (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 210-270 ml/hl in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 12-15 giorni, oppure curativamente entro 72-95 ore dall'inizio dell'infestazione;
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha)* 210-270 ml/hl;
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 270-400 ml/hl.

DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino)
- contro *Monilia* spp.e *Botrytis cinerea*
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 270-400 ml/hl;
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni alla dose di 270-400 ml/hl;
- contro mal bianco *(Sphaerotheca pannosa)*, 270-400 ml/hl
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 270 ml/hl.

VITE
210 ml/hl contro oidio (*Uncinula necator*) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d'azione.

NOCE, MANDORLO, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
- contro Antracnosi *(Gnomonia leptostyla)*, Necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletrotichum* spp., *Phomopsis* spp.): 2 interventi a distanza di 14 gg. a partire dalla fioritura alla dose di 350 ml/hl.

COLTURE ORTICOLE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (*Erysiphe cichoraceum, Sphaeroteca fuliginea, Leveillula taurica*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 270 ml/hl.
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 270 ml/hl.

Per l'asparago trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

CEREALI (frumento, orzo, segale ed avena)
Intervenire alla dose 5 lt/ha posizionando il trattamento come di seguito indicato:
- contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp., *Pyrenophora teres. Rhynchosporium secalis*), in fase di inizio levata-spigatura;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.), in fase di piena fioritura
- contro Septoria (*Septoria* spp.) in fase di inizio levata-spigatura.
- contro "malattie del piede" (*Fusarium* spp., *Pseudocercospella herpotrichoides, Ophlobolus graminis*) in fase di accestimento-levata.

Trattamento fino alla fine della fioritura.

TAPPETI ERBOSI contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 7,5-10 lt/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

ROSA contro Oidio (*Erysiphe cichoracearum*), ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*), ruggine (*Phragmidium mucrunatum*) alla comparsa dei primissimi sintomi alla dose di 350 ml/hl.

Nell'applicazione del prodotto rispettare le indicazioni contenute nell'allegata tabella

Coltura	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri/ha)
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco, Ciliegio	2	1200-1500
Pesco, Nettarine, Susino	2	1000-1500
Vite	4	1000-1500
Colture orticole	4	800-1000
Noce e altri fruttiferi a guscio	2	1200-1500
Tappeti erbosi	2	600-800

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 giorni per albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino, melone, cocomero, carciofo; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

10 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TEBUSIP 46

Fungicida sitemico - emulsione olio acqua.

TEBUSIP 46 - Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 4,7 (46 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

Contiene 1,2-benzisotiazolinone – può provocare una reazione allergica.

Oxon Italia S.p.A. - Via Carroccio, 8 – Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione n. del del Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Solo confezionamento:
PRO.PHY.M -Sarl (Francia)

Taglie: ml 25-50-100
Partita n.: ....

Distribuito da:
Sipcam S.p.A., via Sempione, 195 - Pero (MI)
Ital-Agro Sr.l., Via Vittorio Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO)

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

10 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09098

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 30» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 24 giugno 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 12 novembre 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato treboil 30 contenente la sostanza attiva etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1 Luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Treboil 30 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1° luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14356.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

TREBOIL 30

Insetticida polivalente in formulazione emulsione concentrata.

Treboil 30 - Composizione:
- Etofenprox puro . . . . g. 30 (=280 g/l)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371-596.1

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: litri 1

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
Tossico per le api. Il prodotto può provocare un temporaneo effetto di riduzione delle popolazioni degli acari predatori.
Adoperare ad una distanza non inferiore ai 40 metri dai corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita, sia per hl di acqua che per ha; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.

Volumi di acqua:
per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 700-1500 l/ha su ortaggi, patate, mais e barbabietole da zucchero, 1500 l/ha su fruttiferi.

AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 50 ml/hl
MELO - PERO contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e *Cydia molesta*: 30-50 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl
PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, e Miridi: 50 ml/hl
CILIEGIO, AMARENA E MIRABOLANO contro Afidi e Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl
ALBICOCCO contro *Anarsia lineatella* e Mosca della frutta: 50 ml/hl
SUSINO contro *Cydia funebrana*, Afidi, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici e Cicaline: 50 ml/hl
NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 50 ml/hl
ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl
KAKI contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl
FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 50 ml/hl
VITE contro Tignole, Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 100 ml/hl
FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 50 ml/hl
PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
LATTUGHE E SIMILI (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
SPINACI E SIMILI (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
ERBE FRESCHE (Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo, Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello, etc.) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; *Aphis gossypii*: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl
PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 30–50 ml/hl
MAIS contro Nottue e Piralide: 50 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 40-50 ml/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl
PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl.

Divieto di impiego in fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;
7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, amarena, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, kaki, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, aglio, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, fagiolino, fava, cece, lupino, cicerchia, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata;
14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno;
28 giorni prima della raccolta per mais;

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB. 2011

11A09099

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 15» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 24 giugno 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 12 novembre 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato treboil 15 contenente la sostanza attiva etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Treboil 15 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1° luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14354.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

TREBOIL 15

Insetticida polivalente in formulazione emulsione concentrata.

TREBOIL 15 - Composizione:
- Etofenprox puro . . . . g. 16 (=150 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a ..g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371-596.1

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: Litri 1

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Tossico per le api; il prodotto può provocare un temporaneo effetto di riduzione delle popolazioni degli acari predatori.
Divieto di impiego in fioritura. Adoperare ad una distanza non inferiore ai 40 metri dai corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.
Volumi di acqua: per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 500-600 l/ha su patate, mais e barbabietole da zucchero, 700-1500 l/ha su ortaggi, 1500 l/ha su fruttiferi.
AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 100 ml/hl
MELO - PERO contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e *Cydia molesta*: 60-100 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Mosca della frutta, Cicaline e Metcalfa: 100 ml/hl
PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, Tripidi e Miridi: 100 ml/hl
CILIEGIO, AMARENA E MIRABOLANO contro Afidi, Cimicetta e Mosca delle ciliegie: 100 ml/hl
ALBICOCCO contro Anarsia lineatella e Mosca della frutta: 100 ml/hl
SUSINO contro *Cydia funebrana*, Afidi, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici, Cicaline e Tripidi: 100 ml/hl
NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 100 ml/hl
ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl
KAKI contro Mosca della frutta, Metcalfa: 100 ml/hl
FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 100 ml/hl
VITE contro Tignole, Cicaline, Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl; Tripidi: 200 ml/hl
FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, i Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 100 ml/hl
PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
LATTUGHE E SIMILI (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, rucola) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
SPINACI E SIMILI (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
ERBE FRESCHE (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; *Aphis gossypii*: 120 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl
PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 60-100 ml/hl
MAIS contro Nottue e Piralide: 100 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 80-100 ml/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 40-60 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 80-100 ml/hl
PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 200-260 ml/hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
In caso di miscele con principi attivi o formulati di nuova introduzione, effettuare saggi preliminari prima di trattare su larga scala.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.
Da non impiegare sulle cultivar di Pero a buccia liscia ed in particolare Williams, Max red bartlet (Williams rosse), Coscia, S.Maria, Morettini, Dr. Guyot.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;
7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, amarena, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, kaki, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, aglio, fagiolino, fava, cece, lenticchia, lupino, cicerchia, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata;
14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno;
28 giorni prima della raccolta per mais.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

11 0 FEB. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09100

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Star Treb» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 maggio 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 12 novembre 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Star Treb contenente la sostanza attiva etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1 Luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Star Treb con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1° luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam Spa, Salerano Sul Lambro - (Lodi)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13835.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

STAR TREB

Insetticida polivalente in formulazione micro-emulsionata

STAR TREB - Composizione:
- Etofenprox puro . . . . g. 14,28 (=150 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a ..g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371.5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: Litri 1

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Tossico per le api; il prodotto può provocare un temporaneo effetto di riduzione delle popolazioni degli acari predatori.
Divieto di impiego in fioritura. Adoperare ad una distanza non inferiore ai 40 metri dai corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.
Volumi di acqua: per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 500-600 l/ha su patate, mais e barbabietole da zucchero, 700-1500 l/ha su ortaggi, 1500 l/ha su fruttiferi.
AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 100 ml/hl
MELO - PERO contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e *Cydia molesta*: 60-100 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Mosca della frutta, Cicaline e Metcalfa: 100 ml/hl
PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, Tripidi e Miridi: 100 ml/hl
CILIEGIO, AMARENA E MIRABOLANO contro Afidi, Cimicetta e Mosca delle ciliegie: 100 ml/hl
ALBICOCCO contro *Anarsia lineatella* e Mosca della frutta: 100 ml/hl
SUSINO contro *Cydia funebrana*, Afidi, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline e Tripidi: 100 ml/hl
NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 100 ml/hl
ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl
KAKI contro Mosca della frutta, Metcalfa: 100 ml/hl
FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 100 ml/hl
VITE contro Tignole, Cicaline, Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl; Tripidi: 200 ml/hl
FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 100 ml/hl
PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
LATTUGHE E SIMILI (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, rucola) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
SPINACI E SIMILI (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
ERBE FRESCHE (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; *Aphis gossypii*: 120 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl
FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl
PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 60-100 ml/hl
MAIS contro Nottue e Piralide: 100 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 80-100 ml/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 40-60 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 80-100 ml/hl
PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 200-260 ml/hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
In caso di miscele con principi attivi o formulati di nuova introduzione, effettuare saggi preliminari prima di trattare su larga scala.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.
Da non impiegare sulle cultivar di Pero a buccia liscia ed in particolare Williams, Max red bartlet (Williams rosse), Coscia, S.Maria, Morettini, Dr. Guyot.

Sospendere i trattamenti:

3 **giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;**

7 **giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, amarena, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, kaki, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, aglio, fagiolino, fava, cece, lenticchia, lupino, cicerchia, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata;**

14 **giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno;**

28 **giorni prima della raccolta per mais.**

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

10 FEB 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09111

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naan» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 20 dicembre 2006 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 2 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato naan contenente la sostanza attiva flufenoxuron;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha richiesto il cambio di composizione da flufenoxuron ad etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1 Luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Naan con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1° luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13681.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

NAAN

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

NAAN - Composizione:
- Etofenprox puro .... g 2
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g 100

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-25

Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
La molecola contenuta nel prodotto agisce per contatto ed ingestione, con effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi,

MODALITÁ DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 10-20 Kg/Ha, per la difesa delle seguenti colture:
Fragola
Pomodoro, Melanzana, Peperone
Melone, Cocomero, Zucca
Cavoli a testa (Cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles)
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Dolcetta), Rucola
Fagiolino
Mais
Patata
Barbabietola da zucchero
Floreali e ornamentali
Vivai di piante arboree (Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Arancio, Limone, Mandarino - comprese clementine ed ibridi simili - Vite)
Colture portaseme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Barbabietola da zucchero, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di Bruxelles, Cucurbitacee, Melone, Cocomero, Zucca, Lattughe e simili, Mais.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti:

3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;

7 giorni prima della raccolta per fragola, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, dolcetta, rucola, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles, fagiolino, patata;

14 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero;

28 giorni prima della raccolta per mais.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

10 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

NAAN

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

NAAN - Composizione:

- Etofenprox puro . . . . g 2
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100

Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09112

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cercen» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato cercen contenente la sostanza attiva etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1 Luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato cercen con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1 Luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam Spa, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14632.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CERCEN

Insetticida polivalente in formulazione emulsione concentrata.

CERCEN - Composizione:
- Etofenprox puro .... g. 30 (=280 g/l)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371-5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: litri 1

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.] Tossico per le api. Il prodotto può provocare un temporaneo effetto di riduzione delle popolazioni degli acari predatori.
Adoperare ad una distanza non inferiore ai 40 metri dai corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.
MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita, sia per hl di acqua che per ha; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.
Volumi di acqua:
per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 700-1500 l/ha su ortaggi, patate, mais e barbabietole da zucchero, 1500 l/ha su fruttiferi.
AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 50 ml/hl
MELO - PERO contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e *Cydia molesta*: 30-50 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl
PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, e Miridi: 50 ml/hl
CILIEGIO, AMARENA E MIRABOLANO contro Afidi e Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl
ALBICOCCO contro *Anarsia lineatella* e Mosca della frutta: 50 ml/hl
SUSINO contro *Cydia funebrana*, Afidi, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici e Cicaline: 50 ml/hl
NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 50 ml/hl
ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl
KAKI contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl
FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 50 ml/hl
VITE contro Tignole, Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 100 ml/hl
FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 50 ml/hl
PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
LATTUGHE E SIMILI (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
SPINACI E SIMILI (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
ERBE FRESCHE (Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo, Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello, etc.) contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; *Aphis gossypii*: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl
FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl
PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 30–50 ml/hl
MAIS contro Nottue e Piralide: 50 ml/hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 40-50 ml/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl
PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl.

Divieto di impiego in fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;
7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, amarena, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, kaki, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, aglio, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, fagiolino, fava, cece, lupino, cicerchia, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata;
14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno;
28 giorni prima della raccolta per mais;

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB/2011

11A09114

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor Aerosol» a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda dell'8 luglio 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 3 agosto 2009 presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo – via G. Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato kohinor aerosol contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo – via G. Falcone 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR AEROSOL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-250-300-400-500-600-750 e L 1-3.

Il prodotto è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: TOSVAR Srl – via del Lavoro 10 – Pozzo d'Adda – (MI)

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14401.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

KOHINOR AEROSOL

INSETTICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

KOHINOR AEROSOL Registrazione Ministero della Salute n. /PPO del

Composizione
IMIDACLOPRID puro 0,29% (= 0,3 g/l)
Solventi, coformulanti,propellenti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml-1 L 3 e**
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
TOSVAR srl – via del Lavoro 10, Pozzo d'Adda (MI)

Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
NORME PRECAUZIONALI:. Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

KOHINOR AEROSOL è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per ingestione contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: contro **afidi** (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*; contro **aleurodidi** (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagnatura. Se necessario, ripetere i trattamenti dopo circa 10 giorni.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

22 FEB. 2011

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11A09093

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tutor 18-15» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 10 agosto 2009 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 22 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Manica Spa con sede legale in Rovereto (TN) via dell'Adige 4, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato tixal r wg contenente la sostanza attiva fosetil alluminio e rame ossicloruro;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame ossicloruro, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame ossicloruro l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosetil alluminio l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 20 febbraio 2007 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in via F.lli Bronzetti 32/28 - Bergamo;

Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da tixal r wg a tutor 18-15;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in via F.lli Bronzetti 32/28 – Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TUTOR 18-15 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame ossicloruro.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500 e Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa: Manica Spa via dell'Adige, 4 Rovereto – Trento.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13815.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TUTOR® 18-15

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva

TUTOR 18-15 Registrazione del Ministero della Salute N°... del

COMPOSIZIONE	
- FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 18
- RAME metallo	g. 15
(sotto forma di solfato neutralizzato con idrossido di calcio)	
- Coformulanti q.b. a	g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Distribuito da:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

Contenuto: **100-250-500 g. 1-5-10-25 Kg.** Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 18% e RAME 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: -
RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
TUTOR 18-15 è un fungicida a base di Fosetil alluminio e Rame da solfato pentaidrato neutralizzato con idrossido di calcio (poltiglia bordolese) che agisce sia con azione preventiva che curativa nei confronti della Peronospora della vite, di altre malattie crittogamiche e con una azione collaterale batteriostatica dovuta al rame. L'attività sistemica del prodotto consente la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro, inoltre la presenza della poltiglia bordolese conferisce al preparato una notevole persistenza grazie alla quale il prodotto non viene facilmente dilavato dalle piogge cadute dopo il trattamento. La sinergia fra i due principi attivi consente una azione sia fungicida che batteriostatica anche con ridotte dosi di rame metallo per ettaro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
• **VITE**: contro la Peronospora 400-600 g/hl. Svolge anche una azione collaterale nei confronti di Botrite e Marciume nero dei grappoli. Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 8-12 giorni. La dose minore va utilizzata in caso di bassa pressione della malattia, forti sbalzi termici o su varietà sensibili (Moscato, Schiava ecc.).
• **PERO**: contro Maculatura bruna, Ticchiolatura ed azione collaterale contro le batteriosi. Trattamenti preventivi a 300-400 g/hl in pre-fioritura ed in post-raccolta e a 150 g/hl a partire dalla fase di frutti con diametro di 2-3 cm con trattamenti preventivi ad intervalli di 7-8 giorni.
• **PESCO**: contro Bolla, Corineo ed azione collaterale contro le batteriosi 500-600 g/hl con trattamenti dalla caduta foglie al rigonfiamento delle gemme.
• **AGRUMI** (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO): contro Fitoftora, Antracnosi, Mal secco, Allupatura 400-500 g/hl.
• **POMODORO**: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi ed azione collaterale contro le batteriosi 5-6 Kg/Ha con trattamenti ad intervalli di 8-12 giorni.
• **PATATA**: contro Peronospora ed azione collaterale contro le batteriosi 5-6 Kg/Ha con trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni.
• **MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, SPINACIO e CARCIOFO**: contro Peronospora ed azione collaterale contro le batteriosi 5-6 Kg/Ha con trattamenti ad intervalli di 8-12 giorni.
• **FLOREALI, ORNAMENTALI**: contro Fitoftora 15-25 g /m^2 innaffiando la base delle piante con intervalli di 25-30 giorni a partire dalla primavera.

I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad interventi effettuati con sistemi di distribuzione operanti a "volume normale", dove è previsto l'utilizzo di almeno 10 hl/Ha di acqua per la vite, 12-15 hl/Ha per pero e pesco, 15-18 hl/ha per gli agrumi. Su pomodoro, patata, melone, cetriolo, cocomero, spinacio e carciofo impiegare volumi d'acqua di 500-800 litri per ha.

Preparazione della miscela: Stemperare la quantità di prodotto prevista in poca acqua a parte; quindi versare la poltiglia così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua e, continuando a mescolare, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con prodotti in base oleosa e con concimi fogliari a base azotata.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Non trattare su vegetazione bagnata e in concomitanza di abbassamenti di temperatura.

TEMPO DI CARENZA: 20 giorni per Agrumi, Pomodoro, Patata, Cetriolo, Cocomero, Melone, Carciofo e Spinacio; 40 giorni per Pesco, Pero e Vite.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TUTOR ® 18-15
(POLVERE BAGNABILE)
Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva

TUTOR 18-15 Registrazione del Ministero della Salute N°... del

COMPOSIZIONE	
- FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 18
- RAME metallo	g. 15
(sotto forma di solfato neutralizzato con idrossido di calcio)	
- Coformulanti q.b. a	g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468
Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Distribuito da:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 433705

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Partita n°
Contenuto: **100 g.**

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 FEB. 2011

11A09094

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial Triple WP» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n.172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 4 maggio 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 23 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Agrophyt con sede legale in Bologna via Marino Dalmonte 5, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato hce-2 contenente le sostanze attive fosetil-alluminio, cimoxanil e mancozeb;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 d'inclusione della sostanza attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017, in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 d'inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 d'inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2016, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fosetil alluminio l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2006, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo via F.lli Bronzetti 32/28;

Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da hce-2 ad alial triple wp;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L''Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIAL TRIPLE WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'All. I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.100-0.200-0.250-0.500-1-5-10-20 ed in sacchetti idrosolubili da Kg 4 nelle taglie da 10 S.i. da Kg 0.400, 5 S.i. da Kg 0.800, 4 S.i. da Kg 1.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: STI Solfotecnica Italiana Spa - via Torricelli, 2 – Cotignola (RA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13818.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALIAL TRIPLE WP

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva
tipo di formulazione: polvere bagnabile

ALIAL TRIPLE WP Registrazione del Ministero della Salute N. .... del

Composizione		Contenuto:
FOSETIL-ALLUMINIO puro	g 32,5	kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20
CIMOXANIL puro	g 2,5	
MANCOZEB puro	g. 25,0	
Coformulanti q.b. a	g 100	Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Via Torricelli, 2 – Cotignola (RA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare I residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 32,5%, CIMOXANIL 2,5%, MANCOZEB 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sedazione, dispnea, depressione.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse : si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: == -
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
L'ALIAL TRIPLE WP è un fungicida in polvere bagnabile con azione sistemica e di contatto con ampio spettro d'azione, con attività preventiva e curativa.

DOSI - EPOCHE - MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro la peronospora usare g 400 di prodotto ogni 100 litri di acqua (non meno di 4 kg/ha nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo). Grazie alla lunga durata d'azione può essere applicato a cadenza fissa, con trattamenti ad intervalli di 10 giorni in relazione alla pressione infettiva. Nelle fasi di ingrossamento acini è consigliabile non superare i 10-12 giorni. L'azione curativa gli permette di bloccare il fungo nelle prime fasi di sviluppo (30-40% del periodo di incubazione), indicativamente 2 giorni dall'inizio della pioggia.
POMODORO e PATATA: contro la peronospora usare g 400 di prodotto ogni 100 litri di acqua (equivalenti a 4 kg/ha su colture sviluppate).
Intervenendo con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 giorni in relazione alla pressione infettiva.
TABACCO: contro la peronospora: usare g 400 prodotto ogni 100 litri di acqua (non meno di 4 kg/ha su colture sviluppate). Intervenendo con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 giorni in relazione alla pressione infettiva.

COMPATIBILITÀ: non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina e gli oli minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta della vite e tabacco e 20 giorni su pomodoro e patata.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ALIAL TRIPLE WP

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva
tipo di formulazione: polvere bagnabile

ALIAL TRIPLE WP Registrazione del Ministero della Salute N. .... del

Composizione		
FOSETIL-ALLUMINIO puro	g 32,5	Contenuto: kg. 0,100
CIMOXANIL puro	g 2,5	
MANCOZEB puro	g. 25,0	Partita n.
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Via Torricelli, 2 – Cotignola (RA)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare I residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....22 FEB. 2011..........

ETICHETTA CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

ALIAL TRIPLE WP

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva
tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ALIAL TRIPLE WP Registrazione del Ministero della Salute N. .... del

Composizione	
FOSETIL-ALLUMINIO puro	g 32,5
CIMOXANIL puro	g 2,5
MANCOZEB puro	g. 25,0
Coformulanti q.b. a	g 100

Contenuto: KG 4 (10 s.i. da 400 g) (5 s.i. da 800 g) (4 s.i. da 1 kg)

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Via Torricelli, 2 – Cotignola (RA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare I residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 32,5%, CIMOXANIL 2,5%, MANCOZEB 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sedazione, dispnea, depressione.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: == -
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
L'ALIAL TRIPLE WP è un fungicida in polvere bagnabile con azione sistemica e di contatto con ampio spettro d'azione, con attività preventiva e curativa.

DOSI - EPOCHE - MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro la peronospora usare g 400 di prodotto ogni 100 litri di acqua (non meno di 4 kg/ha nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo). Grazie alla lunga durata d'azione può essere applicato a cadenza fissa, con trattamenti ad intervalli di 10 giorni in relazione alla pressione infettiva. Nelle fasi di ingrossamento acini è consigliabile non superare i 10-12 giorni. L'azione curativa gli permette di bloccare il fungo nelle prime fasi di sviluppo (30-40% del periodo di incubazione), indicativamente 2 giorni dall'inizio della pioggia.
POMODORO e PATATA: contro la peronospora usare g 400 di prodotto ogni 100 litri di acqua (equivalenti a 4 kg/ha su colture sviluppate).
Intervenendo con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 giorni in relazione alla pressione infettiva.
TABACCO: contro la peronospora: usare g 400 prodotto ogni 100 litri di acqua (non meno di 4 kg/ha su colture sviluppate). Intervenendo con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 giorni in relazione alla pressione infettiva.

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ: non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina e gli oli minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta della vite e tabacco e 20 giorni su pomodoro e patata.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

25%

Assicurare la completa pulizia della botte e riempire l'atomizzatore con il 25% di acqua.

Con mani/guanti asciutti prelevare il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, previsti.

Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.

Attendere qualche minuto fino a completa solubilizzazione.

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria ed eventuali altri prodotti da miscelare.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 2 FEB. 2011

ETICHETTA PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

ALIAL TRIPLE WP

Fungicida sistemico e di contatto, con azione curativa e preventiva

tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

ALIAL TRIPLE WP

Registrazione del Ministero della Salute N. .... del

Composizione

FOSETIL-ALLUMINIO puro	g 32,5
CIMOXANIL puro	g 2,5
MANCOZEB puro	g. 25,0
Coformulanti q.b. a	g 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Via Torricelli, 2 – Cotignola (RA)

Contenuto: 400 g - 800 g - 1 kg Partita n.

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
22 FEB. 2011

11A09095

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tridan Combi T» a nome dell'impresa Helm AG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima dell'8 maggio 2008 presentata dall'Impresa Scam Spa con sede legale in S.M. di Mugnano - Modena Strada Bellaria 164, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato guinnes combi sc contenente la sostanza attiva tebuconazolo e zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/105/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo Germania Norkanalstrasse 28 - D-20097;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da guinnes combi sc a tridan combi t;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo Germania Norkanalstrasse 28 - D-20097, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRIDAN COMBI T con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva componente.

È fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e L 1-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa: SCAM Spa- Strada Bellaria – Modena.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13691.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIDAN COMBI T

FUNGICIDA PER VITE, FRUMENTO E ORZO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

TRIDAN COMBI T

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tebuconazolo puro	g 3,0 (= 40 g/l)
Zolfo puro (esente da selenio)	g 44,5 (= 600 g/l)
Coformulanti q .b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Indossare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

HELM AG - Nordkanalstrasse, 28 - D-20092 Hamburg Tel. 0049 40 23750

Distribuito da: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.A. - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 100 - 250 - 500 litri 1 - 5 **Partita n.:**..................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive: TEBUCONAZOLO 3%; ZOLFO PURO 44,5%; le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: TEBUCONAZOLO **Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. **Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. ZOLFO ...... **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE TRIDAN COMBI T é un fungicida che associa in sé l'attività translaminare e sistemica del Tebuconazolo all'azione di contatto ed in fase di vapore dello zolfo. **TRIDAN COMBI T** agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante". Non ha effetti negativi sull'acaroentomofauna utile, non influisce sulle caratteristiche organolettiche della granella e delle uve trattate e non interferisce con la fermentazione dei mosti.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

Vite: TRIDAN COMBI T può essere impiegato contro l'Oidio o " Mal bianco" *(Uncinola necator; Oidium tuckeri)* alla dose di 250 ml/hl (2,5 l/ha), intervenendo dalla pre- fioritura all'invaiatura ad intervalli di 10-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più lungo sulle uve da vino ed in aree a bassa pressione della malattia

Frumento e Orzo: TRIDAN COMBI T si impiega alla dose di 6,0 l/Ha intervenendo:

a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata.

b) contro Oidio o "Mal bianco" *(Erysiphe graminis)*, Ruggini *(Puccinia spp.)*, Rincosporiosi *(Rhyncosporium spp.)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria spp.)*, dalla fase di levata alla spigatura.

c) contro la Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)* in fase di piena fioritura.

COMPATIBILITÀ: TRIDAN COMBI T è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: a causa del suo elevato contenuto in zolfo, **TRIDAN COMBI T** può essere fitotossico per il vitigno Sangiovese.

PERIODO DI CARENZA Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dell'uva: 14 giorni. Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE ETICHETTA - CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO - IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI - NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22-02-2011

Etichetta in formato ridotto per le confezioni da ml 100

TRIDAN COMBI T

FUNGICIDA PER VITE, FRUMENTO E ORZO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

TRIDAN COMBI T

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tebuconazolo puro	g 3,0 (= 40 g/l)
Zolfo puro (esente da selenio)	g 44,5 (= 600 g/l)
Coformulanti q .b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Indossare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

HELM
HELM AG - Nordkanalstrasse, 28 - D-20092 Hamburg Tel. 0049 40 23750

Distribuito da: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.A. - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 100 **Partita n.:**..................

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22-07-2011

11A09096

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bounty» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 18 ottobre 2006 presentata dall'Impresa Scam SPA con sede legale in S.M. di Mugnano-Modena, Strada Bellaria 164 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato guinnes wg contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd con sede legale in Inghilterra-Camrascan House, Isis Way, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough PE2 6QR;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 30 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da guinnes wg a bounty;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd con sede legale in Inghilterra - Camrascan House, Isis Way, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough PE2 6QR, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BOUNTY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.250-0.500-1-5-10.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd. – n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan Jiangsu Province 251301 - China.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13570.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BOUNTY

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Tebuconazolo puro g 4,7
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE :
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso all'are trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – BOUNTY è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. BOUNTY può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia* spp.*)* alla dose di 200-250 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i tratta menti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare BOUNTY anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o "Mal bianco" alla dose di 200-250 g/hl.
- contro la "Maculatura bruna" del Pero alla dose di 250-375 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino europeo:
- contro la Monilia *(Monilia* spp.*)* e la Botrite alla dose di 250-375 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 250-375 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 250 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Susino cino-giapponese:
- contro la Monilia *(Monilia* spp.*)* e la Botrite alla dose di 250-375 g/hl effettuando 1-2 applicazioni in pre-raccolta a distanza di 7 giorni

Vite – contro l'Oidio alla dose di 200 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)

Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 250 g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago: contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 250 g/hl intervenendo ogni 7-10 giorni. Impiegare BOUNTY esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Frumento, Orzo:
BOUNTY si impiega alla dose di 5,0 Kg/Ha intervenendo:
a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
b) contro l'Oidio o "Mal bianco" *(Erysiphe graminis)* , Ruggini *(Puccinia* spp.*)*, Rincosporiosi *(Rhynchosporium* spp.*)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria* spp.*)* dalla fase di inizio levata alla spigatura.
c) contro le Fusariosi della spiga *(Fusarium* spp.*)* in fase di piena fioritura

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani* e 7,5-10,0 g per 10 m^2 (7,5-10,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	250	4.500	4	1.400-1.800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	250 375	4.000 6.000	4	1.400-1.600
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	375	5.625	2	1.000-1.500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	375	5.625	2	1.200-1.500
Ciliegio	Monilia, Botrite	375	5.625	2	1.200-1.500
Susino europeo	Monilia, Botrite, Ruggine	375 250	5.625 3.750	2	1.000-1.500
Susino cino-giapponese	Monilia, Botrite, Ruggine	375 250	5.625 3.750	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	200	2.000	4	1.000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo, Asparago	Oidio	250	2.500	4	800-1.000
Asparago	Ruggini e Stemfiliosi	250	2.500	4	800-1.000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		5.000	1	
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*		7.500 – 10.000	2	600-800

COMPATIBILITA' – BOUNTY può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici." Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima del raccolto di Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchino
- 7 per Carciofo, Cocomero, Melone, Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino
- 14 per la Vite
- 15 per il Pero
- 30 per Melo
Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rotam Europe Ltd
Camrascan House Minerva Business Park Lynch Wood - Peterborough
Cambridgeshire PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Stabilimento di Produzione Stabilimento di produzione: Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 China.

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

11A09097

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oleosan Plus» a nome dell'Impresa Gamma Int. Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 28 dicembre 2009 e successiva integrazione presentata dall'Impresa Gamma Int. Srl con sede legale in Via Francesca Est, 81 - Rodigo (Mantova), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Oleosan Plus contenente le sostanze attive cipermetrina e olio minerale paraffinico cas n 97862-82-3;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Visto il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva olio minerale paraffinico cas n 97862-82-3, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cipermetrina l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva olio minerale paraffinico cas n 97862-82-3 l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 dicembre 2001 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3 nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 28 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Gamma Int. Srl con sede legale in Via Francesca Est, 81 - Rodigo (Mantova), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Oleosan Plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3 nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/112/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-250-350-500-750.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia - S.Colombano al Lambro – (Milano);

Lifa Srl Vigonovo - (Venezia);

Terranalisi Srl - Cento - (Ferrara);

Isagro Spa - Aprilia - (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15135.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

OLEOSAN PLUS

INSETTICIDA POLIVALENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA PRONTA ALL'USO PER PIANTE ORNAMENTALI D'APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO

OLEOSAN PLUS – Composizione:

Olio minerale paraffinico (I. R. 95% min.) (CAS 97862-82-3)	g 0,80 (8,0 g/l)
Cipermetrina	g 0,005 (0,05 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione del Ministero della Salute n°. 15135 del

Titolare della registrazione:
GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
Via Francesca Est, 81 Rodigo (MN) Tel. 0376/650783

Distribuito da: Terranalisi S.r.l. – Cento (FE), Hortus Sementi Srl – Longiano (FC), Copyr Spa – Milano (MI), Kollant Spa – Padova (PD), Valagro Spa _ Piazzano di Atessa (CH), Euroequipe Srl – Crespellano (BO), Al.fe Srl – Pomponesco (MN), Zapi Industrie Chimiche Spa – Conselve (PD), K+S Agricoltura S.p.A. – Cesano Maderno (MB); Terrasan Italia Srl – Cento, (FE); Organica srl – Cesena (FC); Orvital Spa – Settimo Milanese (MI); Guaber Srl – Casalecchio di Reno (BO).

Stabilimenti di produzione: Althaller Italia S.r.l. San Colombano al Lambro (MI), LIFA S.r.l. Vigonovo (VE); Terranalisi S.r.l. – Cento (FE), Isagro S.p.A. – Aprilia (LT).

Taglie: 200 – 250 – 350 - 500 - 750 ml Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cipermetrina 0,005 %; Olio minerale 0,8 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Cipermetrina: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.

N.B.: diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Olio minerale: in caso di malessere intervenire con i consueti interventi di pronto soccorso. ***Consultare un centro antiveleni.***

NON APPLICARE IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

CARATTERISTICHE

Insetticida polivalente a base di olio minerale e cipermetrina. Agisce contro cocciniglie fisse e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, cotonello, ceroplasti, *Diaspis*, *Quadraspidiotus*, uova di afidi, acari e larve di lepidotteri svernanti e nel periodo estivo contro la generalità dei parassiti delle piante (afidi, tripidi, lepidotteri, cimici, pidocchi).

MODALITA' D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Non usare in quantità eccessiva o in maniera impropria. Dirigere lo spruzzo sulle piante da proteggere da una distanza di 20-30 cm. Effettuare il trattamento al mattino o alla sera e comunque su piante non esposte ai raggi diretti del sole.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09105

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Microbagnabile SC» a nome dell'Impresa STI solfotecnica italiana Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 30 ottobre 2007 presentata dall'Impresa Sti Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, Via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Microbagnabile SC contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 11 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, Via Matteotti 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Microbagnabile SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500 e l 1-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Via Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14107.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

Microbagnabile SC

Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi

Partita n°:..

COMPOSIZIONE
Zolfo puro .... g 46,75 (600 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A
Via Matteotti, 16 – 48100 Ravenna
Tel. 0545 992455

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Officina di produzione:
S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48010 Cotignola (RA)

Contenuto netto: ml 50, 100, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: Microbagnabile SC è un particolare formulato a base di zolfo ad azione antioidica per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture.
Microbagnabile SC inoltre esercita una azione collaterale nei confronti di altre crittogame (Ticchiolatura delle Pomacee, Ruggine, Corineo) degli acari in genere (Ragnetto rosso) e degli Eriofidi.
Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia.

Epoche, dosi e modalità di impiego (riferite a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volumi normali)

VITE: trattamenti contro Oidio, Eriofidi, primaverili-estivi 150-210 ml
POMACEE:
trattamenti contro Mal Bianco – trattamenti contro Oidio, Ticchiolatura, Eriofide del pero: in pre-fioritura: 210-300 ml; in post-fioritura 150-180 ml
DRUPACEE: trattamenti contro Oidio, primaverili-estivi 150-240 ml; **Pesco** (contro Acariosi) pre-apertura gemme 150-240 ml/hl; **Susino** (contro Ruggine) in estate 120 ml nelle ore più fresche
AGRUMI: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi, 150-240 ml
Nocciolo, Mandorlo: trattamenti contro Mal bianco, da fine estate e in autunno 150-240 ml
Nocciolo (Eriofide) inizio primavera 150-240 ml
Olivo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 180-240 ml
Ortaggi (bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rape, aglio, cipolla, scalogno, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli, lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, fagioli, piselli, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri) primaverili-estivi 150-240 ml
Pomodoro (Acaro Rugginoso) alla comparsa dei primi acari 150-240 ml
Patata: trattamenti contro Oidio, ai primi sintomi 150-240 ml
Fragola:trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml
Barbabietola da zucchero, Cereali, Soia, Girasole:contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 3-5 kg/ha
Tabacco: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml
Floreali e Ornamentali: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 120-180 ml; su Rosa fino allo stadio di bottone verde 120-180 ml
Forestali: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml
Vivai di Pioppo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, con Captano, Diclofluanide.

AVVERTENZE: il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente nelle prime ore del mattino o con cielo coperto. Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di **Mele:** Black Ben Devis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Styman Red Winesap. **Pere:** Buona Luigia d'Avranches, contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 FEB. 2011

Microbagnabile SC

Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi

Partita n°:..

COMPOSIZIONE
Zolfo puro..................................g 46,75 (600 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A
Via Matteotti, 16 – 48100 Ravenna
Tel. 0545 992455

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Officina di produzione:
S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48010 Cotignola (RA)

Contenuto netto: ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09107

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Copper 12» a nome dell'Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 ottobre 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 24 novembre 2009 presentata dall'Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl. con sede legale in S.E. di Borgoricco - (Pordenone) Via Desman 43, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Copper Flow contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame solfato tribasico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CEE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame solfato tribasico nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 24 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da copper flow a copper 12;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl. con sede legale in S.E. di Borgoricco - (Pordenone) Via Desman 43, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Copper 12 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CEE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame solfato tribasico.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25-50-100-250-300-500-750 e l 1-2-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa:

Sipcam Spa - Salerano sul Lambro (Lodi);

Chemia Spa S.S. 255 Km 46 – S.Agostino (Ferrara);

Agrology papaeconomou s.a. Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 57022 Thessaloniki (GR);

Josè Maria Galvez Carmona -Gilena -Sevilla (Spain).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13579.

Èapprovata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

COPPER 12

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato tribasico
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 12 (= 142 g/l)
 (sotto forma di solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

***FRASI DI RISCHIO** : Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*
***CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.*

VEBI Istituto Biochimico srl - Via Desman 43 – Borgoricco (PD) Tel. 049/9337111

Stabilimento di produzione : CHEMIA Spa S. Agostino (FE) – SIPCAM Spa Salerano sul Lambro (LO) – JOSE' MARIA GALVEZ CARMONA Gilena (Sevilla Spagna) – AGROLOGY PAPAECONOMOU S.A. Thessaloniki (Grecia)
Stabilimento di confezionamento : VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl (Borgoricco – PD)
Registrazione n .... del .... Ministero della Salute
Confezioni: 25 – 50 – 100 – 250 – 300 – 500 – 750 ml; 1-2-5-10-20-25 lt Partita n. :

***PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.*

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.*
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **COPPER 12** è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame basico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture :
VITE : ml 400 - 650 /hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
ORTAGGI (Cavoli, lattuga e altre insalate, comprese le brassicacee, spinaci e simili, bietola da costa, bietola da foglia, erbe fresche, legumi freschi, asparago – trattare subito dopo la raccolta dei turioni, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro, pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile): Contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi, Ruggini, Batteriosi e Antracnosi alla dose di ml 400 / hl
RISO : quale disalgante alla dose di lt 5-7 per Ha
AGRUMI : ml 650 - 800 /hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
MELO-PERO : contro Ticchiolatura alla dose di ml 400 - 900 /hl nei trattamenti primaverili e ml 1000 / hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nectria. Non trattare dopo la fioritura.
DRUPACEE - MANDORLO: contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei rametti e Cancro Batterico da Pseudomonas syringae con trattamenti autunno-invernali alla dose di ml 900 - 1000 / hl. Su drupacee sono ammessi solamente trattamenti invernali.
OLIVO : contro Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fumaggine alla dose di ml 650-800 / hl
NOCCIOLO : ml 1000/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE : ml 850/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO : ml 400/hl contro la Ticchiolatura. Sono consentiti solo trattamenti sino all'inizio della fioritura.
CIPRESSO : ml 650/hl contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno.
ROSA : ml 400/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.
CICLAMINO : ml 400/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare
COMPATIBILITÀ : il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, nettarine, susino e su alcune varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa,
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, 20 giorni prima del raccolto per le altre colture

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 22 FEB. 2011

11A09109

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Phemo» a nome dell'Impresa Agrichem BV.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 9 novembre 2006 presentata dall'Impresa Agrichem BV con sede legale in Oosterhout – Olanda, Industrieterrein Weststad -Koopvaardijweg 9- Postbus 295, 4900ag diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Phemo contenente le sostanze attive Fenmedifam, Etofumesate, Metamitron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 5 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva etofumesate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva metamitron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 18 giugno 2004 di inclusione della sostanza attiva fenmedifam del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofumesate l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 5 giungo 2003 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva metamitron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fenmedifam l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 18 giugno 2004 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva metamitron nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Agrichem BV con sede legale in Oosterhout – Olanda, Industrieterrein Weststad -Koopvaardijweg 9- Postbus 295, 4900ag è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Phemo con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metamitron nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva metamitron.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Agrichem BV - Koopvaardijweg 9, Postbus 295, 4906 CV, Oosterhout - Olanda.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13616.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

PHEMO

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA
PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
SOSPENSIONE CONCENTRATA SU BASE OLEOSA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono :
Fenmedifam 5% (= 51 g/l)
Etofumesate 5% (= 51 g/l)
Metamitron 15% (= 153 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature Non disperdere nell'ambiente; Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem
AGRICHEM B.V.,
Industrieterrein Weststad, Koopvaardijweg 9, Postbus 295,
4900 ag, Oosterhout – Olanda
+39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della salute N del

Officine di produzione:
AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda

Taglie: 1, 5, 10 l **Partita n:**

Prescrizioni Supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i canali di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE GENERALI
Phemo è un diserbante di post-emergenza precoce per la barbabietola da zucchero. Grazie alla complementarietà dei suoi costituenti, il prodotto si è dimostrato attivo contro un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo, ad esempio: Poligonacee (Polygonum spp.), Amarantacee (Amaranthus spp.), Erba morella (Solanum n.), Farinello (Chenopodium spp.), Camomilla comune (Matricaria c.), Mercurella (Mercurialis a.), Erba calenzuola (Euphorbia h.), Attaccamano (Galium a.), Erba strega (Stachys a.), Asparaggine (Picris e.), Centocchio comune (Stellaria m.), Veronica (Veronica sp.) , Viola dei campi (Viola spp.), Borsapastore (Capsella b.p.), Crucifere (Sinapis a., Raphanus r.), Linaria, Fumaria ed altre dicotiledoni.
Le infestanti vengono devitalizzate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; se le condizioni di umidità del terreno sono favorevoli, il prodotto caduto sul terreno agisce per assorbimento radicale o come antigerminello, esplicando quindi un'azione residuale sulle infestanti a nascita più tardiva.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni 2 foglie vere) e, in modo particolare, ricorrendo agli interventi frazionati, con singole dosi di prodotto molto ridotte.

INTERVENTI CON UNICA APPLICAZIONE
Dose: 6 l/ha in 300-350 litri d'acqua, quando la bietola ha già differenziato le 2-4 foglie vere. Il prodotto può essere utilizzato anche a completamento di un intervento di pre semina o di pre-emergenza.

INTERVENTI FRAZIONATI
Qualora fosse necessario intervenire prima, o in caso di nascita scalare delle infestanti, si consiglia di eseguire il diserbo facendo ricorso alla tecnica degli interventi frazionati, secondo una delle seguenti tecniche.
Tecnica 1. Dosi: 2,5 l/ha di prodotto formulato in 150-200 litri d'acqua, allo stadio di massimo sviluppo dei cotiledoni della bietola, ripetendo l'applicazione dopo circa 10 giorni, con 3-3,5 l/ha.
Tecnica 2. Nel caso esistano i necessari presupposti (attrezzature idonee, adeguata organizzazione aziendale, ecc.) e sia possibile intervenire con la massima tempestività seguendo lo sviluppo dell'infestazione, si consiglia di intervenire con PHEMO alla dose di 2 l/ha in 100-150 litri di soluzione, alla primissima comparsa delle infestanti e indipendentemente dallo sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto con 2 l/ha di formulato altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
In generale, l'aggiunta di olio bianco, alla dose di 0,5 l/ha, consente di migliorare i risultati del diserbo e si rende necessaria in modo particolare nel controllo di infestanti sviluppate o in presenza di quelle di più difficile soppressione.

Avvertenze generali per la buona riuscita del trattamento: Evitare di intervenire nelle ore più calde del giorno.
Effettuare il trattamento su bietola in buone condizioni vegetative (senza danni da insetti o altre cause) e in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando i volumi d'acqua indicati nelle diverse tecniche.
Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici; per precauzione lavare le pompe più volte, prima dell'uso, con acqua e soda o con carbone attivato.

Tempi di rientro: non entrare nell'appezzamento finché la coltura è bagnata dal liquido di irrorazione. Compatibilità: è compatibile con olio bianco e bagnanti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Conservare al riparo dal gelo.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA; CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO; IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI; NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

2 2 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

11A09110

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pakora» a nome dell'Impresa Oris Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 20 dicembre 2006 presentata dall'Impresa Oris Spa con sede legale in Milano Via Sempione 195, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato pakora contenente la sostanza attiva pyridaben;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha richiesto il cambio di composizione da pyridaben ad etofenprox;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva etofenprox, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2008/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva etofenprox l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 3 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Oris Spa con sede legale in Milano Via Sempione 195, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Pakora con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofenprox nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/77/CE del 1° luglio 2009 per la sostanza attiva etofenprox.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13677.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

PAKORA

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

PAKORA - Composizione:
- Etofenprox puro .... g 1
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g 100

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-25

Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
La molecola contenuta nel prodotto agisce per contatto ed ingestione, con effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi.

MODALITÁ DI IMPIEGO
Mais: impiegare il prodotto nel solco di semina alla dose di 20-30 Kg/Ha. Per un controllo più idoneo delle larve di diabrotica che nascono e si sviluppano durante il mese di maggio, eventualmente riapplicare alla rincalzatura con idonee attrezzature per interrare il prodotto in prossimità dell'apparato radicale.

Patata: utilizzare il prodotto nel solco di semina alla dose di 20-30 Kg/Ha. Eventualmente, al fine di una protezione più prolungata nei confronti di elateridi e nottue, riapplicare il prodotto nella fase di rincalzatura della coltura.

Il prodotto si impiega localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 20-30 Kg/Ha, per la difesa delle seguenti colture:
Fragola
Pomodoro, Melanzana, Peperone
Melone, Cocomero, Zucca
Cavoli a testa (Cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles)
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Dolcetta), Rucola
Fagiolino
Barbabietola da zucchero
Floreali e ornamentali
Vivai di piante arboree (Melo, Pero, Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Arancio, Limone, Mandarino - comprese clementine ed ibridi simili - Vite)
Colture portaseme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Barbabietola da zucchero, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di Bruxelles, Cucurbitacee, Melone, Cocomero, Zucca, Lattughe e simili, Mais.

Avvertenze: i coformulanti del preparato contengono azoto e fosforo (11.30.), il cui quantitativo va tenuto presente nel piano di concimazione raccomandato per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti:

3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca;

7 giorni prima della raccolta per fragola, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, dolcetta, rucola, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles, fagiolino, patata;

14 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero;

28 giorni prima della raccolta per mais.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

PAKORA

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole.

PAKORA - Composizione:
- Etofenprox puro .... g 1
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g 100

ORIS S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100

Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

22 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09116

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Moximate M» a nome dell'Impresa Indofil Chemical Company .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 marzo 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 7 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Indofil Chemical Company con sede legale in Worlì, Mumbai India Nirlon House - Dr.Annie Bersant Road 400025 - P.O. Box 9112, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Moximate m contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2008/125/CE art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2005/72/CE art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Indofil Chemical Company con sede legale in Worlì, Mumbai India Nirlon House - Dr.Annie Bersant Road 400025 - P.O. Box 9112, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Moximate m con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil.

È fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13779.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.100-0.200-0.250-0.500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Indofil Chemical Company - Azad Nagar – Kolshet, Thane 400 607 India

Indofil Chemical Company – Plot No. z7-1/z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka : Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant – 392 130 – India.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

MOXIMATE M

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Cymoxanil puro .... g. 4
Mancozeb .... g. 46,5
Coformulanti...............................q.b. a g. 100

Frasi di rischio - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL CHEMICALS COMPANY
Nirlon House – Dr Annie Besant Road – 400 025 Mumbai (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimenti di Produzione:
Indofil Chemicals Company – Azad Nagar – Kolshet, Thane 400 607 India
Indofil Chemicals Company – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)
kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 Partita n° ......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
CARATTERISTICHE
Il MOXIMATE M è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare. Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO e della PATATA.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE : contro la Peronospora impiegare 175-260 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.
PATATA – POMODORO : contro la Peronospora impiegare 220-260 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 260-300 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora ed Alternaria.
TABACCO : contro la Peronospora impiegare 260-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......22-02-2011

11A09125

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quid Top» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 21 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Agrimport S.p.a. con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AGR 26-08 contenente la sostanza attiva clormequat;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva clormequat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva clormequat l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 30 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Quid Top;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Quid Top con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva clormequat.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della Impresa estera Nufarm GmbH & Co KG - St. Peter-Strasse 25-A-4021 Linz/Austria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14392.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

QUID® TOP

FITOREGOLATORE - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

CLORMEQUAT puro g 41,2 (461 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Cloruro di colina

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della registrazione:
Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna (RA) Telefono 0544 601210

Officina di Produzione :
NUFARM GmbH & Co KG – St. Peter-Strasse 25-A-4021 LINZ / AUSTRIA

Autorizzazione Ministero della Salute n° xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 500; litri 1 – 5 - 10

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonicocloniche e depressione respiratoria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

® marchio registrato Agrimport S.p.A.

CARATTERISTICHE TECNICHE
QUID® TOP è un regolatore di crescita che ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule e quindi l'accrescimento, induce un minor sviluppo in lunghezza dei culmi e dei germogli, favorisce la formazione di piante più resistenti alle avversità ambientali e parassitarie ed esalta la capacità produttiva della coltura, in quanto contenendo lo sviluppo vegetativo favorisce la fase riproduttiva. QUID® TOP , oltre al principio attivo clormequat, contiene cloruro di colina, sostanza normalmente impiegata come antidoto in caso di intossicazione da CCC. Questo composto determina una minore pericolosità per l'utilizzazione durante la manipolazione e distribuzione del prodotto.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Grano tenero: 2-3 l/ha, **Grano duro**: 2,5-3,5 l/ha. Trattamento per via fogliare allo stadio di fine-accestimento-inizio levata.
Segale: 2-3 l/ha. Trattamento all'inizio della fase di levata. **Avena**: 2-3 l/ha. Trattamento nella fase in cui la spiga si rende evidente sul culmo (piante di 40-50 cm di altezza). **Orzo**: 3-4 l/ha. Trattamento nella fase di accestimento-inizio levata.

Piante ornamentali e da fiore. QUID® TOP viene impiegato in floricoltura per ottenere piante più basse e compatte, steli più vigorosi e resistenti ai marciumi, foglie e fiori di colorazione più intensa, fioritura più precoce e formazione di un maggior numero di fiori. **Stella di Natale**: 0,15-0,25% dopo la spuntatura 2-3 interventi a distanza di circa 14 giorni. **Geranio**: 0,1-0,15% dopo la spuntatura 1-2 interventi a distanza di 14 giorni. **Begonia**: 0,1% dopo il radicamento nel vaso definitivo. **Crisantemo**: 0,25% 15 giorni dopo la cimatura 1-2 trattamenti a distanza di 14 giorni. **Kalanchoe**: 0,5 - 1% intervenendo alla fine del trattamento a foto-periodo breve.

COMPATIBILITÀ
QUID® TOP è miscibile con i diserbanti, i fungicidi ed i concimi fogliari previsti per i cereali. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.

FITOTOSSICITÀ
QUID® TOP è selettivo verso le leguminose foraggiere consociate al frumento. Su piante giovani di erba medica il prodotto può procurare lievi ustioni fogliari, che risultano, peraltro, di rapida soluzione. Si sconsiglia l'impiego di QUID® TOP su seminati sofferenti per carenze nutrizionali e avversità ambientali o parassitarie. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE e CORSI D'ACQUA.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE l'ACQUA CON IL PRODOTTO o IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25-02-2011

QUID® TOP

FITOREGOLATORE - Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

CLORMEQUAT puro g 41,2 (461 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Cloruro di colina

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della registrazione:
Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna (RA) Telefono 0544 601210

Officina di Produzione :
NUFARM GmbH & Co KG – St. Peter-Strasse 25-A-4021 LINZ / AUSTRIA

Autorizzazione Ministero della Salute n° xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 500; litri 1 – 5 - 10

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Agrimport S.p.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25-02-2011

11A09078

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pentaplus» a nome dell'Impresa Socoa Trading s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn.1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 10 marzo 2008 presentata dall'Impresa Socoa Trading s.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (Catanzaro), via dei Bizantini n. 242, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Pentaplus contenente la sostanza attiva rame tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui i composti del rame, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame tribasico l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame tribasico nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Socoa Trading s.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (Catanzaro), via dei Bizantini n. 242, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Pentaplus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame tribasico nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame tribasico.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1-0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Terranalisi s.r.l. in Cento (Ferrara); Chemia S.p.a. in S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14244.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

PENTAPLUS

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato tribasico
Tipo di formulazione: sospensione concentrata
COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 12 (= 150 g/l)
(sotto forma di solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SOCOA TRADING SRL - Via Dei Bizantini, 242 – 88046 Lamezia Terme – tel. 0968 461121
Registrazione n del Ministero della Salute
Officina di produzione: TERRANALISI SrL – Cento (FE); CHEMIA SpA – S.Agostino (FE).
Litri 0,1-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n. :

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Nell'impiego in pieno campo, attendere l'asciugatura dell'irrorato Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremiaelevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il PENTA PLUS è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame basico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:
VITE: contro la Peronospora alla dose di ml 400-500, pari a 4-5 l/ha.
POMACEE - contro la Ticchiolatura (trattamenti in pre-fioritura) alla dose di ml 400 - 500 /hl, pari a 4-7,5 l/ha. E contro la Nectria (trattamenti autunno-invernali) alla dose di ml –1000, pari a l 10-15/ha .
DRUPACEE - MANDORLO: contro la Bolla, il Corineo, la Monilia e il Cancro dei rametti con trattamenti invernali alla dose di ml 900 - 1000 / hl, pari a 9-15 l/ha.
ORTAGGI (cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri, zucchini, peperoni, melanzane, patate e cipolle)- FRAGOLA: contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi e Antracnosi alla dose di ml 400 /hl, pari a 2,4-4 l/Ha.
OLIVO: contro Cicloconio, Lebbra, Batteriosi, Rogna, Fumaggine alla dose di ml 650/ hl, pari a 6,5-10 l/ha.
RISO: quale disalgante alla dose di lt 4-5 per Ha.
AGRUMI: contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia alla dose di ml 650-800/hl, pari a 6,5-12 l/Ha.
ACTINIDIA: contro Marciume del colletto e Batteriosi alla dose di ml 800-1000/hl, pari a 8-10 l/Ha.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali poli solfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, nettarine, susino e su alcune varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa,

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per fragole. 20 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 25 FEB. 2011

11A09079

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naxos 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 31 luglio 2008 presentata dall'Impresa Rocca Frutta s.r.l. con sede legale in Gaibana, Ferrara via Ravenna n. 1114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Rocca 02-08 contenente la sostanza attiva fluazinam;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della sostanza attiva fluazinam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva n. 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fluazinam l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2011 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa Rocca Frutta s.r.l. con sede legale in Gaibana - Ferrara via Ravenna n. 1114, ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano viale Luigi Majno n. 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 4 febbraio 2011 da cui risulta che l'Impresa Nufarm Italia s.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da Rocca 02-08 a Naxos 500 SC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale Milano viale Luigi Majno n. 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Naxos 500 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva fluazinam.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-25-50-100-250-500 e l 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapac - 4 Stapledon Road Orton Southgate, Peterborought PE2 - TB (UK);

Nufarm Sas Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon - Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14436.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NAXOS® 500SC

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Taglie: ml 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500; litri 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n° …….. del …….

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e il carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Preparare la miscela in recipienti appositi. Possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® marchio registrato Nufarm

NORME PRECAUZIONALI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi. Possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è efficace nei confronti della Botrite della Vite e Peronospora della Patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1500 litri/ha per la vite e 600-1000 litri/ha per la patata.

VITE DA VINO: contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*: intervenire, alla dose di **100-150 ml** per 100 litri di acqua **(1-1,5 litri per ettaro)**, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
- fine fioritura
- pre-chiusura del grappolo
- invaiatura
- 28 giorni prima della raccolta.

In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in pre-chiusura del grappolo. Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimmidici (es. Iprodione) oppure anilino-pyrimidine (es. Pyrimethanil).

PATATA: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*: intervenire preventivamente, alla dose di **300-500 ml per ettaro**, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU VITE 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA e 7 GIORNI PER LA PATATA

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRIGOLE E DALLA STRADE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 FEB. 2011

NAXOS® 500SC

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

IRRITANTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Taglie: ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; litri 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n° xxxxx del xx/xx/xxxx

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09081

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giaguar» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'impresa Green Ravenna s.r.l. con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0905 contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3);

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva n. 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 19 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Giaguar;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia s.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Giaguar con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' impresa Torre s.r.l., in Torrenieri (Siena).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Nufarm Sas, Gaillon.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14779.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

GIAGUAR®

Fitormone - Stimolante vegetativo

Tipo di preparazione : LIQUIDO

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro (isomero GA_3)	g 2 (= 21 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro Antiveleni

Dosi e modalità d'impiego :

GIAGUAR è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo con azioni complementari quali l'anticipo della fioritura, della maturazione, maggior allegagione ed aumento della allegagione, pezzature uniformi, miglior colore della frutta. Viene impiegato sulle seguenti colture:

- **Agrumi :** 50 – 100 ml/hl su arancio, limone e pompelmo trattando all'inizio dell'invaiatura; su clementino prima della fioritura a 70 – 120 ml/hl. Il trattamento è effettuato per migliorare la qualità della buccia e per ridurre la cascola.
- **Fragola :** per l'anticipo della fioritura ed una precoce raccolta con due trattamenti ad un mese e mezzo dalla prevista fioritura, alla dose di 100 – 140 ml/hl.
- **Pero :** con i fiori aperti al 20 - 30 % per una migliore allegagione alla dose di 50 – 100 ml/hl; nel caso di gelate in fioritura, trattare entro 48 ore per limitare il danno usando 100-150 ml/hl, impiegando 15 hl di acqua per ettaro.
- **Carciofo :** quando si forma il primo abbozzo fiorale e non oltre la sesta foglia, 50 – 100 ml/hl per anticipare la produzione dei capolini.
- **Vite :** trattamento pre-fiorale per una migliore allegagione ed uno post-fiorale contro l'acinellatura alla dose di 150 – 250 ml/hl
- **Patata :** immergere i tuberi prima di metterli a dimora per qualche minuto ; per interrompere la dormienza in una soluzione di 5 cc/hl per tuberi tagliati e 20 cc/hl per tuberi interi.
- **Colture floricole :** 40 – 70 ml/hl, per aumentare la fioritura e con formazione di fiori più grossi.
  Alla dose minima si può intervenire ogni 20 - 30 giorni iniziando alla comparsa dei primi boccioli.

Compatibilità : Miscibile con i fertilizzanti fogliari.

AVVERTENZA: In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola non citate in etichetta fare prove preliminari.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI)
Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- Tel. 0544 601201

Officina di Produzione: Torre Srl Torrenieri (SI**). Nufarm S.A.S.** 27600 Gaillon – France

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

12 5 FEB. 2011

® Marchio registrato Greenravenna

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

GIAGUAR®

Fitormone - Stimolante vegetativo

Tipo di preparazione : LIQUIDO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n.

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Acido gibberellico puro (isomero GA_3)	g 2 (= 21 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro Antiveleni

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI)

Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- Tel. 0544 601201

Officina di Produzione:

Torre Srl Torrenieri (SI);

Nufarm S.A.S.: 27600 Gaillon – France

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500

® Marchio registrato Greenravenna

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12.5 FEB. 2011

11A09087

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuba Flow» a nome dell'impresa Tecniterra S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 giugno 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 3 ottobre 2009, presentata dall'impresa Tecniterra s.r.l. con sede legale in Milano - via Bronzino n. 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Basic Flow» contenente la sostanza attiva rame tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui i composti del rame, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame tribasico l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame tribasico nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 30 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Cuba Flow;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Tecniterra s.r.l. con sede legale in Milano - via Bronzino n. 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cuba Flow con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame tribasico nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame tribasico.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Chemia s.p.a., in S. Agostino (FE); Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Josè Maria Galvez Carmona in Gilena (Sevilla Spagna); Agrology Papaeconomou S.A. in Thessaloniki (Grecia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12709.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CUBA FLOW

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato tribasico
Tipo di formulazione : sospensione concentrata
COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 15,2 (= 193 g/lt)
(sotto forma di solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TECNITERRA srl - via Bronzino, 19 – Milano – Tel. 02/29 51 83 05

Registrazione n .... del .... Ministero della Salute
Officina di produzione: CHEMIA Spa S. Agostino (FE) - GALCAR Pol. Ind. Piedra Blanca Manzana, 4, Gilena (Sevilla Spagna)
Litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n. :

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremiaelevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Fungicida a base di Solfato di Rame tribasico in sospensione concentrata la cui formulazione è caratterizzata da una superiore finezza delle particelle che conferiscono al prodotto un ottimo potere ricoprente che consente l'impiego a dosi inferiori rispetto ad altri prodotti rameici con conseguente riduzione dei residui nel terreno, sulla vegetazione, nel vino.

Vite	Peronospora, Black-rot	300-500 ml/hl
Melo, Pero, Cotogna	Ticchiolatura, Cancri rameali	300 ml/hl trattamenti primaverili solo in prefioritura
	Nectria, Batteriosi	700-800 ml/hl trattamenti autunno-invernali
Drupacee (solo trattamenti invernali), Mandorlo	Corineo, Fusicocco, Monilia, Bolla, Cancri rameali	700-800 ml/hl trattamenti invernali
	Cancro batterico (Pseudomonas syringae)	600-700 ml/hl trattamenti a caduta foglie
	Cancro batterico (Pseudomonas syringae)	600-700 ml/hl trattamenti a caduta foglie
Olivo	Occhio di Pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi	500-600 ml/hl
Agrumi	Mal secco, Allupatura, Antracnosi, Fumaggini, Batteriosi	500-600 ml/hl
Noce	Antracnosi	650 ml/hl
	Batteriosi	200-300 ml/hl
Nespolo	Ticchiolatura	300-400 ml/hl
Fragola	Vaiolatura, Maculatura bruna, Batteriosi (Xanthomonas fragariae)	500 ml/h
Actinidia	Batteriosi	600-800 ml/hl
Ortaggi (escluso cucurbitacee a buccia non commestibile, peperone, patate). Per asparago solo trattamenti dopo la raccolta dei turioni	Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Antracnosi, Ruggini, Bremia	300-400 ml/hl
	Cercospora, Phoma, Batteriosi	400-500 ml/hl
Oleaginose (semi)	Peronospora, Antracnosi	5 l/ha
Tabacco	Peronospora, Antracnosi	400 ml/hl
Cereali	Ruggine, Septoria	800 ml/hl
(in pieno campo)	Carie	100 ml/q.le
Riso	Dilagante	4-5 l/ha
Floreali, ornamentali	Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antacnosi, Batteriosi, Cancri rameali	300-400 ml/hl
Forestali	Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antacnosi, Batteriosi, Cancri rameali	400-500 ml/hl
Cipresso	Cancro	500-600 ml/hl
Rosa	Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine	300 ml/hl
Ciclamino	Antracnosi, Maculatura fogliare	300 ml/hl

COMPATIBILITÀ : il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, nettarine, susino e su alcune varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa,

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su fragola, pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile 20 giorni per le altre colture

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A09089

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Linfa anticocciniglia plus» a nome dell'Impresa Linfa Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 luglio 2008 presentata dall'Impresa Linfa Spa con sede legale in Gattatico (Reggio Emilia) Via Mattei 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Linfa anticocciniglia ec contenente la sostanza attiva clorpirifos ed olio minerale Cas 97862-82-3;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorpirifos, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva olio minerale paraffinico cas n 97862-82-3, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva clorpirifos l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3 l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 dicembre 2001 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3 nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 28 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Linfa anticocciniglia plus;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Linfa Spa con sede legale in Gattatico (Reggio Emilia) Via Mattei 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Linfa anticocciniglia plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3 nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/112/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva olio minerale paraffinico Cas n 97862-82-3.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 (n. 2 confezioni da ml 5) -25 -50 -100.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia Srl - S.Colombano al Lambro – Milano;

IRCA Service Spa – Fornivo S.G. (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14456.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

FAC-SIMILE DELL'ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

EMULSIONE CONCENTRATA ATTIVA SU ADULTI, NEANIDI E UOVA DI COCCINIGLIA

PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (numero CAS 97862-82-3 - residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 70,0 (= 602 g/L); Clorpirifos-metile puro g. 5,0 (=43 g/L); coformulanti quanto basta a grammi 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Trattasi di associazione di sostanze attive le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: • Olio minerale: - • Clorpirifos-metile – Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione e comunque prima di soggiornarvi nuovamente; evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PREMESSA – In natura esistono molti tipi di cocciniglie. Le forme adulte si caratterizzano per la presenza di una protezione più o meno dura che riveste il loro corpo. Formano delle colonie particolarmente evidenti sui rami e sulla pagina inferiore, a volte superiore, delle foglie. Le cocciniglie si nutrono della linfa provocando il veloce deperimento della pianta. All'aperto svernano come uovo (protetto in un sacco ovigero o sotto follicoli), come adulto o anche come neanide ed infestano la vegetazione nella primavera successiva. Nelle serre e nelle abitazioni si succedono diverse generazioni ininterrottamente nel corso dell'anno, rendendo le infestazioni molto ravvicinate e dannose.

CARATTERISTICHE – Insetticida liquido con specifica azione anticocciniglia che si caratterizza per la contemporanea presenza di due componenti attivi:

- *l'olio minerale ad alta raffinazione* che, rivestendo gli scudetti protettivi degli adulti ed il corion delle uova, determina la morte dell'insetto per asfissia. L'elevata raffinazione dell'olio ne consente l'impiego anche in piena vegetazione;
- *il clorpirifos-metile* che, oltre ad esaltare l'efficacia dell'olio minerale sulle forme adulte e sulle uova svernanti, è particolarmente attivo sulle neanidi di differenti età.

La combinazione di olio minerale con un insetticida fosforganico è una comune pratica agronomica: ***Linfa Anticocciniglia Plus***, contenendo nella giusta proporzione i due principi attivi, previene i rischi di problematiche miscelazioni al momento dell'impiego e di errori di dosaggio.

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO - ml. 8-20 diluiti in 1 litro d'acqua. Stemperare in poca acqua la dose indicata e, sempre sotto agitazione, portare al volume richiesto. Irrorare uniformemente tutta la vegetazione, anche all'interno della chioma, con spruzzatore, pompa a spalla o altro idoneo irroratore. Si precisa che le cocciniglie morte possono aderire alla vegetazione anche per alcune settimane.

COMPATIBILITA': non compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

Contiene dosatore

Si applica per irrorazione con spruzzatore o con pompa a spalla

FITOTOSSICITA': non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia e quando sia attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico: in tal caso, annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente osservare intervalli di almeno 2 settimane fra i trattamenti. Non applicare in fioritura. Dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero in vegetazione (particolarmente quello rosso), felci, conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – come Picea Pungens "Glauca") perchè potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione.

TOSSICITA': il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili; nocivo per i pesci e gli animali domestici.

ATTENZIONE: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un suo uso improprio. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione fondamentale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O COMUNQUE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Registrazione Ministero della Salute n. ..../PPO del ....

Linfa SpA Cura del Verde – Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Officina di produzione: *Althaller Italia srl* – 20078 San Colombano (MI); *Irca Service spa* – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 5 – n.2 confezioni da ml. 5 – ml. 25 - ml. 50 – ml. 100

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 25 FEB. 2011

FAC-SIMILE DELL'ETICHETTA CONFEZIONI RIDOTTE

EMULSIONE CONCENTRATA ATTIVA SU ADULTI, NEANIDI E UOVA DI COCCINIGLIA

PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE: Olio minerale raffinato (numero CAS 97862-82-3 - residuo insolfonabile superiore al 95%) g. 70,0 (= 602 g/L); Clorpirifos-metile puro g. 5,0 (=43 g/L); coformulanti quanto basta a grammi 100.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Registrazione Ministero della Salute n. ___________/PPO del _________

Linfa SpA Cura del Verde – Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE)

Officina di produzione:
Althaller Italia srl – 20078 San Colombano (MI);
Irca Service spa – 24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Volume netto: ml. 5 – n.2 confezioni da ml. 5 – ml. 25 - ml. 50 – ml. 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del ___________

11A09106

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Electis Trio» a nome dell'Impresa Helm AG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 20 novembre 2008 presentata dall'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo - Germania, Nordkanalstrasse 28 - D 20097, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Sar PC 10 contenente la sostanza attiva penconazolo;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha richiesto il cambio di composizione da penconazolo a fosetil-alluminio, cimoxanil e zoxamide;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil alluminio, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006 ;

Visto il decreto del 9 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva zoxamide, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosetil alluminio l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 20 febbraio 2007 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva zoxamide l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 9 aprile 2004 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 8 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da SAR pc 10 a Electris trio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Helm Ag con sede legale in Amburgo – Germania, Nordkanalstrasse 28 - D 20097, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Electris trio con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva cimoxanil.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200-400-500 e Kg 1-2-2,5-5-8-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa: Scam Spa, Salerano Sul Lambro - (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14510.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ELECTIS TRIO

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa per il controllo della peronospora della vite

Polvere bagnabile

ELECTIS TRIO

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro g 32,5
- CIMOXANIL puro g 2,5
- ZOXAMIDE pura g 4
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) - Tel. +49 4023750

Distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Contenuto netto: **Partita n.:**
g 200-400-500 kg 1-2-2,5-5-8-10-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Dopo l'applicazione evitare di entrare nell'ambito dell'appezzamento trattato fino a che la coltura non risulti perfettamente asciutta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 32,5%, CIMOXANIL 2,5%, ZOXAMIDE 4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
ZOXAMIDE: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Fungicida ad azione preventiva e curativa; i tre principi attivi, che hanno diverso meccanismo d'azione, consentono la protezione completa della Vite dalla Peronospora (*Plasmopara viticola*).
Grazie all'elevata attività preventiva della Zoxamide - si lega fortemente alle cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta consentendo una duratura resistenza al dilavamento - e all'azione sistemica ed endoterapica del Fosetil Al e del Cymoxanil, il prodotto protegge la vite (vegetazione e grappoli) per 10-12 giorni anche in caso di piogge dilavanti.

Vite da tavola e da vino: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare alla dose di 400-450 g/hl (kg 4,5-5,0 per Ha) iniziando gli interventi dallo stadio di prefioritura e proseguendo ad intervalli di 10-12 giorni; utilizzare l'intervallo più breve e la dose maggiore nel caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno.
La dose di impiego è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di soluzione di 1000-1200 l/Ha. Nel caso di irroratrici a basso e ultrabasso volume aumentare proporzionalmente la concentrazione del prodotto in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

AVVERTENZE

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive, alternando l'uso del prodotto con quello di fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati oleosi. Eventuali miscele con alcuni concimi fogliari contenenti azoto e alcuni fitoregolatori potrebbero originare fenomeni di incompatibilità e quindi è opportuno effettuare preventivamente saggi preliminari di compatibilità. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 FEB. 2011

11A09108

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bike» a nome dell'Impresa Sipcam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa, con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Bike contenente la sostanza attiva rame idrossido;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui i composti del rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame idrossido l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame idrossido nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa, con sede legale in Milano - Via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bike con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame idrossido nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/Ce del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame idrossido.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200-500, kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14627.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

BIKE

Fungicida in polvere bagnabile a base di Idrossido di Rame neutro per la lotta contro malattie fungine di Fruttiferi, Vite, Olivo, Ortaggi, Patata, Pomodoro, Oleaginose, Tabacco, Floreali, Ornamentali, Forestali, per la lotta contro le alghe delle risaie.

BIKE - Composizione:
- Rame metallo puro ....g. 25
(sotto forma di idrossido di rame)
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a.................. g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione: SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri tossiche e guanti. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nell'impiego in pieno campo, attendere l'asciugatura dell'irrorato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionatamente aumentate, per distribuire la stessa quantità di prodotto per unità di superficie, che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 g/hl di bagnante.
FRUTTIFERI
Pesco: contro Bolla e Corineo:
- in trattamenti autunnali: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
- in trattamenti di fine inverno: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
Albicocco: contro Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni:
- in trattamenti invernali: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
- in trattamenti pre-fiorali e post-fiorali: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
Ciliegio: contro Sclerotinia, Corineo, Scopazzi: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
Nespolo: contro il Brusone: g. 400-600 (max 6,4 Kg/ha)
Melo e Pero: contro :
Cancri rameali e ticchiolatura nei trattamenti invernali: in un unico trattamento alla caduta delle foglie g. 640-800 (max 8 Kg/ha) oppure in due applicazioni a metà dose di cui la prima ad un terzo della caduta delle foglie e la seconda alla completa caduta.
Ticchiolatura:
- alla ripresa vegetativa/ingrossamento delle gemme: g. 700-800 (max 6,4 Kg/ha)
- dopo la ripresa vegetativa (orecchiette di topo): g. 400-600 (max 6,4 Kg/ha)
Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e pero sensibili ai prodotti rameici.
OLIVO
Contro Occhio di pavone e Lebbra: g. 400-600
AGRUMI
Contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Allupatura: g. 400-600; iniziare i trattamenti prima della comparsa od all'inizio della malattia, ripetendoli secondo necessità.
VITE
Contro la Peronospora: g. 400-600; effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente impiegati in zona. Impiegare di preferenza il prodotto dopo la fioritura della vite, usando fungicidi acuprici prima della fioritura. In zone ed in annata con forti infezioni di Peronospora, si può opportunamente aumentare la dose di impiego a g. 600-800; per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco aggiungere un prodotto antioidico specifico (FENASIP 6 PB - FENASIP COMBI).
Il prodotto può essere impiegato nella preparazione di zolfi ramati per trattamenti polverulenti mescolando Kg. 6-8/ha di prodotto con Kg. 50-60/ha di zolfo in polvere.
PATATA
Contro la Peronospora della patata: g. 400-600 (max 4,8 Kg/ha)
POMODORO
Contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Batteriosi: g. 480-600 (max 4,8 Kg/ha)
TABACCO
Contro la Peronospora: g. 400-600
ORTAGGI
Cavoli, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Cucurbitacee, Solanacee, Legumi, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo:
contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Septoria e Ruggine: g. 400-600
Per Asparago: limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni.
OLEAGINOSE
Contro Peronospora, Septoria, Antracnosi: g. 400-600
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI
Contro Peronospora, Ticchiolatura, Septoria, Antracnosi, Ruggine: g. 400-600
Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie, ripetendoli secondo lo sviluppo delle stesse.
RISO
Per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando Kg. 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua ripetendo i trattamenti secondo necessità.

Preparazione della poltiglia:
stemperare il prodotto in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua mantenendo in agitazione la poltiglia.
Compatibilità:
il prodotto può essere associato con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi di impiego primaverile-estivo (purchè non alcalini, quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce) impiegando la miscela entro una o due ore dalla preparazione.
Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità:
non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Claireau, Passacrassana, B.C. William, Dottor Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia commestibile; 7 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia non commestibile, solanacee, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice e tubero (esclusa patata); 28 giorni prima della raccolta per pomacee; 20 giorni prima della raccolta per le altre colture.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

2 5 FEB. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09115

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tiosys 80 WG» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 30 novembre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima del 8 giugno 2009 presentata dall'Impresa Agrisystem Srl con sede legale in c/ da Rotoli - Lamezia Terme - (Catanzaro), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Sys - 1 contenente la sostanza attiva miclobutanil;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha richiesto il cambio di composizione del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, da miclobutanil a zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 11 dicembre 2009 art. 2 collima 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 28 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da Sys-1 a TIOSYS 80 WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Agrisystem Srl con sede legale in c/da Rotoli - Lamezia Terme - (Catanzaro), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Tiosys 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa Chemia Spa S.S. 255 Km 46 – S. Agostino (Ferrara).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12449.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello

TIOSYS 80 WG

FUNGICIDA INORGANICO AD AMPIO SPETTRO
A BASE DI ZOLFO
Microgranuli idrodisperdibili

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Zolfo puro (esente da selenio) .... g. 80
Coformulanti................................ q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AGRISYSTEM s.r.l - C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) - tel. 0968.461121
Officina di produzione: CHEMIA SpA S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Quantità Netta del preparato: 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20 Kg
PARTITA N°: vedere margine inferiore etichetta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il TIOSYS 80 WG è un fungicida a base di zolfo in microgranuli idrodispersibili impiegabile per combattere l'Oidio o "mal bianco" delle colture. La particolare formulazione consente una perfetta disperdibilità in acqua (anche nelle applicazioni a "bassi volumi"), una elevata prontezza d'azione e una lunga persistenza sulla vegetazione. L'elevata qualità dello zolfo utilizzato e la nuova formulazione assicurano una perfetta selettività nei confronti delle colture trattate anche facendo ricorso a dosaggi elevati e ad interventi ripetuti. Il prodotto può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: 200-400 g/hl (pari a 2-4 kg/ha) nelle zone a bassa pressione di oidio o nelle fasi di minore sensibilità al patogeno; 600-800 g/hl (pari a 6-8 kg/ha) nelle zone ad alta pressione di oidio o nei momenti di maggiore rischio di infezione. Nelle situazioni più critiche (infezioni iodiche in atto, andamento climatico particolarmente favorevole all'evolversi della malattia, ecc.) elevare il dosaggio fino a 1.200 g/hl (pari a 10-12 kg/ha). Intervenire, di norma, ogni 7-8 giorni.
Pomacee: 300-500 g/hl in pre-fioritura (pari a 3-7,5 kg/ha in 1000-1500 litri d'acqua); 200-300 in post-fioritura (pari a 3-4,5 kg/ha in 1500 litri d'acqua).
Drupacee: 200-400 g/hl (pari a 2-6 kg/ha in 1000-1500 litri d'acqua) in pre e post -fioritura; 400-600 g/hl nei trattamenti "estintivi" di post-raccolta (pari a 4-9 kg/ha in 1000-1500 litri d'acqua).
Fragola: 200-500 g/hl (pari a 1-3,75 kg/ha in 500-750 litri d'acqua) iniziando gli interventi alla prima manifestazione della malattia. **Nocciolo**: 300-500 g/hl (pari a 3-5 kg/ha in 1000 litri d'acqua).
Ortaggi, Patata: 200-500 g/hl (pari a 1-5 kg/ha in 500-1000 litri d'acqua) effettuando le prime applicazioni allorché insorgono i primi sintomi dell'infezione; impiegare i dosaggi più elevati nel periodo primaverile e nei momenti di maggiore pressione del patogeno.
Barbabietola da Zucchero: 6-8 Kg/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
Cereali: 6-8 Kg/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
Girasole, Soia, Tabacco: 4-6 Kg/Ha. **Vivai di Pioppo**: 200-400 g/hl (pari a 2-4 kg/ha in 1000 litri d'acqua).
Colture Floreali, Ornamentali e Forestali: 150-400 g/hl (pari a 1,5-8 kg/ha in 1000-2000 litri d'acqua) intervenendo ai primi sintomi della malattia.
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE: TIOSYS 80 WG può essere versato direttamente nel serbatoio dell'atomizzatore, riempito d'acqua per circa i due terzi e con il sistema di agitazione in funzione e procedendo poi al riempimento. Nella preparazione di miscele estemporanee, TIOSYS 80 WG deve essere sempre disciolto per primo, aggiungendo successivamente gli altri formulati.
FITOTOSSICITA': TIOSYS 80 WG può risultare fitotossico sulle seguenti cultivar: Mele: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore , Renetta, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap.
Pere: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese. In presenza di temperature molto elevate e quando si impiegano le dosi più alte, TIOSYS 80 WG può dare origine a fenomeni di fitotossicità. Si consiglia pertanto di impiegare il prodotto nelle ore più fresche. Su colture e/o varietà ritenute sensibili effettuare saggi preliminari.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, Oli minerali e Tolilfluanide. Deve essere irrorato ad almeno tre settimane di distanza dall'applicazione di olii minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

25 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con D.D. del_______

11A09117

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Greenex NF» a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima 4 dicembre 2009 del presentata dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Greenex NF» contenente la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile e l'antidoto agronomico mefenpir-dietile;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 settembre 2008, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GREENEX NF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/66/CE del 30 giugno 2008 per la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 15 - 50 - 60 - 75 - 100 - 200 - 250 - 300 - 500 - 600 e l 1 - 1.5 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience AG - Industriepacrk Hoechst - Francoforte (Germania) e preparato nello stabilimento dell'impresa Isagro Spa - Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14262.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GREENEX® NF

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

GREENEX® NF

COMPOSIZIONE
g 100 di Gréenex NF contengono:
g 7,14 di Fenoxaprop-P-etile puro (69 g/l)
g 1,90 di Mefenpir-dietile puro (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene fenoxaprop p-etile: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Officine di confezionamento:
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Bayer S.A.S. - Marle-sur-Serre (Francia)
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Distribuito da: AGRICO S.r.l. – Viale Masini, 22 – 40126 BOLOGNA

Contenuto netto: 500 – 600 ml; 1 - 1,5 - 3 - 5 l
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni
Prescrizioni supplementari
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ISTRUZIONI PER L'USO
GREENEX NF è una formulazione specificamente studiata per l'impiego sui tappeti erbosi.
Caratteristiche
GREENEX NF puo' essere utilizzato contro le principali e più diffuse erbe infestanti graminacee dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua* e *Zoysia* spp.; è possibile effettuare trattamenti con Greenex NF per tappeti erbosi contenenti *Agrostis palustris* se questa è tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **25 FEB. 2011**

Modo d'azione
Il prodotto agisce per assorbimento fogliare. I primi sintomi sulle infestanti iniziano a comparire dopo circa 7 giorni dal trattamento con necrosi delle foglie più giovani e deperimento delle parti in fase di crescita. A 14 giorni dal trattamento è già riscontrabile l'efficacia del prodotto con un controllo delle infestanti graminacee che dura da 50 a 75 giorni.
Erbe infestanti sensibili
Greenex NF controlla le principali e più diffuse infestanti graminacee presenti nel tappeto erboso, quali: sanguinella sottile (*Digitaria ischaemum*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), gramigna indiana (*Eleusine indica*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), panico (*Panicum* spp.), pabbio (*Setaria* spp.), coda di volpe (*Alopercurus myosuroides*) e *Avena spp*.
Controlla anche sorghetta da seme (*Sorghum halepense*) e gramigna da seme (*Cynodon dactylon*).

Dosi e modalità d'impiego
Utilizzare Greenex NF dopo l'emergenza delle graminacee infestanti ed in particolare contro *Digitaria spp* effettuare applicazioni su piante di 2-4 foglie.
Effettuare 2 applicazioni alla dose di 0,6 l/ha (= 6 ml/ 100m^2) a distanza di almeno 3 settimane; la doppia applicazione è indicata per il controllo di infestanti ad emergenza scalare.
In stagione avanzata è possibile effettuare 1 applicazione alla dose di 1,2 l/ha (= 12 ml/ 100m^2).
Volume di irrorazione: le dosi riportate possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 500 e 1000 l/ha (= 5-10 litri su 100 m^2), in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneità di distribuzione sulla superficie fogliare. L'accurata bagnatura delle infestanti e' determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.
Avvertenze agronomiche
Trattare prima del taglio quando le infestanti presentano la massima superficie fogliare e quando sono in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità o stress idrico, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida.
E' possibile intervenire su plantule di tappeti erbosi costituiti da *Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne:* utilizzare la dose più bassa, attendere che le plantule siano emerse da un mese o accestite e ripetere l'applicazione dopo 2 mesi.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di *Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea* puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

Fitotossicita'
Evitare il contatto con essenze non riportate in etichetta.

Compatibilita'
Su tappeti costituiti da *Agrostis palustris* non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX NF non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non pertinente

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare all'asciutto.

® Marchio registrato
09.12.10

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 FEB. 2011

GREENEX® NF

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

GREENEX® NF

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex NF contengono:
g 7,14 di Fenoxaprop-P-etile puro (69 g/l)
g 1,90 di Mefenpir-dietile puro (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene fenoxaprop p-etile: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto: 10 – 15 – 50 – 60 – 75 – 100 ml
Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

® Marchio registrato
09.12.10

Bayer CropScience S.r.l.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 FEB. 2011

11A09135

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zappy DP» a nome dell'Impresa Sulphur Mills Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 10 novembre 2009 e la successiva integrazione del 30 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SUL/DP/06-09, contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva n. 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo, l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Zappy DP;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Zappy DP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione n. 2009/70/CE del 25 giugno 2009, per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Sulphur Mills Ltd con sede in Gujarat (India); Sulphur Mills Ltd con sede in Maharashtra (India).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14905.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ZAPPY DP

Antioidico a base di zolfo per trattamenti in polvere
Polvere Secca

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Zolfo puro g 96
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione
Sulphur Mills Ltd., c/o Unity Clothings Ltd,
BMW Bld, Off Derby Street, High Street – Bolton BL 36SZ (UK)
Tel +44 1204 360806

Officine di produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Kg 1 – 5 – 10 – 25

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di caricamento del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

ZAPPY DP è un anticrittogamico per trattamenti polverulenti a secco, il prodotto trova specifica applicazione nella lotta contro il Mal Bianco, che riesce a prevenire e combattere in modo completo grazie alla sua elevata purezza e finezza di lavorazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

E' preferibile eseguire i trattamenti nelle prime ore del mattino per favorire una migliore adesione della polvere alle colture.
La polvere può essere sparsa sulle colture con le comuni attrezzature impolveratrici

Vite: contro Oidio
– Eseguire un primo trattamento quando i tralci misurano da 5 a 10 cm alla dose di 25-30 kg/Ha
– Un secondo trattamento al momento della fioritura, sempre alla dose di 25-30 kg/Ha
– Infine altri 2-3 trattamenti ad acini ben formati da luglio in poi, con dosi gradualmente decrescenti fino a 15-20 kg/Ha.

Pomacee e Drupacee: contro Mal Bianco
Effettuare trattamenti in pre- e post-fioritura alla dose di 25-30 kg/Ha

Pomodoro :
contro Mal Bianco, intervenire tutto l'anno ogni qual volta si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 25-30 kg/Ha

Fragola: contro Oidio
Intervenire tutto l'anno ogni qual volta si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 25-30 kg/Ha

Ortaggi : contro Oidio
Intervenire tutto l'anno ogni qual volta si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 25-30 kg/Ha

Floreali e Ornamentali: contro Oidio
Intervenire tutto l'anno ogni qual volta si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 25-30 kg/Ha

COMPATIBILITA'

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in miscela con calce, oli bianchi.
Il prodotto deve essere impiegato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di oli minerali e del Captano.
In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar :
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty , Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

Attenzione: DURANTE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO USARE MASCHERA ANTIPOLVERE E OCCHIALI PROTETTIVI; EVITARE D'INTERVENIRE NELL'AREA TRATTATA DOPO PIOGGE; INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE, DA PARTE DELLA VEGETAZIONE PRECEDENTEMENTE TRATTATA.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

2 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09076

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cosamil DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 ottobre 2009 e la successiva integrazione del 30 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sulphur Mills Ltd, con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SUL/WG/01-09, contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo, l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Cosamil DF;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COSAMIL DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009, per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Sulphur Mills Ltd con sede in Gujarat (India); Sulphur Mills Ltd con sede in Maharashtra (India).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14882.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COSAMIL DF

Antioidico a base di zolfo per la lotta contro gli agenti del Mal Bianco, ad azione complementare nei confronti della Ticchiolatura, Ruggine, Eriofidi

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione: **Partita n.:***

g 100 di prodotto contengono:

Zolfo puro .... g 80
(esente da Selenio)

Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio

Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione

Sulphur Mills Ltd., c/o Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street – Bolton BL 36SZ (UK)
Tel +44 1204 360806

Officine di produzione:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 250, 500; kg 1, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari:

Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche :

COSAMIL DF è un antioidico che unisce alla comprovata efficacia dello zolfo nei confronti degli oidi , la innovativa tecnologia in granuli idrodispersibili, che garantisce una migliore e più uniforme solubilizzazione del principio attivo, limitando di conseguenza i pericoli di ustioni alle piante assicurando una maggiore persistenza d'azione.

Dosi e modalità d'impiego :

VITE, contro Oidio *(Oidium tuckerii)*
- trattamenti preventivi (fase di germogliamento) .... 100 g/hl
- trattamenti curativi (dalla fase di grappolini separati fino alla fase di bottoni fiorali separati e dall'allegagione fino ai grappoli in via di maturazione 150 - 200 .... g/hl

Utilizzare la dose inferiore in caso di temperature troppo elevate.

MELO E PERO, contro Oidio *(Oidio farinosum)* e Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pirina)*
- Trattare dall'inizio della primavera all'estate con dosi gradualmente decrescenti .... 200 - 300 g/hl

DRUPACEE :
- Pesco, contro :
  Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio .... 150 - 200 g/hl
- Albicocco, contro Oidio *(Oidium crataegi)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio .... 150 - 200 g/hl
- Susino, contro Ruggine *(Tranzschelia pruni-spinosae)*
  - trattare una o due volte durante l'estate, ai primi cenni di infezione, eseguendo il trattamento nel pomeriggio, per evitare ustioni .... 100 g/hl

ORTAGGI :
- Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Melone - contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
  - trattare dalla fase di accrescimento (6-8 foglie) fino al frutto giovane .... 100 g/hl
- Carciofo, contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione .... 100 g/hl
- Peperone, Melanzana - contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione .... 100 g/hl
- Pomodoro, contro :
  Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione .... 100 g/hl
  Acaro rugginoso *(Aculops lycopersici)*
  - trattare alla comparsa dei primi acari .... 150 - 250 g/hl
- Pisello, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare alla comparsa dei sintomi dell'infezione .... 100 g/hl
- Scarola, Indivia, Cicoria - contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione .... 100 g/hl

PATATA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione .... 100 g/hl

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione .... 2 - 3 kg/ha

FRAGOLA, contro Oidio *(Sphaerotheca macularis)*
- trattamenti in via preventiva o al primo comparire dei sintomi d'infezione .... 100 - 120 g/hl

NOCCIOLO, contro :
Mal Bianco *(Phyllactinia guttata)*
- trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno .... 150 - 200 g/hl

Acaro delle gemme *(Phytoptus avellanae)*
- trattare all'inizio della primavera partendo dall'emissione delle prime foglie .... 150 - 200 g / hl

TABACCO, contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
- trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti .... 2 - 3 kg/ha

Fare attenzione a non trattare verso il periodo della raccolta, per non alterare le caratteristiche qualitative del fogliame

FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI (segale, avena, triticale, sorgo, miglio, scagliola, panico, grano saraceno) - contro Oidio *(Erysiphe spp.)*
- trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata .... 3,5 kg/ha

GIRASOLE, contro Oidio *(Oidium cichoracearum)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione .... 200 g/hl

SOIA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione .... 200 g/hl

ORNAMENTALI, FLOREALI
- Crisantemi, Cinerarie, Begonie, Ortensie, Lillà, Verbena ed altre floreali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattare in primavera .... 80 - 100 g/hl
- Rosa, contro Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattamenti estivi .... 100 - 200 g/hl
  - trattamenti invernali .... 300 g/hl

FORESTALI
- Faggio, Castagno, Acero, Betulla, Ontano, Frassino, Salice ed altre forestali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattamenti preventivi .... 200 - 300 g/hl
- Quercia, contro Oidio *(Microsphaera alphitoides)*
  - trattamenti estivi .... 100 - 200 g/hl
  - trattamenti invernali .... 300 g/hl

Compatibilità : non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di :
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman Red, Winesap ; **Pere :** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio ; **Vite :** Sangiovese ; **Cucurbitacee :** può essere fitotossico
Distanziare i trattamenti di COSAMIL DF da quelli a base di Captano o di oli minerali di almeno tre settimane.
Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

2 MAR 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09090

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulphozol DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 ottobre 2009 e la successiva integrazione del 30 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SUL/WG/02-09, contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo, l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in SULPHOZOL DF;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sulphur Mills Ltd con sede legale presso Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street-Bolton BL 36SZ (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SULPHOZOL DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009, per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Sulphur Mills Ltd con sede in Gujarat (India); Sulphur Mills Ltd con sede in Maharashtra (India).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14889.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SULPHOZOL DF

Antioidico a base di zolfo per la lotta contro gli agenti del Mal Bianco, ad azione complementare nei confronti della Ticchiolatura, Ruggine, Eriofidi

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione: **Partita n.:***
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro.......................... g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'autorizzazione
Sulphur Mills Ltd., c/o Unity Clothings Ltd,
BMW Bld, Off Derby Street, High Street – Bolton BL 36SZ (UK)
Tel +44 1204 360806

Officine di produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)
Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 250, 500; kg 1, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico :
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche :
SULPHOZOL DF è un antioidico che unisce alla comprovata efficacia dello zolfo nei confronti degli oidi , la innovativa tecnologia in granuli idrodispersibili, che garantisce una migliore e più uniforme solubilizzazione del principio attivo, limitando di conseguenza i pericoli di ustioni alle piante assicurando una maggiore persistenza d'azione.

Dosi e modalità d'impiego :

VITE, contro Oidio *(Oidium tuckerii)*
- trattamenti preventivi (fase di germogliamento)........................100 g/hl
- trattamenti curativi (dalla fase di grappolini separati fino alla fase di bottoni fiorali separati e dall'allegagione fino ai grappoli in via di maturazione 150 – 200 g/hl

Utilizzare la dose inferiore in caso di temperature troppo elevate.

MELO E PERO, contro Oidio *(Oidio farinosum)* e Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pirina)*
- Trattare dall'inizio della primavera all'estate con dosi gradualmente decrescenti .... 200 - 300 g/hl

DRUPACEE :
- Pesco, contro :
  Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio............................ 150 - 200 g/hl
- Albicocco, contro Oidio *(Oidium crataegi)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio............................ 150 - 200 g/hl
- Susino, contro Ruggine *(Tranzschelia pruni-spinosae)*
  - trattare una o due volte durante l'estate, ai primi cenni di infezione, eseguendo il trattamento nel pomeriggio, per evitare ustioni .... 100 g/hl

ORTAGGI :
- Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Melone - contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
  - trattare dalla fase di accrescimento (6-8 foglie) fino al frutto giovane............................ 100 g/hl
- Carciofo, contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl
- Peperone, Melanzana - contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl
- Pomodoro, contro :
  Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl
  Acaro rugginoso *(Aculops lycopersici)*
  - trattare alla comparsa dei primi acari .... 150 - 250 g/hl
- Pisello, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare alla comparsa dei sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl
- Scarola, Indivia, Cicoria - contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl

PATATA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............................ 100 g/hl

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............................ 2 - 3 kg/ha

FRAGOLA, contro Oidio *(Sphaerotheca macularis)*
- trattamenti in via preventiva o al primo comparire dei sintomi d'infezione .... 100 - 120 g/hl

NOCCIOLO, contro :
Mal Bianco *(Phyllactinia guttata)*
- trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno............................ 150 - 200 g/hl

Acaro delle gemme *(Phytoptus avellanae)*
- trattare all'inizio della primavera partendo dall'emissione delle prime foglie .... 150 - 200 g / hl

TABACCO, contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
- trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti .... 2 - 3 kg/ha

Fare attenzione a non trattare verso il periodo della raccolta, per non alterare le caratteristiche qualitative del fogliame

FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI (segale, avena, triticale, sorgo, miglio, scagliola, panico, grano saraceno) - contro Oidio *(Erysiphe spp.)*
- trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata .... 3,5 kg/ha

GIRASOLE, contro Oidio *(Oidium cichoracearum)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............................ 200 g/hl

SOIA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............................ 200 g/hl

ORNAMENTALI, FLOREALI
- Crisantemi, Cinerarie, Begonie, Ortensie, Lillà, Verbena ed altre floreali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattare in primavera............................ 80 - 100 g/hl
- Rosa, contro Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattamenti estivi............................ 100 - 200 g/hl
  - trattamenti invernali .... 300 g/hl

FORESTALI
- Faggio, Castagno, Acero, Betulla, Ontano, Frassino, Salice ed altre forestali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattamenti preventivi .... 200 - 300 g/hl
- Quercia, contro Oidio *(Microsphaera alphitoides)*
  - trattamenti estivi............................ 100 - 200 g/hl
  - trattamenti invernali............................ 300 g/hl

Compatibilità : non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano.
Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di :
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman Red, Winesap; **Pere :** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio ; **Vite :** Sangiovese ;
Cucurbitacee : può essere fitotossico
Distanziare i trattamenti di SULPHOZOL DF da quelli a base di Captano o di oli minerali di almeno tre settimane.
Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

2 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09092

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sherpa 100 EW» a nome dell'Impresa Sepran Sas.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 13 marzo 2007 presentata dall'Impresa Sepran Sas con sede legale in Isola vicentina (VI), via Brenta 20, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SHERPA 10 EC contenente la sostanza attiva cipermetrina;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cipermetrina l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 11 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da SHERPA 10 EC a SHERPA 100 EW;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sepran Sas con sede legale in Isola vicentina (Vicenza), via Brenta 20, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Sherpa 100 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2005/53/CE del 16 settembre 2005 per la sostanza attiva cipermetrina.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 750 e l 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: I.r.c.a. Service S.p.a., Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Kollant s.r.l. Vigonovo (Venezia) e Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. Oristano ed importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera I.M.C. Ltd, Naxxar (Malta).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13765.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: Borrello

Etichetta normale e foglio illustrativo

SHERPA 100 EW

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
Emulsione acquosa

SHERPA 100 EW
COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura g 10 (= 103 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 / 976562

OFFICINA DI PRODUZIONE: I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) – **I.R.C.A. SERVICE S.p.A.,** Fornovo S.Giovanni (BG) - **KOLLANT s.r.l.,** Vigonovo (VE) - **NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l.,** Oristano

Registrazione Ministero della Salute n. …………. del ………………..

PARTITA N. **CONTENUTO: ml. 10,15,20,25,30,35,40,50,100,200,250,300,350,500,600,750 / litri 1-2-3-5-10-20**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte dei pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica.
Consultare un centro Antiveleni.
NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa.

CARATTERISTICHE
E' un insetticida che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili.. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta collaterale azione repellente.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO (solo in pieno campo): le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:
ARANCIO, LIMONE: contro Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Coccinigle (neanidi) alla dose di 35-50 ml/hl; contro Mosca degli agrumi, Tignola alla dose di 50-75 ml/hl
PERO: - contro Psilla in trattamenti di fine inverno alla dose di 50 ml/hl; in interventi su uova mature all'apparire delle prime neanidi di I° generazione alla dose di 75-100 ml/hl; 100-150 ml/hl sulle generazioni successive; contro Afidi e su foglie non accartocciate alla dose di 35-50 ml/hl; contro Fillominatori (Cemiostoma e Litocolletis) alla dose di 50-75 ml/hl in presenza di uova mature e prima della comparsa delle mine; contro Ricamatrici, Carpocapsa e Lepidotteri in genere alla dose di 50-75 ml/hl; contro Coccinigle (neanidi) alla dose di 50-75 ml/hl. Per il controllo di insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio tra orecchiette di topo e differenziazione mazzetti fiorali alla dose di 50-75 ml/hl in miscela ad olio bianco.
PESCO, CILIEGIO: contro Afidi alla dose di 35-70 ml/hl intervenendo su foglie non accartocciate; contro Coccinigle (neanidi), Tripidi, Mosca, alla dose di 50-75 ml/hl; contro Cidia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 50-75 ml/hl. Per il controllo di insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio tra orecchiette di topo e differenziazione mazzetti fiorali alla dose di 50-75 ml/hl in miscela ad olio bianco.
VITE: contro Tignole alla dose di 50-75 ml/hl alla prima comparsa delle larve; contro Coccinigle, Sigaraie, Cicaline alla dose di 50-60 ml/hl
SOIA: contro Cimici e Lepidotteri fogliari alla dose di 0,5-0,6 l/ha
MAIS: contro Piralide e Sesamia alla dose di 0,4-0,6 l/ha
FRUMENTO: contro Afidi e Lema alla dose di 0,4-0,6 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica, Nottue e Afidi alla dose di 0,5-0,6 l/ha; contro Lisso, Cleono e Cassida alla dose di 0,4-0,5 l/ha
TABACCO: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 35-50 ml/hl; contro Nottue e Tripidi alla dose di 50-75 ml/hl
PIOPPO: contro Afidi alla dose di 40-60 ml/hl; contro Saperda e Criptorrinco alla dose di 50-80 ml/hl
COLTURE ORTICOLE (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, pomodoro, pisello, fagiolino, cipolla), Patata: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Nottue, Tripidi, Mosca, alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI*:* contro Afidi, Aleurodidi alla dose di 35-50 ml/hl; contro Tripidi, Bega del garofano e Lepidotteri in genere alla dose di 75-100 ml/hl
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina; in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia.
INTERVALLO DI SICUREZZA. Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture: **Soia**: 3 gg - **Cavolfiore, Cavolo broccolo, Pisello, Fagiolino**: 7 gg - **Arancio, Limone, Pero, Pesco, Ciliegio, Cipolla, Cavolo cappuccio, Patata**: 14 gg **- Pomodoro, Barbabietola da zucchero:** 21 gg - **Vite, Mais**: 28 gg - **Tabacco**: 60 gg
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade);**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

Etichetta formato ridotto

SHERPA 100 EW

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione

Emulsione acquosa

SHERPA 100 EW

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura g 10 (= 103 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) **- I.R.C.A. SERVICE S.p.A.,** Fornovo S.Giovanni (BG) **- KOLLANT s.r.l.,** Vigonovo (VE) **- NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.R.L.,** Oristano

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....
PARTITA N. **CONTENUTO: ml. 10,15,20,25,30,35,40,50,100**

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa.

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

11A09113

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Netor» a nome dell'Impresa Sip. cam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 e successiva integrazione del 7 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sipcam Spa, con sede legale in Milano - Via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Netor contenente le sostanze attive tebuconazolo e clorotalonil;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorotalonil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva clorotalonil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebucozolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 11 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, Via Carroccio 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Netor con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14638.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NETOR

Fungicida ad ampio spettro d'azione in formulazione sospensione concentrata.

NETOR - Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . .5.45 g (=60 g/litro)
- Clorotalonil puro... .15.09.g (=166 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . . g 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che le donne utilizzino o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorse 24 ore dalla applicazione del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto contiene due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d'azione: tebuconazolo, fungicida sistemico che agisce sui patogeni in fase iniziale di sviluppo dall'interno dei tessuti vegetali; clorotalonil fungicida di contatto preventivo a lunga persistenza agisce all'esterno dei tessuti vegetali sulle spore dei patogeni in germinazione.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Frumento tenero e duro: 3,5-4 l/ha utilizzando 300-500 litri di acqua/ha per il controllo di
- Patogeni prevalenti dell'apparato fogliare: Septoria (*Septoria spp*), Oidio (*Erisiphe graminis*), Ruggini (*Puccinia spp*): intervenire da inizio levata a spigatura in funzione dello sviluppo dei patogeni.
- Patogeni della spiga (prevalenti): *Fusarium spp*, Septoria (*Septoria spp*): intervenire ad inizio emissione delle antere (8-15% antere visibili).
- Mal del piede ed attacchi precoci di: Septoria (*Septoria spp*), Oidio (*Erisiphe graminis*), *Fusarium spp*, *Pseudocercosporella herproticoides, Ophiobulus graminis, Fusarium spp*, intervenire in fase di accestimento-levata.

Melone, Anguria: 3,5-4 l/ha utilizzando 300-400 litri di acqua/ha per il controllo della Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*): intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

Asparago: 3,5-4 l/ha per il controllo di ruggini (*Puccinia spp*).
Intervenire ad intervalli di 10-14 giorni esclusivamente dopo la fine della raccolta dei turioni, durante la stagione vegetativa estiva.

Modalità di impiego:
Massimo 2 interventi/anno per coltura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, come polisolfuri, poltiglie bordolesi, ecc. e con gli oli. Rispettare un intervallo di almeno 3 settimane dopo interventi con oli.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima della raccolta su frumento; 14 giorni prima della raccolta su anguria e melone.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

2 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

11A09122

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprofix Ultra Disperss» a nome dell'Impresa Cerexagri Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 24 luglio 2009 presentata dall'Impresa Cerexagri Italia Srl con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni 275, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ATO FAP 17 contenente la sostanza attiva rame tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame tribasico l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame idrossido nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Cuprofix Ultra Disperss;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì Cesana), Via Terni 275 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cuprofix Ultra Disperss con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame tribasico nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame tribasico.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500-750 e kg 1-2-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Cerexagri S.A. in Mourenx (Francia);

nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato negli stabilimenti delle Imprese: STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna); Diachem Spa U.P. Sifa, in Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14830.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: Borrello

11A09124

CUPROFIX ULTRA DISPERSS®

FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

CUPROFIX ULTRA DISPERSS®

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
RAME Metallo puro g 40
(sotto forma di solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523

Officina di produzione: CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia)
Officine di confezionamento: STI Solfotecnica Italiana S.p.A, Cotignola (RA) – Diachem S.p.A. U.P. Sifa, Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: g 250- 500- 750- kg 1-2- 5–10-15-20-25 PARTITA N°....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
CUPROFIX ULTRA DISPERSS® è una poltiglia bordolese preparata con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame tribasico solamente nella sua forma di cristallizzazione più stabile (BROCANTITE) in associazione a gesso.
Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono ad CUPROFIX ULTRA DISPERSS® un'azione fungicida e batteriostatica anche con apporti limitati di rame per ettaro come meglio specificato in seguito.

DOSI
Le dosi per ettolitro d'acqua sono riferite all'utilizzo con attrezzature a volume normale, salvo diversa indicazione, e con i seguenti volumi d'acqua: vite 2-10 hl/ha, fruttiferi: 8-15 hl/ha; orticole, floreali ed ornamentali: 6-8 hl/ha.
VITE: contro peronospora, marciume acido, botrite (effetto collaterale): 140–180 g/hl (elevabile a 400 g/hl in caso di forte pressione della malattia).
POMACEE: contro ticchiolatura, cancri rameali, fumaggine, maculatura bruna, colpo di fuoco batterico, ruggine, brusone del Nespolo, batteriosi (attività collaterale). Trattamenti da inizio caduta foglie a rottura gemme: 350–600 g/hl; - Trattamenti in fase vegetativa: 75–125 g/hl. Contro colpo di fuoco batterico intervenire in particolare dopo grandinate, violenti temporali o potature*.
DRUPACEE: contro bolla, monilia, fumaggine, cancri rameali, corineo, batteriosi (attività collaterale), marciume bruno del mandorlo: 600 g/hl nei trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno; 125-150 g/hl nei trattamenti a rottura gemme – bottoni rosa.
AGRUMI: contro allupatura, gommosi, batteriosi (attività collaterale), fumaggine, mal secco: 200-300 g/hl da gennaio a fine maggio e all'invaiatura (novembre-dicembre con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche).

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame

ACTINIDIA: contro batteriosi (attività collaterale): 250-300 g/hl alla caduta delle foglie; contro marciume del colletto: 400 g/l distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta localizzati al colletto
OLIVO: contro occhio di pavone, lebbra, fumaggine: 250–400 g/hl nei trattamenti primaverili ed autunnali
NOCE E NOCCIOLO: contro batteriosi (attività collaterale) 1,6-2,4 kg/ha con trattamenti pre e post fioritura;
POMODORO: contro alternaria, septoria, antracnosi, peronospora, cladosporiosi. batteriosi (attività collaterale): 1,6–2,4 kg/ha
PATATA: contro peronospora, alternaria e batteriosi (attività collaterale)1,6–2,4 kg/ha
COLTURE ORTICOLE (vedi elenco): 1,4–1,8 kg/ha

- CUCURBITACEE (melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo) contro batteriosi (attività collaterale), antracnosi, cladosporiosi.
- CARCIOFO contro peronospora e alternaria.
- CAVOLI (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo rosso, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo nero), contro peronospora e alternaria.
- AGLIO, CIPOLLA, PORRO SCALOGNO: contro ruggine, peronospora e alternaria.
- MELANZANA: contro cancrena pedale e marciumi del colletto, (trattamenti localizzati al piede delle piante), peronospora e alternaria.
- INSALATE (cicorie, indivie, lattughe, radicchi, rucola, rutabaga, scarole, valerianella) contro peronospora, alternaria, antracnosi, cercosporiosi, ruggini, marciume batterico della lattuga e simili.
- ALTRI ORTAGGI A FOGLIA (basilico, bietola, cardo, erba cipollina, finocchio, prezzemolo, sedano, spinacio): contro peronospora, alternaria, septoria e cercospora.
- ORTAGGI A RADICE contro septoria, peronospora e cercospora.
- LEGUMI: contro peronospora, ruggine, batteriosi e antracnosi.

FRAGOLA: contro vaiolatura rossa 1,5–2 kg/ha
FRUMENTO, ORZO, CEREALI MINORI: contro septoriosi e ruggini 3,5 kg/ha. Per la concia anticarie delle sementi di cereali (esclusi mais, sorgo, riso) 100g per 100 kg di seme.
COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI: contro alternariosi, antracnosi, batteriosi (attività collaterale), ruggine, septoria, ticchiolatura, peronospora e corineo 250 – 400 g/hl
Avvertenza: i semi trattati o residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi. CUPROFIX ULTRA DISPERSS® è compatibile sia con Microthiol Disperss che con i fertilizzanti fogliari.

MODALITÀ D'IMPIEGO Versare CUPROFIX ULTRA DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà di melo e pero cuprosensibili effettuare saggi preliminari:
Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
Pere cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
fragole, patata, pomodoro ed altri ortaggi: 3 giorni;
uve: 5 giorni;
pomacee: 7 giorni
altre colture: 20 giorni

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Urban PY» a nome dell'impresa Copyr Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 marzo 2007 e successiva integrazione del 9 dicembre 2009 presentata dall'impresa Copyr Spa, con sede legale in Milano, corso Italia n. 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Urban PY» contenente la sostanza attiva piretrine;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva piretrine, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione, contenente la sostanza attiva piretrine, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 5 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Copyr Spa, con sede legale in Milano - corso Italia n. 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato URBAN PY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia Srl, in San Colombano al Lambro (Milano); IRCA Service Spa, in Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13759.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

URBAN PY

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

URBAN PY - Composizione
100 g di prodotto contengono
Estratto di Piretro 500g/kg piretrine g 4,00
(pari a g 2 di piretrine attive)
Coformulanti q.b. a g 100

N

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° del del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. Corso Italia, 6 - Milano – tel. 02/3903681
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 100, 250, 500; litri 1 – 5 - 25
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
URBAN PY è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale specificamente studiato per il trattamento del verde urbano.
URBAN PY è un insetticida di contatto che grazie alla sua attività abbattente agisce rapidamente contro gli adulti di zanzara che si annidano nella vegetazione e contro le larve di lepidotteri defogliatori, come processionaria ed ifantria americana.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
I trattamenti contro gli adulti di zanzara devono essere effettuati nelle ore più fresche della giornata, di sera o di mattina, avendo cura di trattare la vegetazione infestata – siepi, cespugli – anche nelle parti più interne, dove normalmente gli adulti di zanzara si annidano. I trattamenti devono essere effettuati nel seguente modo:

- Cespugli, siepi e aree verdi urbane: diluire 1 lt di prodotto in 200 lt d'acqua (corrispondenti a 0,25 l di prodotto per ettaro), sufficienti a trattare un'area di 40.000 mq. Ripetere il trattamento se necessario dopo 7 - 8 giorni nei periodi di massima infestazione.

Per i trattamenti contro larve di processionaria e di lepidotteri defogliatori i trattamenti devono essere effettuati alla chioma delle piante e bagnando la vegetazione in modo uniforme, preferibilmente di sera. Le dosi da utilizzare sono:

- Pini e piante ornamentali: diluire 160 – 200 ml di prodotto in 100 lt d'acqua (pari a 1,6 - 2 lt prodotto/ha).

Nel caso della processionaria, effettuare 1-2 trattamenti a fine estate, indicativamente, per le zone di pianura, a partire dalla seconda metà di settembre.

Agitare molto bene prima dell'uso. Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature inferiori a 5°C e superiori a 50°C. Preparare solo la quantità di soluzione necessaria al trattamento.

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

1.11 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09131

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fram» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2008 e successiva integrazione del 21 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Agrimport Spa con sede legale in Bolzano - Via Piani 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AGR 24-08 contenente la sostanza attiva acido gibberellico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede in Milano, Viale Luigi Majno 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in FRAM;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede in Milano, Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FRAM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-200-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Phytorgan SA, in 14564 Kifissia – Grecia; Sipcam Inagra SA, in Sueca (Valencia) Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14394.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

FRAM®

ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE

Composizione
Acido gibberellico puro..g 9
Inerti, bagnanti, disperdenti......................................q. b.a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nelle aree trattate. Non contaminare con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: FRAM® è un ormone naturale delle piante che, somministrato su esse, esplica molteplici effetti: stimolo della crescita; interruzione dormienza gemme, semi, tuberi; anticipo fioritura e stimolo allegagione (partenocarpia); stimolo germinazione semi ed attività amilasica in quelli di orzo; diminuzione delle esigenze in freddo di alcune colture. L'effetto del **FRAM®** è influenzato dai fattori ambientali, dallo stato nutrizionale e sanitario della coltura, dalla varietà; sono quindi consigliate verifiche preliminari nelle diverse situazioni colturali. Il prodotto è formulato in compresse effervescenti da **10 grammi**, contenenti ciascuna **1 grammo** di Acido gibberellico tecnico.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO:		**n. compresse/hl acqua**
VITE	**varietà apirene**; per aumentare la grandezza degli acini e la produzione, trattare dopo l'allegagione, nel periodo dell'incisione anulare . Bagnare solo il grappolo	**1 – 4**
	varietà con semi; per allungare il grappolo e distanziare gli acini consentendo una migliore esposizione alla luce e ridurre le condizioni che permettono lo sviluppo della Muffa Grigia (*Botrytis cinerea*). Eseguire il trattamento con getti lunghi 5 – 10 cm	**0,5 - 1**
PERO	Per stimolare l'allegagione e la partenocarpia	**1 - 2**
	Trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto. Le varietà che rispondono positivamente sono: Butirra Giffard, Coscia, Trionfo di Vienna, Conference, William, Spadona, Buona Luisa d'Avranches, Passacrassana, Kaiser. Si sconsiglia l'impiego su Decana del Comizio e Abate.	
	Per ridurre i danni da gelo	**1,5 - 2,5**
	Trattare entro le 48 ore successive alla gelata.	
CARCIOFO	**Per anticipare e concentrare lo sviluppo dei capolini**	**1 - 2**
	Due trattamenti; il primo alla comparsa del capolino centrale ed il secondo 15-20 giorni dopo, oppure immediatamente dopo la prima raccolta. Su coltivazioni non forzate è consigliabile eseguire due trattamenti; il primo a 40-60 giorni dall'epoca di raccolta del "cimarolo" ed il secondo 20 giorni dopo. Le varietà che rispondono positivamente sono: Violetto di Provenza, Carciofo di Mola, Masedu, Spinoso sardo, Castellammare, Carciofo di ogni mese.	
LATTUGA	**Per aumentare la produzione dei semi**, effettuare trattamenti ripetuti a partire dalla 4ª – 8ª foglia	**1**
	Per accelerare la crescita ed aumentare la produzione in primavere ed autunno; effettuare il trattamento quando le piante hanno già formata la 7ª – 8ª impalcatura di foglie, cioè 20 giorni prima della raccolta	**1 – 1,5**
PATATA	**Per interrompere la quiescenza dei tuberi da seme** e stimolare lo sviluppo dei germogli immergere per 10 minuti in una soluzione di **FRAM®**;	
	per tuberi interi	**0,5**
	per tuberi tagliati	**0,1**
POMODORO	**Per aumentare l'allegagione**, può essere spruzzata una soluzione di **FRAM®** all'interno di ogni fiore, ripetendo il trattamento alla comparsa di ogni corimbo fiorale	**1 – 2**
SEDANO	**Per aumentare la lunghezza del germoglio** e il rendimento, trattare da due a qrattro settimane prima della raccolta	**2 - 4**
AGRUMI	**Per stimolare l'allegagione**, trattare in piena fioritura	**1**
	Per ritardare la maturazione, la cascola ed i fenomeni di senescenza della buccia	
	Su arancio: trattare dopo l'invaiatura, con frutti "commerciabili"	**0,5 - 1**
	Su limone: trattare appena prima dell'inizio invaiatura	**0,5 - 1**
FRAGOLA	**Per stimolare la fioritura, anticipare e concentrare la maturazione**	**2 - 3**
	Trattare 4-6 settimane prima della fioritura. Le varietà che rispondono positivamente sono: Cambridge Favourite, Pocahontas, Tioga, Red-Gauntlet, Gorella.	
SPECIE FLORICOLE IN PIENO CAMPO (ciclamino, fiordaliso, anemone, ortensia)	**Per stimolare e uniformare la fioritura, allungare lo stelo fiorale**	**1 - 2**
	Più trattamenti, a distanza di 25-30 giorni, dallo stadio di bocciolo.	

MODALITÀ D'USO: La soluzione si prepara facendo sciogliere le compresse in poca acqua fredda e successivamente aggiungendo il quantitativo totale d'acqua richiesto. La soluzione si deve impiegare subito dopo la preparazione. Non superare i dosaggi suggeriti in quanto dosi eccessive potrebbero modificare anche in misura notevole l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura nell'anno successivo.

AVVERTENZE: Distribuire la soluzione finemente nebulizzata ed operare nel tardo pomeriggio. Nei carciofeti trattati con **FRAM®** è consigliabile irrigare prima o subito dopo l'applicazione ed aumentare la concimazione. Su fragola in piena aria, l'impiego è da sconsigliare nelle zone con repentini abbassamenti di temperatura. In caso di trattamenti ripetuti impiegare le dosi minori. Conservare il prodotto in luogo asciutto e nella confezione originale ben chiusa, ad una temperatura non superiore ai 30°C.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare le piante malate o con carenze nutrizionali.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI) - Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- **Tel. 0544 601201**

Stabilimenti di produzione: PHYTORGAN SA 14564 Kifissia - Grecia, **SIPCAM INAGRA S.A**. Sueca (Valencia) Spagna

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Peso netto g. 50-100-200-500 - Kg. 1 Partita n°

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

® Marchio registrato Agrimport S.p.A.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FRAM®

ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE

Composizione
Acido gibberellico puro..g 9
Inerti, bagnanti, disperdenti.....................................q. b.a g. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI di PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nelle aree trattate. Non contaminare con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI) - Sede operativa Via Classicana , 313 – Ravenna- **Tel. 0544 601201**

Stabilimenti di produzione: **PHYTORGAN SA 14564** Kifissia - Grecia, **SIPCAM INAGRA S.A.** Sueca (Valencia) Spagna

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Peso netto g. 50-100-200-500 Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Agrimport S.p.A

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 0 3 MAR. 2011

11A09118

DECRETO 23 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fortezza» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 29 ottobre 2010 dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd con sede legale in U.K Eastbourne, East Sussex. - 29 Gildredge Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Fortezza, contenente la sostanza attiva abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato Safran registrato al n. 13536 con D.D. in data 24 settembre 2010 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della

Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Safran registrato al n. 13536 ;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva abamectina, nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza abamectina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva abamectina in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd con sede legale in U.K Eastbourne, East Sussex. - 29 Gildredge Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fortezza con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva abamectina, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd, No. 88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15119.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

FORTEZZA

Insetticida-acaricida per la difesa di arancio, mandarino, clementino, limone, pero, melo, vite, fragola, orticole (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, lattughe e simili), colture ornamentali e floricole, iniezione al tronco di latifoglie e conifere, vivai di arbustive ed arboree.
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile.

COMPOSIZIONE
Abamectina pura.. g. 1,9 (18,37 g/l)
Coformulanti...................................... q.b. a g. 100

Frasi di rischio
Tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood - Peterborough Cambridgeshire - PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33

Officina di produzione: Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd., No.88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province, China
Distribuito da: ...

Registrazione Ministero della Salute n. ...... del ...... **Partita n.**: vedi corpo della confezione
Contenuto netto: litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nelle zone trattate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.

Per l'impiego del prodotto nei vivai, tabellare le aree trattate ed impedire l'accesso di persone estranee durante il trattamento.

Proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti resistenti agli agenti chimici.

Per proteggere gli organismi acquatici in caso di impiego su agrumi, melo/pero e vite, non trattare in una fascia di rispetto di 12 metri dai corpi idrici superficiali. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica. Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente uno o due bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito od un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica all'abamectina.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta della abamectina.

Avvertenza: In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni

Caratteristiche
FORTEZZA è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. FORTEZZA è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. FORTEZZA ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione possono essere richiesti da 3 a 5 giorni per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Modalità e dosi e d'impiego
Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare adeguate attrezzature per irrorazione ai fini di garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate per ciascuna coltura. Non trattare durante il periodo della fioritura.

Arancio, Mandarino, Clementino, Limone
- Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)*: 37,5 ml/hl (0,375-0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in due applicazioni ogni 14 giorni; 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione e in una sola applicazione. Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.
- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae e Panonychus citri*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili; aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale.

Pero, Melo
- Psilla (*Psylla* spp.): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.

- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Eriofide del melo (*Aculus schlechtendali*), Cemiostoma (*Leucoptera malifoliella*), Litocollete (*Phyllonorycter blancardella*): 75 ml/hl (0,75-1,5 l/ha), a fine caduta petali; aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale.

Vite
- Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), Ragnetto giallo della vite (*Eotetranychus carpini*): 75 ml/hl (0,75 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie.
- Tignoletta (*Lobesia botrana*), Tignola (*Eupecilia ambiguella*): 55-75 ml/hl (0,5-0,75 l/ha), da inizio ovideposizione a due settimane dopo.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*), Eriofide (*Aculus lycopersici*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in due applicazioni ogni 7-10 giorni.

Fragola
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*): 40 ml/hl (0,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in due applicazioni ogni 7-10 giorni; 100 ml/hl (1,2 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,75-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Lattughe e simili
- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 60 ml/hl (0,3-1,2 l/ha), alla comparsa delle prime larve.

Colture ornamentali e floricole in terra e in vaso, Vivai di arbustive ed arboree
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): 50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni.
- Larve di tripide (*Frankliniella occidentalis*): 75 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa delle prime larve.
- Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*): 25-50 ml/hl (0,5-1,5 l/ha), alla comparsa dei primi stadi mobili.

Latifoglie e Conifere per alberature stradali e parchi
- Minatrice fogliare dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*): 10-40 ml per litro di acqua, iniettare il prodotto subito dopo la fioritura.
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*): 10-40 ml per litro di acqua, Iniettare in presenza delle prime larve neoanate.
- Tingide del platano (*Corythucha ciliata*), Afidi (*Aphis* spp.), Acari tetranichidi ed eriofidi: 10-40 ml per litro di acqua. Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.

Preparazione e applicazione
Mantenere in agitazione la miscela durante la fase di preparazione e distribuzione. Non applicare durante le ore più calde del giorno, su foglie bagnate o in caso di pioggia imminente. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole e floricole, in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Intervalli di sicurezza: Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola; 10 giorni per agrumi, 14 giorni per pero, lattughe e simili; 28 giorni per melo e vite.

Rischi di nocività
FORTEZZA è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante il periodo della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione, comprese le zone vicino alla coltura. Trattare preferibilmente nelle ore serali quando le api non sono in attività.
Durante l'applicazione in serra, chiudere e coprire le colonie dei bombi. Per proteggere le api mantenere la serra chiusa per 24 ore dopo il trattamento.
Il prodotto è tossico per la fauna selvatica.
Allo scopo di prevenire le possibili cause di resistenza si raccomanda di alternare il prodotto con altri aventi diverse modalità di azione e di non applicare il prodotto più di due volte in successione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A09120

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amaze» a nome dell'Impresa Cheminova A/S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 25 novembre 2008 presentata dall'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Thyborønvej 78 DK 7673 Harboøre - Danimarca, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AMAZE contenente le sostanze attive sulcotrione e nicosulfuron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva sulcotrione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 aprile 2008 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva sulcotrione l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Thyborønvej 78 DK 7673 Harboøre - Danimarca è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Amaze con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 31 agosto 2009 per la sostanza attiva sulcotrione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Cheminova A/S - Thyborønvej 78 DK 7673 Harboøre, Danimarca.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14509.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

AMAZE®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais

DISPERSIONE OLEOSA

AMAZE Registrazione del Ministero della Salute N.... del

Composizione	
100 g di AMAZE® contengono:	
Sulcotrione puro	g 19,5 (192 g/L)
Nicosulfuron puro	g 3,27 (32 g/L)
coformulanti q.b. a	g 100

Contiene sulcotrione: può provocare una reazione allergicica

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: 1-3-5 L. Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

AMAZE® è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni e graminacee. Il prodotto agisce prevalentemente per via fogliare e, più limitatamente, perassorbimento radicale. Sulle malerbe sensibili, i sintomi appaiono dopo 3-4 giorni, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPI DI IMPIEGO

MAIS

INFESTANTI SENSIBILI

Abutilon theophrasti (Cencio molle), ***Agropyrum repens*** (Gramigna), ***Alopecurus myosuroides*** (coda di volpe), ***Amaranthus spp.*** (Amaranto), ***Ambrosia artemisifolia*** (Ambrosia), ***Ammi majus*** (Camomilla selvatica), ***Avena spp.*** (Avena selvatica), ***Bidens tripartita*** (Forbicina comune), ***Capsella bursa-pastoris*** (Borsa del pastore), ***Chenopodium album*** (Farinaccio), ***Datura stramonium*** (Stramonio), ***Diplotaxis erucoides*** (Ruchetta selvatica), ***Digitaria sanguinalis*** (Sanguinella), ***Echinocloa crus-galli*** (Giavone) ***Fumaria officinalis*** (Fumaria), ***Gallinsoga parviflora*** (Galinsoga), ***Helianthus annnuus*** (Girasole), ***Lolium spp.*** (Loietto), ***Matricaria chamomilla*** (Camomilla), ***Mercurialis annua*** (Mercurella), ***Picris echioides*** (Soffione), ***Polygonum aviculare*** (Correggiola), ***Polygonum lapathifolium*** (Persicaria maggiore), ***Polygonum persicaria*** (Persicaria), ***Portulaca oleracea*** (Erba porcellana), ***Raphanus raphanistrum*** (Ramolaccio selvatico), ***Rapistrum rugosum*** (Ramolaccio), ***Setaria spp.*** (Falso panico), ***Sinapis arvensis*** (Senape selvatica), ***Solanum nigrum*** (Erba morella), ***Sonchus oleraceus*** (Crespino), **Sorghum halepense** da seme e da rizoma *(Sorghetta)*, ***Stellaria media*** (Centocchio), ***Veronica spp.*** (Veronica), ***Xanthium spp.*** (Spino d'asino).

MODALITA' di IMPIEGO

AMAZE® si impiega in post-emergenza con la coltura e le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

MAIS: da 2 foglie a 7-8 foglie; **Infestanti Dicotiledoni:** 2-4 foglie: **Infestanti Graminacee:** 2-3 foglie

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità. AMAZE® si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

DOSI DI IMPIEGO

1,5-1,75 l/ha: la dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe già sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia). Con elevate infestazioni miste o infestanti non sensibili si consiglia di miscelare AMAZE® con prodotti specifici quali Dicamba.

Avvertenza agronomica: Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE

- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.

Al termine dei trattamenti con AMAZE® è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue:

Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ipoclorito di sodio (soluzione al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre, mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: Svuotare ancora. Rimuovere le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotto più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenza sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 25 MAR. 2011

11A09101

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Velm» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 9 novembre 2006 presentata dall'Impresa ORIS Spa, con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato VELM contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 aprile 2008 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede in Milano – Via Luigi Majno 17/A;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 7 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano – Via Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Velm con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva nicosulfuron.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera GAT Microencapsulation AG, in Ebenfurth – Austria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13619.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011
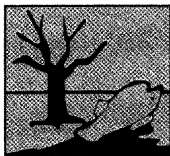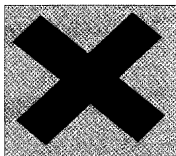
Il direttore generale: BORRELLO

VELM

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais ed aree extra agricole in sospensione concentrata

Composizione
- **Nicosulfuron puro g. 4,18 (= 40 g/l)**
- Coformulanti q.b. a g.100

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno, 17/A – Milano;
sede amministrativa Via Classicana, 313 Ravenna. Tel. 0544 601201

Autorizzazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Stabilimento di Produzione:
GAT Microencapsulation AG – Ebenfurth - Austria

Pericoloso per l'ambiente **Nocivo**

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contenuto netto: : 0,5 – 1 – 5 – 10 - 20 litri **Partita n:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Tabellare le aree trattate pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE e CAMPI di IMPIEGO: VELM è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragicole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS:
Infestanti sensibili
- **Graminacee**: *Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
- **Dicotiledoni** : *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).
-

- ***Infestanti mediamente sensibili***
  - **Graminacee**: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
  - **Dicotiledoni**: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego
VELM si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 MAR. 2011

VELM si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. **VELM** si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su mais
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di **VELM** su infestanti sensibili più sviluppate o mediamente resistenti (*Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.*) si consiglia la miscela con prodotti specifici Bromoxynil, Dicamba, Fluroxipir.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare **VELM** alla dose di **1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di **VELM** possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con **VELM** è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE - Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura o nelle applicazioni nelle aree industriali, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 MAR. 2011

VELM

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais ed aree extra agricole in sospensione concentrata

Composizione
\- Nicosulfuron puro g. 4,18 (= 40 g/l)
- Coformulanti q.b. a g.100

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno, 17/A – Milano;
sede amministrativa Via Classicana, 313 Ravenna. Tel. 0544 601201
Autorizzazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Pericoloso per l'ambiente **NOCIVO**

Stabilimento di Produzione:
GAT Microencapsulation AG – Ebenfurth - Austria

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contenuto netto: : 0,5 – 1 – 5 – 10 - 20 litri **Partita n:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 5 MAR. 2011

11A09102

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Celmitron 70 WG» a nome dell'Impresa Punjab Chemicals And Crop Protection Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 2 agosto 2007 presentata dall'Impresa Punjab Chemicals And Crop Protection ltd con sede legale in Plot 645/646 Oberoi Chambers-II New Link Road Andheri (West) Mumbai – India, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Celmitron 70 % WG contenente la sostanza attiva metamitron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva metamitron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva metamitron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva metamitron nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Celmitron 70 WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Punjab Chemicals And Crop Protection ltd con sede legale in Plot 645/646 Oberoi Chambers-II New Link Road Andheri (West) Mumbai – India, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Celmitron 70 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metamitron nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva metamitron.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Agrichem B.V. in Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13984.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
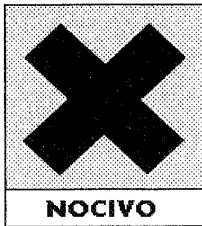
Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CELMITRON 70 WG

Erbicida di contatto e residuale, utilizzabile in pre e post-emergenza, per il controllo delle malerbe annuali su barbabietola da zucchero e bietola da foraggio, in formulazione granuli idrosolubili

Composizione
- Metamitron g 70
- Coformulanti q.b. a g.100

PUNJAB CHEMICALS & CROP PROTECTION LTD.
Plot No 645/646, Oberoi Chambers-II, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053 INDIA
Tel. +39 02 66101029

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di Produzione: Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda)

Taglie: kg 1-5

Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE: il prodotto è un erbicida di contatto e residuale, utilizzabile in pre e post-emergenza, per il controllo delle malerbe annuali su barbabietola da zucchero e bietola da foraggio.

CAMPI DI IMPIEGO: il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti:
Amaranto (*Amaranthus spp.*), Farinello (*Chenopodium album*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Centocchio (*Stellaria media*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*).

Sensibile		**Moderatamente sensibile**	**Moderatamente resistente**	**Resistente**
Centocchio comune (*Stellaria media*)	Fienarola annuale (*Poa annua*)	Senape dei campi (*Brassica arvensis*)	Poligono convolvolo (*Polygonum convolvolus*)	Attaccavesti (*Galium aparine*)
Chenopodio* (*Chenopodium*)	Ortica (*Urtica urens*)	Fumaria (*Fumaria officinalis*)	Morandola *(+) (*Ajuga reptans*)	Avena selvatica (*Avena fatua*)
Crisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum*)	Erba storna comune (*Thlaspi arvense*)	Poligono (*Persicaria*)	Centocchio comune (+) (*Stellaria media*)	
Veronica comune (*Veronica persica*)	Papavero comune (*Papaver somniferum*)		Ravanello selvatico (+) (*Raphanus raphanistrum*)	
Senecione* (*Senecio spp.*)	Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*)			
Centinodia* (*Polygonum aviculare*)	Spergola delle messi (*Spergula arvensis*)			
* Moderatamente sensibile se applicato post-emergenza. (+) Resistente nei programmi a bassa dose.				

MODALITÁ E DOSI DI IMPIEGO:
L'applicazione può essere effettuata prima dell'emergenza della coltura o, in alternativa, in post-emergenza, prima della chiusura dei filari.
In pre-emergenza: 4.5-5 kg/ha di prodotto diluito in 300-400 litri di acqua.
In post-emergenza: è previsto l'abbinamento con altri erbicidi (ad esempio a base di Desmedifam, Fenmedifam, Etofumesate, Lenacil) per ampliare lo spettro di azione. Secondo i casi il dosaggio può variare nel modo seguente:
- intervento unico: 2-3 kg/ha di prodotto diluito in 150-200 litri di acqua;

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
2 5 MAR. 2011

- interventi frazionati: 1-2 kg/ha di prodotto diluito in 150-200 litri di acqua eventualmente associato ad altro erbicida, (ad esempio a base di Desmedifam, Fenmedifam, Etofumesate, Lenacil) intervenendo allo stadio di 2 foglie vere della barbabietola e ripetendo l'intervento dopo 7-10 giorni;
- interventi frazionati a dosi molto ridotte (DMR): 0.5-0.6 kg/ha eventualmente associato ad altro erbicida, (ad esempio a base di Desmedifam, Fenmedifam, Etofumesate, Lenacil) intervenendo alla nascita delle infestanti e prevedendo 2-3 trattamenti.

Applicare come spray fine in 80-100 L/ha a 3-5 bar di pressione. Nel caso di trattamenti a basso dosaggio osservare un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.
L'ultima applicazione dovrà essere effettuata preferibilmente prima dello stadio di 2 prime foglie vere.

Prima dell'uso assicurarsi che tutta l'attrezzatura spray sia pulita. Unire metà del volume richiesto di acqua e cominciare l'agitazione. Mantenendo l'agitazione, aggiungere lentamente la quantità richiesta di granuli di prodotto, poi riempire la tanica con acqua fino al volume richiesto. Una continua agitazione deve essere garantita fino alla fine dell'applicazione spray. Tutta l'attrezzatura di spruzzo deve essere completamente pulita prima dell'immagazzinamento o dell'uso su un'altra coltura. Non utilizzare filtri con maglie più fini di 80. Non superare gli 8 km/h durante l'applicazione.

NB: Il dosaggio è in funzione del tipo di terreno (le dosi maggiori vanno impiegate sui terreni tendenti al pesante), del grado d'infestazione presente e della strategia di intervento prevista (solo interventi di pre-semina o pre-emergenza oppure interventi combinati di pre-semina o pre-emergenza e post-emergenza). Tutti i tipi di terreno, ad eccezione di quelli sabbiosi, possono essere trattati con Celmitron 70 WG. Non applicare in situazioni di stress per il terreno, quali stress indotti dall'uso di altri erbicidi di pre o post-emergenza, disordini nutrizionali, acidità del terreno, elevata illuminazione, elevata temperatura, gelate, eccesso di vento, attacco da parte di infestanti o malattie o altri fattori. L'applicazione di Celmitron 70 WG, in particolar modo se abbinato a olii coadiuvanti, può causare imbrunimento della parte marginale delle foglie e/o frenare la crescita con conseguente perdita di raccolto. Questa condizione viene accentuata dall'uso di altri erbicidi. Non applicare in caso di presunte condizioni climatiche estreme (gelo eccessivo), in caso contrario è possibile riscontrare perdita di vigore con conseguente perdita di raccolto.

COMPATIBILITÁ: Celmitron 70 WG può essere miscelato con i prodotti a base delle seguenti sostanze attive: Phenmedipham e/o Ethofumesate. Celmitron 70 WG deve essere aggiunto alla miscela prima dell'altro prodotto. Assicurarsi sempre che Celmitron 70 WG sia completamente disperso prima di aggiungere il secondo prodotto. Mantenere l'agitazione durante la miscela e l'applicazione.

AVVERTENZE: in caso di insuccesso o di raccolto precoce, nessun'altra coltura oltre a barbabietola da zucchero o barbabietola da foraggio può essere seminata entro 4 mesi dal trattamento con Celmitron 70 WG. Arare fino a 15 cm di profondità al fine di disperdere residui di erbicida prima della semina o piantumazione di altre colture. Cereali vernini: semina 4 mesi dopo il trattamento con Celmitron 70 WG. Altre colture: semina in primavera successiva. Verificare le informazioni riportate sull'etichetta di ogni altro prodotto usato in miscela con Celmitron 70 WG.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

2 5 MAR 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

11A09126

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymone, a nome dell'Impresa Cerexagri Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2010 dall'impresa Cerexagri con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì-Cesena), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymone contenente la sostanza attiva Cimoxanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Cimox 25 WP registrato al n. 8875 con D.D. in data 10 giugno 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 dicembre 2010, dell'Impresa Scam, con sede legale in Modena, Strada Bellaria 164;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cimox 25 WP;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Cerexagri e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Cimoxanil;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Cimoxanil in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Cerexagri con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì-Cesena), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cymone con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Cimoxanil, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-500; Kg 1-5-10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Scam S.p.A. - S. Maria di Mugnano (Modena).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15048.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
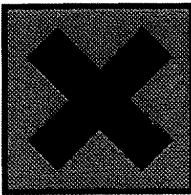
Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CYMONE

Fungicida citotropico translaminare in polvere bagnabile

CYMONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Cimoxanil puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER LAMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 - S. Carlo di CESENA (FC) - tel. 0547.661523

Stabilimento di produzione
SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 100 - 200 - 500 - kg 1 - 5 - 10 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: CYMONE è un fungicida caratterizzato da attività citotropiche e trans laminari, particolarmente efficace contro le peronospore. CYMONE esplica attività preventiva, curativa (potendo controllare infezioni già in atto) con una persistenza di azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stato fenologico e di sviluppo delle colture.

Vite: contro la peronospora (*Plasmopora viticola*) alla dose di 80-100 g per q.le d'acqua (dose minima 800 g/ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini. Nel caso si intervenga su infezioni già in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni uno dall'altro.
CYMONE può essere impiegato alla dose di 50-60 g/hl di acqua (dose minima 500 g/ha) in miscela con prodotti a base di rame, Ditiocarbammati, Folpet, Ditianon, Dodina ecc...; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio non inferiore al 70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.

Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le peronospore (*Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora scheledoni, Phitophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 80-100 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Su infezioni in atto con sintomi visibili effettuare due interventi ravvicinati alla distanza di 4-5 giorni uno dall'altro. Nel caso di impiego in miscela con altri fungicidi antiperonosporici, CYMONE può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 500 g/ha di formulato.

COMPATIBILITÀ: il formulato non è miscibile con formulati a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia solfo calcica ecc.).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA VITE, PATATA, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, MELONE, ZUCCHINO CIPOLLA, AGLIO, PORRO, PISELLO, TABACCO; 21 GIORNI PER IL CARCIOFO E 28 GIORNI PER GIRASOLE E SOIA.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

25 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

11A09415

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Simplia», a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2010 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Simplia, contenete la sostanza attiva Azoxystrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato Amistar registrato al n.10118 con D.D. in data 30 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 luglio 2008, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Amistar registrato al n.10118;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1999 di recepimento della direttiva 98/47/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/69/CE relativa alla modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui della sostanza attiva Azoxystrobin;

Vista la direttiva 2010/55/CE, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Azoxystrobin;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Azoxystrobin in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A 12 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Simplia con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-2-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento dell'Impresa: AFP Formulation e Packing Syngenta-Grangermouth, Scotland (UK).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15112.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta.

SIMPLIA®

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero.
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
AFP Formulation & Packing Plant Syngenta – Grangemouth - Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita N.

Confezione da: **ℓ 1**

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: l 2, l 5, l 10
® marchio registrato di una società del gruppo Syngenta

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
'SIMPLIA' è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) 'SIMPLIA' determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
'SIMPLIA' è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:

- Applicare 'SIMPLIA' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare 'SIMPLIA' in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

syngenta

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 - 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 - 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 - 10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Note:

- Applicare 'SIMPLIA' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare 'SIMPLIA' per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di 'SIMPLIA' con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio 'SIMPLIA' si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni.

Note:

- Applicare 'SIMPLIA' a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'

'SIMPLIA' può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con 'SIMPLIA' per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo 'SIMPLIA' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo 'SIMPLIA' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero 'SIMPLIA' è miscibile con formulati ad azione fungicida a base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, rame, zolfo e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

11A09423

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algor Platin» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 gennaio 2006 presentata dall'Impresa AgroPhyt di Felicani Giuseppina con sede legale in Bologna Via Dalmonte 5, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AY 14 contenente la sostanza attiva rimsulfuron;

Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, è stata ceduta all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A che ha modificato la composizione del prodotto sostituendo la sostanza attiva con diflufenican e clortoluron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorotoluron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva clorotoluron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006, art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva diflufenican l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 11 settembre 2008, art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 8 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Algor Platin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano - Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Algor Platin con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/66/CE del 30 giugno 2008 per la sostanza attiva diflufenican.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Nufarm Sas in Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F); Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13104.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: Borrello

ALGOR® PLATIN

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione concentrata (SC)

100 g di prodotto contengono:
Diflufenican 3,4 g (= **40 g/l**)
Clortoluron 50,8 g (= **600 g/l**)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Sede amministrativa: Ravenna, Via Classicana 313, Tel 0544 601201

Officina di Produzione:
Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F); Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Registrazione n xxxx del Ministero della Salute del XX/XX/XX

Contenuto netto: Litri 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore . Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

® Marchio registrato Nufarm

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
ALGOR® PLATIN è erbicida specifico per gli impieghi su frumento tenero, frumento duro ed orzo. La formulazione liquida in sospensione concentrata, lo rendono di facile manipolazione e impiego.
I principi attivi contenuti in **ALGOR® PLATIN** (diflufenican e clortoluron) offrono una aziona erbicida complementare in grado di controllare le più importanti e diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni delle colture sopra riportate.

Infestanti sensibili:
Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di topo), *Apera spica venti* (Cappellini dei campi), *Lolium multiflorum* (Loglio Italiaco), *Poa trivialis* (Spannocchina)
Dicotiledoni: *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Cerastium arvense* (Peverina) *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Ranunculus spp* (Ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola spp.* (Viola del pensiero).
Infestanti mediamente sensibili
Graminacee *Phalaris brachystachys e P. paradoxa* (Falaridi), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana).
Dicotiledoni *Galium aparine* (Attaccamani), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Chrysanthemum segetum* (Crisantemo dei campi), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galeopsis tetrahit* (Canapa selvatica) e *Polygonum convolvulus* (Convolvolo nero).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
ALGOR® PLATIN può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza delle colture e delle infestanti, rispettando le seguenti modalità applicative:
- **In pre-emergenza, litri 2,75 – 3 per ettaro.** Per queste applicazioni, al momento dell'intervento il terreno deve essere ben preparato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essere ben coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3 - 4 cm).
- **In post-emergenza, litri 2,25 – 2,5 per ettaro.** In questo momento applicativo le infestanti graminacee quali *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana), *Lolium multiflorum* (Loglio italico), *Phalaris brachystachys e Phalaris paradoxa* (Falaride), debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.

Per assicurare una buona copertura il prodotto va distribuito con un volume di acqua di 300-500 litri per ettaro.

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale

COMPATIBILITA' – Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'- Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi non si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture. Non impiegare il prodotto sulle varietà di frumento Kid, Demar 4 e Brasilia

Sospendere il trattamento 84 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti. Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale. Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI –
NON OPERARE CONTRO VENTO –
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 MAR. 2011

11A09119

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Suscon H&G» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 30 ottobre 2008 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria 9, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Suscon H&G contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Suscon H&G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 0,5-1-2,5-5-10-25-50-100-250-500 e kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North Vic 3026 Australia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14496.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Suscon®H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 kg 1 – 5 Partita N.

® Marchio registrato Nufarm

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.
Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

CARATTERISTICHE
SUSCON® H&G é un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento, prati ornamentali.
Una applicazione di **SUSCON® H&G** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)* e **coleotteri** *(Hylobius abietis, Oziorrinco, Maggiolino, Punteruolo rosso etc.)* e **tipula** *(Typula camea)*
Il prodotto può essere applicato su piante ben sviluppate oppure ancora giovani, in questo caso **SUSCON® H&G** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2- 4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. terra, torba, sabbia) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **3/5 g per 10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi (mosche bianche) e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **5 g per 10 litri** di substrato.

Su piante in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	**Volume del substrato (in litri)**	Grammi di **Suscon H&G**
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	1
12 – 16	ca. 0,75 – 2,5	1 – 1,5
16 – 22	ca. 2,5 – 6	1,5 – 2
22 – 26	ca. 6 – 8	2 – 3
26 – 30	ca. 8 – 12	3 – 5

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **SUSCON® H&G** si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

GIARDINI DOMESTICI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **SUSCON® H&G** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di 3/4 g per m^2 di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino/tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

FITOTOSSICITA': dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Etichetta autorizzata con D.D. del 29 MAR. 2011

Suscon®H&G

Insetticida sistemico granulare

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione

IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione:
Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Contenuto Netto: g 0,5 – 1

Partita N.

® Marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 29 MAR. 2011

11A09121

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Frisbee» a nome dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 21 marzo 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. con sede legale in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255 km 46, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Frisbee» contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Visto il parere espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I;

Vista la nota dell'ufficio in data 12 giugno 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa Chemia S.p.a. ha ceduto la proprietà del prodotto in questione, in corso di registrazione, all'impresa ShardaWorldwide Exp. Pvt.Ltd, con sede in Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai (India) rappresentata in Italia dall'impresa Sharda Europe b.v.b.a. con sede in Heedestraat, B-1730 - Belgio;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'impresa ShardaWorldwide Exp.Pvt. Ltd, con sede in Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai (India), rappresentata in Italia dall'impresa Sharda Europe b.v.b.a. con sede in Heedestraat, B-1730 - Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FRISBEE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa IRCA Service S.p.a. S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR);

Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13225.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: Borrello

FRISBEE

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Concentrato emulsionabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimenti di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan Pol.** C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Taglie: ml 100, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20 **Partita n°**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta e Foglietto illustrativo

Caratteristiche
Frisbee è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti acadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., *Septoria* spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 MAR. 2011

12 9 MAR. 2011

FRISBEE

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano.

Concentrato emulsionabile

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimenti di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan Pol.** C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Taglie: ml 100 **Partita n°.............**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

29 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

11A09140

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Crittox», a nome dell'Impresa Sulphur Mills Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 5 marzo dall'impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street — Bolton BL 36SZ (United Kingdom), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Crittox contenente la sostanza attiva Zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Tiospor WG registrato al n.5152 con D.D. in data 22 dicembre 1982, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 ottobre 2010, dell'Impresa Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera 21;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Tiospor WG registrato al n. 5152;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Sulphur Mills Limited e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Zolfo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Sulphur Mills Limited con sede legale in Unity Clothings Ltd, BMW Bld, Off Derby Street, High Street - Bolton BL 36SZ (United Kingdom), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Crittox con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva Zolfo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15149.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CRITTOX

Granuli idrodispersibili

ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

Partita n.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Coformulanti q.b. a	g 100

Frasi di Rischio

Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.-BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.) - Tel +44 1204 360806

Officine di Produzione:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)

Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Contenuto netto: kg 1, 5, 10, 20, 25

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il TIOSPOR WG è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. TIOSPOR WG è adatto per l'impiego in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Il prodotto esplica anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari. TIOSPOR WG è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l'utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il TIOSPOR WG si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi, in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità, in funzione delle condizioni ambientali, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva.

VITE - Oidio (*Uncinula necatrix*): Trattamenti preventivi alle seguenti dosi:

- 400-200 g per 100 l di acqua. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di TIOSPOR WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g per 100 litri di acqua. Per gli usi alla dose massima vedere anche alla voce "fitotossicità".

POMACEE - Oidio (*Podosphaera spp.*) e la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e V. pirina*).

- 500-200 g per 100 l di acqua iniziando i trattamenti in primavera ed adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g per 100 litri di acqua.

DRUPACEE - Oidio (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla*):

- 400-600 g per 100 l di acqua prima della fioritura e dopo la raccolta
- 200 g per 100 l di acqua dopo la fioritura sino alla raccolta

FRAGOLA - Oidio (*Sphaerotheca macularis*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari

NOCCIOLO

Oidio (*Phyllactinia suffata*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di TIOSPOR WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

Eriofide (*Phytocoptella avellanae*)

- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie.

ORTAGGI, FLOREALI ed ORNAMENTALI – Oidio. Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 150-250 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di TIOSPOR WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

POMODORO - Acaro rugginoso (*Aculops lycopersici*). Intervenire ad inizio attacco alle seguenti dosi:

- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Oidio (*Microsphaera betae*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 6-8 Kg per ettaro.

Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane.

CEREALI - Oidio (*Erysiphe spp.*). Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 6-8 Kg per ettaro.

TABACCO - Oidio (*Erysiphe spp.*). Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:

- 125-150 g per 100 litri di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

QUERCIA - Oidio (*Microsphoera quercina*)

- 300 g per 100 l di acqua nei trattamenti invernali
- 100-200 g per 100 l di acqua nei trattamenti primaverili - estivi.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo non ionico.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Etichetta autorizzata con D.D. del 29 MAR 2011

11A09416

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nectar Speed» a nome dell'Impresa Fine Agrochemicals Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2008 presentata dall'Impresa Agrimport Spa, con sede legale in Bolzano – Via Piani 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AGR 22-08 contenente la sostanza attiva gibberelline (GA4+GA7);

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva gibberelline (GA4-GA7), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva gibberelline (GA4+GA7) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva gibberelline (GA4+GA7) nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Fine Agrochemicals Ltd con sede legale in Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ (UK);

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Nectar Speed;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Fine Agrochemicals Ltd con sede legale in Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ (UK) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nectar Speed con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva gibberelline (GA4+GA7) nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva gibberelline (GA4+GA7).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Schirm GmbH in Lubeck (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14393.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NECTAR SPEED

(CONCENTRATO SOLUBILE)

FITOREGOLATORE CONTRO LA RUGGINOSITÀ E PER LA BUONA FINITURA DEI FRUTTI DEL MELO

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Gibberelline A_4-A_7 pure g 2 (= 20 g/l)
Coformulanti........... q.b. a g 100

FINE AGROCHEMICALS Ltd.
Hill End House, Whittington, Worcester - INGHILTERRA (UK) – Tel.: 0044 (0)1905 361800

Distribuito da: Agrimport S.p.A. - Bolzano

Officina di Produzione: Schirm GmbH – Lübeck (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : 0.5-1-5 litri

Partita n.: *

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

CARATTERISTICHE
NECTAR SPEED è un fitoregolatore il cui impiego è indicato sulle cultivar di melo soggette per vari motivi a difetti fisiologici derivati da carenza di gibberelline naturali. Il prodotto previene la rugginosità de inoltre favorisce l'uniformità di pezzatura e determina l'allungamento dei frutti nei gruppi delle Golden e Red delicius in conformità allo standard varietale. È un prodotto che agisce all'interno della pianta, diversamente dai semplici cosmetici di copertura.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Si consiglia di eseguire il primo intervento allo stadio di inizio caduta petali e successivamente di effettuare altri tre trattamenti ad intervalli di 10 giorni l'uno dall'altro. Le applicazioni con tale miscela devono essere distanziate di almeno 3 giorni dai trattamenti con prodotti cascolanti. Nel caso di giornate calde, intervenire durante le ore fresche del pomeriggio.

Utilizzare attrezzature ad alto volume, impiegando 1000-1500 litri/ha in funzione della densità e sviluppo della vegetazione, avendo cura di bagnare accuratamente le infiorescenze, senza peraltro giungere allo sgocciolamento .

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
A seconda della sensibilità varietale impiegare, per ogni 100 litri di acqua, le seguenti dosi:
- Golden delicius, Karamiynde de Sonnaville, Jonagold, Red Boskoop: ....25-30 ml
- Cox Orange Pippin: ....12-25 ml

Impiegare la dose maggiore quando, in precedenza, la cultivar ha presentato forte rugginosità. Adottare la minore con debole rugginosità e sviluppo vegetativo rigoglioso. Su Golden delicius, qualora risulti più pratico, effettuare gli interventi ogni 7 giorni, applicando NECTAR per sette trattamenti alla dose di 15 ml.
Avvertenza: la soluzione va impiegata nello stesso giorno della preparazione.

COMPATIBILITÀ
È consigliabile utilizzare il prodotto da solo. In ogni caso evitare la miscelazione con prodotti a reazione alcalina. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: il trattamento con gibberelline può determinare, l'anno successivo, una leggera diminuzione del numero di gemme fiorali.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

2 9 MAR. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09425

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dividend» a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 giugno 2007 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Dividend 030 FS contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva difenoconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 5 novembre 2008 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Dividend;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Dividend con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE del 1° luglio 2008 per la sostanza attiva difenoconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta Agro S.A. in Gaillon (Francia);

nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI);

Sipcam Spa in Salerano S/Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13875.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta

DIVIDEND®

Concentrato fluido
Fungicida per la concia industriale delle sementi di frumento e orzo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 2,86 (30 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-one. Può causare reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè mangiare, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Rifarsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione

Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

***litri* 20**

Altre taglie: litri 200 e 1000
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
DIVIDEND è un fungicida liquido sistemico a base di difenoconazolo. La sua formulazione è stata appositamente studiata per permettere:
- una buona distribuzione del prodotto sul seme
- condizioni ottimali di lavoro (assenza di polveri)
- buona fluidità/scorrimento della granella.

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PATOGENO	DOSE
Frumento	Carie (*Tilletia caries*), Complesso del mal del piede (*Cochliobolus sativus, Fusarium spp.*), Stagonosporiosi (*Septoria nodorum*)	100 ml/100 kg di seme
	Carbone (*Ustilago tritici*)	200 ml/100 kg di seme
Orzo	Striatura bruna (*Pyrenophora graminea*)	100-200 ml/100 kg di seme

A seconda dell'attrezzatura utilizzata è possibile applicare il prodotto tal quale o diluirlo in 0,5-1 litri di acqua per 100 kg di seme.

DIVIDEND è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale delle sementi. Per un'ottimale concia tipo "slurry", seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto).

2. Agitare il prodotto prima dell'uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela.

3. Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

Compatibilità
In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e litri 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A09427

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oboke SC» a nome dell'Impresa Scam Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 12 marzo 2009 presentata dall'Impresa SCAM Spa con sede legale in Modena - Strada Bellaria 164, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Oboke-SC contenente la sostanza attiva sulcotrione;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva sulcotrione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva sulcotrione l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Scam Spa con sede legale in Modena - Strada Bellaria 164, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Oboke SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 31 agosto 2009 per la sostanza attiva sulcotrione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Scam Spa, in S. Maria di Mugnano - Modena.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14640.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

OBOKE-SC

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Sulcotrione		g	26,6 (= 300 g/l)
- Coformulanti	q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute
n. del

L 1/5/10 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro.
Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta..
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Oboke-SC è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais efficace contro numerose malerbe a foglia larga ed alcune infestanti graminacee. Agisce principalmente per via fogliare e, più limitatamente, per assorbimento radicale. I sintomi dall'attività erbicida si manifestano dopo 3-4 giorni sotto forma di imbianchimenti dei tessuti cui fa seguito la necrosi ed il completo disseccamento della pianta.
Oboke-SC è particolarmente nei confronti di Cencio molle (Abutilon theophrasti), Forbicina (Bidens spp.) Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Farinaccio *(Chenopodium album)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Erba morella *(Solanum nigrum)* Crespino *(Sonchus oleraceus)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Nappola *(Xanthium spp.)* e le eventuali rinascite di Girasole *(Helianthus annuus)*. Mediamente sen sensibili all'azione erbicida, e comunque limitatamente ai primi stadi di sviluppo, risultano essere Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Giavone comune *(Echinochloa crus-galli)*, Panico *(Panicum spp.)*.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Mais: Oboke-SC si impiega in post-emergenza della coltura alla dose di 1,0-1,5 l/Ha, a partire dallo stadio delle 2-3 foglie fino alle 7-8 foglie. I risultati migliori si ottengono con infestanti dicotiledoni allo stadio i 2-4 foglie e malerbe graminacee allo stadio di 2-3 foglie. Con infestazioni di malerbe dicotiledoni perenni o scarsamente sensibili, utilizzare Oboke-SC in miscela con preparati a base di Dicamba.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo; non applicare Oboke SC su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni di umidità o siccità
Oboke-SC si distribuisce con le normali attrezzature per il diserbo, impiegando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/Ha. L poltiglia erbicida va preparata versando il prodotto direttamente nella botte già parzialmente riempita d'acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi la soluzione al volume stabilito mantenendo in funzione l'agitatore

AVVERTENZE:
Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme
Evitare le sovrapposizioni di prodotto durante il trattamento
Al termine dell'applicazione di Oboke-SC lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e detergente
Dopo il trattamento, prima del rientro in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulle colture alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non comportano però conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
Etichetta Autorizzata con Decreto del..........18 APR. 2011

11A09128

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Enviromite 480 SC», a nome dell'Impresa Chemtura Italy Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2009 dall'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Enviromite 480 SC, contenete la sostanza attiva Bifenazate, uguale al prodotto di riferimento denominato Acramite 480 SC, registrato al n. 13639 con D.D. in data 4 novembre 2010;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Acramite 480 SC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2005 di recepimento della direttiva 2005/58/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Bifenazate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Bifenazate;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Bifenazate in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Enviromite 480 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500; l 1 - 2 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - Amsterdam (Olanda);

CJB Industries, Inc - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA;

Bold Formulators, LLC - 7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794 (USA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15148.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Enviromite® 480SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino

Enviromite® 480SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:
Bifenazate puro g. 43,55 (=480 g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

CHEMTURA ITALY Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1
KOLLANT Srl - Via Trieste 49/53 - 35121 Padova (PD) – Tel. 049 9983001

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione):
CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA
STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o solo confezionamento):
Bold Formulators, LLC - 7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794 (USA)
Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)
STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO: Kollant S.r.l. - Via C. Colombo 7/7 A -30030 Vigonovo (VE)

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Contenuto: 5-10-20-25-50–100–150–200–250–500 ml 1L–2L–5L-10L-25L

FRASI di RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per l'irrorazione manuale del prodotto su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo e zucchino utilizzare guanti, tuta standard e stivali; per le applicazioni in serra utilizzare anche un facciale filtrante FFP2. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Enviromite 480SC è un acaricida selettivo per il controllo degli acari che attaccano le colture protette ed in pieno campo di fragola e di ortaggi a frutto. Usato secondo le indicazioni e applicato sul fogliame, **Enviromite 480SC** è caratterizzato da una azione pronta, per contatto, e da una prolungata efficacia residua.

Enviromite 480SC controlla tutte le fasi mobili degli acari e addizionalmente possiede una certa attività ovicida verso il ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Settori, dosi e modalità d'impiego

FRAGOLA (in pieno campo ed in serra) : contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:
- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1200 L/ha (corrispondenti a 200-300 ml di prodotto/ha e 96-144 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000 L/ha (corrispondenti a 200-250 ml di prodotto/ha e 96-120 g di sostanza attiva/ha).

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in pieno campo ed in serra): contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:
- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha).

Su orticole e fragola con alta densità di fogliame, dove gli acari sono difficili da raggiungere, e/o in presenza di gravi infestazioni può essere necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

N.B. Effettuare il trattamento con cura, bagnando con la soluzione di irrorazione tutto il fogliame. Evitare applicazioni a basso volume. Nel caso si impieghino volumi di acqua diversi da quelli sopraindicati adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto, senza superare i quantitativi massimi consigliati per ciascuna coltura.

Preparazione della miscela

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua. Aggiungere la quantità di prodotto prevista mantenendo la massa in costante agitazione. Completare il riempimento con acqua fino al volume desiderato. La miscela così ottenuta va applicata in giornata.

Compatibilità

Enviromite 480SC è compatibile con la generalità dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che non tutte le combinazioni possibili sono state provate, si raccomanda di eseguire piccoli saggi preliminari prima di operare su larga scala al fine di verificare la compatibilità e la selettività della miscela.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Strategie per evitare fenomeni di resistenza

Enviromite 480SC, quando usato secondo le presenti raccomandazioni, combina un'alta attività sugli acari dannosi con la selettività verso gli insetti ed acari predatori. In aggiunta, l'unicità della famiglia chimica di **Enviromite 480SC** gli conferisce la capacità di controllare acari che hanno sviluppato resistenza verso altri prodotti.

Per ridurre la pressione selettiva che potrebbe portare allo sviluppo di resistenza, **Enviromite 480SC** dovrebbe essere usato con moderazione secondo le seguenti strategie:

Su fragola ed ortaggi a frutto effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

- Monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare **Enviromite 480SC** al primo manifestarsi dell'infestazione. Non attendere lo sviluppo di ampie popolazioni;
- Impiegare sempre **Enviromite 480SC** alle dosi raccomandate in etichetta.

Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Se l'utilizzatore nota una ridotta efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.

Fitotossicità

Enviromite 480SC è stato testato su una ampia gamma di varietà all'interno delle specie esistenti senza riscontrare alcun effetto fitotossico. Poiché non tutte le cultivar sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l'impiego del prodotto in miscela estemporanea con altri prodotti fitosanitari, bagnanti, adesivanti e l'impiego dell'**Enviromite 480SC** alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l'assenza di effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO MA AL RIPARO DEL GELO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

1 8 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
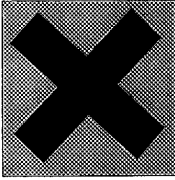
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Enviromite® 480SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino

Enviromite® 480SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:	
Bifenazate puro	**g. 43,55 (=480 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto: 5-10-20-25-50–100 ml

IRRITANTE

CHEMTURA ITALY Srl

Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:

ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

KOLLANT Srl - Via Trieste 49/53 - 35121 Padova (PD) – Tel. 049 9983001

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione):

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o solo confezionamento):

Bold Formulators, LLC

7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794 (USA)

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)

STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO: Kollant S.r.l. - Via C. Colombo 7/7 A -30030 Vigonovo (VE)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n.........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

18 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A09420

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Torero C» a nome dell'Impresa Sapec Agro S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 31 agosto 2006 presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Apartado 11 – E.C. Bonfim 2901-852 Sebutal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Torero C contenente le sostanze attive cimoxanil e rame ossicloruro;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre2008;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva composti del rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva composti del rame l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva composti del rame nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 febbraio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° aprile 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Apartado 11 – E.C. Bonfim 2901-852 Sebutal (Portogallo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Torero C con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva composti del rame nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 15 settembre 2009 per la sostanza attiva composti del rame.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2901-852 Setubal-Portogallo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13478.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

TORERO C

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria

Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP)

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SAPEC AGRO S.A.
Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo
+ 39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. **del**

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo

Taglie kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 **Partita n° ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscelazione ed il carico del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro e maschera per polveri. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il TORERO C è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - POMODORO - ROSA - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e le Batteriosi, alla dose di g 300/Hl (3 Kg/Ha) per pomodoro e tabacco; g 200-300/ Hl (2-3 Kg/Ha) sulle restanti colture, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta di vite, pomodoro e tabacco.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTARE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D. L.VO N° 65/2003). OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

18 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

TORERO C

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria

Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP)

COMPOSIZIONE

- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SAPEC AGRO S.A.
Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo
+ 39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo

Taglie g. 100 **Partita n° ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscelazione ed il carico del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro e maschera per polveri. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METAL-LO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUò ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

18 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

11A09424

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rotate DF», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 marzo 2011 dall'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rotate DF contenete le sostanze attive tebuconazolo e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Unicorn DF registrato al n.12270 con D.D. in data 8 settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 ottobre 2010, dell'Impresa medesimo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 in particolare che il

prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Unicorn DF;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive di iscrizione delle sostanze attive componenti:

D.M. del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Tebuconazolo.

D.M. dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zolfo.

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento, per ciascuna delle sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, pena la revoca della sua autorizzazione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza della sostanza attiva Zolfo in Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti sopraccitati in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, nonchè le eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre sostanze attive componenti per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Rotate DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dal D.M. del 31 agosto 2009 di recepimento della sostanza attiva Zolfo.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la/e sostanza/e attiva/e componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15166.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

ROTATE DF

FUNGICIDA PER LA VITE GRANULI IDRODISPERSIBILI

PARTITA N.:

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
g 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Sede amm.va Via Classicana 313, 48124 Ravenna
Telefono +39 0544 601201

Registrazione Ministero della Salute n° **XXXX del XX/XX/XX**

Officine di Produzione e/o Confezionamento:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India).

Contenuto netto : g 50 -100 - 250 - 500; kg 1- 3 - 5 - 6 - 10 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 4,5%
ZOLFO 70%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.

ZOLFO
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

VITE: contro oidio (*Oidium tuckeri*) intervenire alla dose di 0,22% (**220 g in 100 litri di acqua**) ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l'andamento della malattia (sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l/ha. Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire le stessa quantità di prodotto per ettaro.

Come per tutti i triazoli, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene diminuito, con **ROTATE DF**, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d'azione. Si ritiene comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antioidico, con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione, in modo da diminuire la pressione di selezione

COMPATIBILITÀ: **ROTATE DF** può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione : "durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi". Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE -.da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Conservare al riparo dall'umidità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI;
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO;
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA;
DA NON VENDERSI SFUSO;
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI;
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE;
NON OPERARE CONTRO VENTO;
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

20 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

ROTATE DF

FUNGICIDA PER LA VITE GRANULI IDRODISPERSIBILI

PARTITA N.:

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di tebuconazolo puro
g 70 di zolfo puro
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Sede amm.va Via Classicana 313, 48124 Ravenna
Telefono +39 0544 601201

Registrazione Ministero della Salute n° **XXXX del XX/XX/XX**

Officine di Produzione e/o Confezionamento:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India) –

Contenuto netto : g 50 -100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 APR. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

11A09421

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mystic Class», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda del 7 luglio 2009 e la successiva integrazione del 25 marzo 2010 presentata dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mystic Class contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Player SC registrato al n.13253 con D.D. in data 16 marzo 2009 modificato successivamente con decreto in data 8 novembre 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'appli-

cazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Player SC registrato al n.13253;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Tebuconazolo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A , è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Mystic Class con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Tebuconazolo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-200-250-500; l 1-2-5-10-20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14794.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

MYSTIC CLASS

Fungicida sistemico preventivo, curativo ed eradicante per la difesa di numerose colture in formulazione Sospensione Concentrata (SC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Tebuconazolo puro	g 4,2 (= 43,2 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
Nufarm Italia S.r.l. – viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: via Classicana, 313 – Ravenna.
Tel. 0544 601201

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 13253 del 16/03/2009

Contenuto netto: ml 50-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
METABOLISMO: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MYSTIC CLASS è un fungicida IBS sistemico che agisce in modo preventivo, curativo ed eradicante. La penetrazione nei tessuti vegetali è abbastanza rapida (3 – 6 ore in relazione alla temperatura esterna); una volta penetrato viene traslocato attraverso la corrente linfatica ascendente (sistemicità acropeta); la sostanza attiva sfugge così al dilavamento e protegge la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Può essere impiegato in trattamenti fogliari su Melo, Pero, Albicocco, Ciliegio, Pesco e Nettarino, Susino, Vite, Cereali (Frumento, Orzo, Segale, Avena), Frutta a guscio, Orticole (Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Asparago, Carciofo), Tappeti erbosi.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

VITE: Per il controllo dell'Oidio (*Uncinula necator*) impiegare 230 ml/hl intervenendo ogni 10 – 14 giorni in miscela o in alternanza a prodotti aventi differente meccanismo di azione.
POMACEE (Melo e Pero): Contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 230 - 290 ml/hl in miscela con prodotti di copertura. Intervenire preventivamente ogni 6-8 giorni fino al frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure, curativamente entro le 72 – 96 ore dall'inizio dell'infezione.
Contro il Mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) 230 - 290 ml/hl.
Contro la Maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 290 - 430 ml/hl.
DRUPACEE (Albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):
Contro la *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea* intervenire con 1 – 2 applicazioni a cavallo della fioritura alla dose di 290 - 430 ml/hl.
In pre-raccolta 1 – 2 applicazioni a distanza di 7 giorni tra loro alla dose di 290 - 430 ml/hl.
Contro il Mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) alla dose di 290 - 430 ml/hl.
Contro la Ruggine del Susino europeo 1– 2 applicazioni preventive o ai primi sintomi della malattia alla dose di 290 ml/hl.
Contro la *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea* del susino cino-giapponese eseguire 1 – 2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg. tra loro alla dose di 290 – 430 ml/hl.
CEREALI (Frumento, Orzo, Segale, Avena)
Per il controllo delle malattie fungine dei cereali, intervenire nelle seguenti fasi fenologiche della coltura alla dose di 5 l/ha:
In fase di accestimento levata per il controllo delle Malattie del piede (*Fusarium* spp., *Ophiobolus graminis, Pseudocercosporella herpotrichoides,)*
In fase di inizio levata spigatura per il controllo dell'Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (*Puccina* spp.), (*Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis)* e della Septoria (*Septoria* spp.).
In fase di piena spigatura per il controllo della Fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.)
COLTURE ORTICOLE (Melone, cocomero, cetriolo, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo)
Contro l'Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica)* intervenire ogni 7 – 10 giorni alla dose di 290 ml/hl.
Contro Ruggini e Stemfiliosi dell'Asparago (*Puccina asparagi, Stemphylium vesicarium)* intervenire ogni 7 – 10 giorni alla dose di 290 ml/hl. Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.
FRUTTA A GUSCIO: Contro l'Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*) e la Necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.*)*: 2 trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di 350 ml/hl.

ROSA : Contro l'Oidio (*Sphaerotheca pannosa*), Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*), Ruggine (*Phragmidium mucrunatum*) alla dose di 350 ml/hl.
TAPPETI ERBOSI: Per il controllo di *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani*, intervenire alla comparsa dei primi sintomi alla dose di 900ml/1000m^2, utilizzando un volume d'acqua pari a 100-200 litri. Se necessario, ritrattare a distanza di 10-20 giorni , in base all'andamento epidemico della malattia. A seguito di un intervento su tappeti erbosi , è obbligatorio evidenziare con appositi cartelli il divieto di accesso all'area trattata per le 48 ore

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il periodo di carenza.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni su melo; 15 giorni su pero; 14 giorni su vite; 7 giorni su albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino, melone, cocomero, carciofo; 3 giorni su pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino. Sui cereali, sospendere i trattamenti a fine fioritura. Su asparago, i trattamenti possono essere fatti esclusivamente solo dopo la raccolta dei turioni.

RISCHI DI NOCIVITA': il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Evitare che donne in età fertile adoperino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare al riparo dal gelo - Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

12 0' APR. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

MYSTIC CLASS

Fungicida sistemico preventivo, curativo ed eradicante per la difesa di numerose colture in formulazione Sospensione Concentrata (SC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tebuconazolo puro g 4,2 (= 43,2 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
Nufarm Italia S.r.l. – viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: via Classicana, 313 – Ravenna.
Tel. 0544 601201

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 13253 del 16/03/2009

Contenuto netto: ml 50-100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12 0 APR 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A09422

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Skine 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 luglio 2009 e le successiva integrazione del 23 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in Ravenna – Via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0914 contenente la sostanza attiva fluazinam;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della sostanza attiva fluazinam nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2019, in

attuazione della direttiva 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008;

considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fluazinam l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 26 febbraio 2009 art.2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva fluazinam nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 marzo 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la titolarità del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in SKINE 500 SC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Skine 500 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto fino al 28 febbraio 2019 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluazinam nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva fluazinam.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500, litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Nufarm Sas, in Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon-Francia; SAFAPAC, in Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14786.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: Borrello

SKINE 500SC

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm S.A.S., Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Taglie: ml 250 - 500; lt 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n° .... del ....

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Nella preparazione della miscela munirsi di occhiali di protezione, guanti, tuta da lavoro completa e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito mangimi. Attendere 24 ore prima di rientrare nelle zone trattate. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è efficace nei confronti della Ticchiolatura del Melo Botrite della Vite e Peronospora della Patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1800 litri/ha per melo e vite, 600-1000 litri/ha per la patata).
<u>MELO</u>: contro infezioni precoci di Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)* intervenire, alla dose di **100 ml** per 100 litri di acqua, iniziando gli interventi alla ripresa vegetativa, ripetendoli ad intervalli di 6-8 giorni in funzione della piovosità, della pressione infettiva e della suscettibilità varietale. **Non applicare il prodotto oltre l'inizio della fioritura**. Si può intervenire eventualmente dopo la raccolta per contenere le infezioni tardive per evitare il defogliamento delle piante.

<u>VITE DA VINO</u>: contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*: intervenire, alla dose di **100-150 ml** per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
- fine fioritura
- pre-chiusura del grappolo
- invaiatura
- 28 giorni prima della raccolta.

In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in pre-chiusura del grappolo. Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimmidici (es. Iprodione) oppure anilino-pyrimidine (es. Pyrimethanil).

<u>PATATA</u>: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*: intervenire preventivamente, alla dose di **300-500 ml** per ettaro, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

Effettuare al massimo per ciclo colturale: 3 applicazioni su melo, 4 applicazioni su vite e 5 applicazioni su patata.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento.

Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura su melo, 28 giorni prima della raccolta per vite da vino e 7 giorni per la patata

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 0 APR. 2011

11A09426

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 350 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 19 aprile 2007 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NUPRID 350 SC contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019, in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Visto il decreto del 17 settembre 2008 e successive proroghe di cui l'ultima del 16 settembre 2010 di sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui imidacloprid.

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Nuprid 350 FS;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A – Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nuprid 350 FS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008, per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Safapac Ltd, Peterborough CAMBS – PE2 6TB (UK); Nufarm s.a.s., Gaillon (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13805.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Nuprid® 350 FS

Insetticida Aficida sistemico

Per la concia delle sementi di mais destinate ad esclusivo uso industriale

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione
IMIDACLOPRID puro g. 30 **(350 g/l)**
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **NOCIVO**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:

NUFARM Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A - Milano
Sede operativa Via Classicana, 313 – Ravenna. Tel 0544 601201

Officine di Produzione e confezionamento:
SAFAPAC Ltd –Peterborough, CAMBS, PE2 6TB (UK); **Nufarm S.A.S.** – 27600 GAILLON (FRANCE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: litri 200 –1000 **Partita n.**

®Marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto é un insetticida sistemico specifico per la concia delle sementi a base di Imidacloprid. Nel suolo, la sostanza attiva Imidacloprid viene rilasciata dal seme, formando un alone protettivo attorno alla nuova piantina. Il principio attivo viene assorbito dalle radichette e veicolato efficacemente dalla linfa in senso acropeto, distribuendosi uniformemente nelle giovani piantine. Questa proprietà permette il controllo sia degli insetti terricoli che attaccano la pianta a livello delle radici e del colletto, sia dei parassiti che danneggiano l'apparato radicale.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 APR. 2011

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego

-mais: 1-2 litri di **Nuprid 350 FS /100 kg di seme**, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*tra cui Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (*tra cui Cicadulina spp*).
Avere l'avvertanza di seminare ad almeno 4-5 cm di profondità.

MODALITA' DI IMPIEGO

Per grandi quantitativi la concia delle sementi può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori.

Nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

AVVERTENZA GENERALE

I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame
Le sementi di MAIS trattate sono destinate esclusivamente all'esportazione

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in aree dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura od altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo. Il materiale deve essere poi trattato adottando le procedure per lo smaltimento delle perdite e dei rifiuti previste dalla normativa specifica in vigore.**

* Indicazioni unicamente per la confezione da 200- 1000 litri.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
NON PULIRE IL MATERIALE D' APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 APR. 2011

11A09127

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS Blanco» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 3 agosto 2009 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Nuprid 600 FS Plus contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019, in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Visto il decreto del 17 settembre 2008 e successive proroghe di cui l'ultima del 16 settembre 2010 di sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui imidacloprid.

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 26 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Nuprid 600 FS Blanco;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Viale Luigi Majno 17/A – Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nuprid 600 FS Blanco con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008, per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 200-500-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: SAFAPAC Ltd, Peterborough CAMBS – PE2 6TB (UK); Nufarm s.a.s., Gaillon (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14825.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Nuprid® 600 FS BLANCO

Insetticida sistemico specifico per la concia delle sementi destinate ad esclusivo uso industriale

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione
IMIDACLOPRID puro g. 48,27 **(600g/l)**
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:

NUFARM Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A - Milano
Sede operativa Via Classicana, 313 – Ravenna. Tel 0544 601201

Officine di Produzione e confezionamento:
SAFAPAC Ltd –Peterborough, CAMBS, PE2 6TB (UK); **Nufarm S.A.S.** – GAILLON (FRANCE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: litri 200 – 500 – 1000 **Partita n.**

®Marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di carico usare guanti e tuta da lavoro.
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NUPRID®600 FS BLANCO é un insetticida neonicotinoide sistemico e specifico per la concia delle sementi, è in grado di proteggere le piante dagli attacchi di parassiti che colpiscono l'apparato fogliare, i culmi e le radici.
NUPRID®600 FS BLANCO svolge un'azione polivate sui parassiti di seguito riportati:

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 APR. 2011

ISTRUZIONI PER L'USO

__Patata__: **25 – 40 ml** di **NUPRID® 600 FS BLANCO** per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*).

__Mais__: **600–1200 ml** di **NUPRID® 600 FS BLANCO** per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (tra cui *Cicadulina spp*).

Avere l'avvertenza di di seminare in tutte le colture ad almeno 3-5 cm di profondità.

MODALITA' DI IMPIEGO

Per grandi quantitativi la concia delle sementi può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori.

Nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api.

__AVVERTENZA GENERALE__

I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.
Le sementi di MAIS trattate sono destinate esclusivamente all'esportazione

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in aree dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura od altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo. Il materiale deve essere poi trattato adottando le procedure per lo smaltimento delle perdite e dei rifiuti previste dalla normativa specifica in vigore.**

* Indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 APR. 2011

11A09129

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grocer» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 novembre 2008 presentata dall'Impresa Agrisystem Srl con sede legale in Lamezia Terme (Catanzaro) - c/da Rotoli, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato grocer contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Agrisystem Srl con sede legale in Lamezia Terme (Catanzaro) c/da Rotoli, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Grocer con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.200-0.250-0.500-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Adica Srl, in Via dello Stabilimento, 11 – Nera Montoro (Trento); Chemia Spa, in S.S. 255 Km 46 – S.Agostino (Ferrara); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Stefes GmbH, in Wendenstrabe, 21b- Hamburg (Germania).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12994.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

GROCER

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GROCER
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Tebuconazolo puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRISYSTEM s.r.l - C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) – Tel. 0968 - 461121

Stabilimento di Produzione : ADICA srl, via dello Stabilimento, 11 – Nera Montoro (TR) / STEFES GmbH, Wendenstraβe, 21b – Hamburg, Germany / CHEMIA SpA, S.S. 255 km 46 – S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute

Kg 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 Partita n.:

Prescrizioni supplementari: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nei tappeti erbosi trattati, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – GROCER è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. GROCER può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Melo, Pero:
- contro Ticchiolatura *(Venturia)* alla dose di 40-50 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare GROCER anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro Oidio o "Mal bianco" alla dose di 40-50 g/hl.
- contro "Maculatura bruna" del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro Monilia *(Monilia)* e Botrite alla dose di 50-75 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Vite – contro Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)

Frumento, Orzo:
GROCER si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
b) contro Oidio o "Mal bianco" , Ruggini *(Puccinia)*, Rincosporiosi *(Rhynchosporium)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria)* dalla fase di inizio levata alla spigatura.
c) contro le Fusariosi della spiga *(Fusarium)* in fase di piena fioritura

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani* e 1,5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	900	4	1.400-1.800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50 75	800 1.200	4	1.400-1.600
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.000-1.500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.200-1.500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1.125	2	1.200-1.500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1.125 750	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	40	400	4	1.000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		1.000	1	400-600
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*		1.500-2.000	2	600-800

COMPATIBILITA' – GROCER può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
7 giorni prima del raccolto per Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino; 14 per la Vite; 15 per il Pero; 30 per Melo; Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 28 APR. 2011

11A09130

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-159) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.